

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi

Rapporto sullo stato della legislazione



Anno 2009

Presentazione

La pubblicazione del Rapporto sullo stato della legislazione è un dato ormai acquisito dalle Assemblee legislative per avvicinare sempre di più le istituzioni alla società civile.

Il Rapporto si colloca sul solco di una prassi, ormai consolidata, avviata dalla Camera dei Deputati più di dieci anni fa, che ha visto il Consiglio regionale dell'Abruzzo tra quelli che, per primi, hanno colto nello stesso l'occasione di monitorare la produzione legislativa regionale. Ciò al fine di offrire, al Legislatore regionale in primis, un'analisi tecnico-giuridica volta a stimolare spunti di riflessione e di studio sulle tendenze della legislazione al fine di migliorarne la qualità intesa come capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze che le leggi stesse devono soddisfare.

Il presente Rapporto assume un'importanza del tutto particolare poiché dà conto del primo anno di attività normativa della IX Legislatura, anno segnato, peraltro, dal tragico sisma del 6 aprile.

Il Rapporto nasce dalla necessità per il Legislatore regionale di "rendere conto" del proprio lavoro che, in virtù del mandato conferitogli dagli elettori, incide, con l'emanazione delle disposizioni normative, in tutti i settori della vita regionale. Infatti, ogni Amministrazione pubblica e ancor più un Organo di rappresentanza politica, quale il Consiglio regionale, ha l'onere di rendere conto di quanto operato nei propri ambiti di competenza, in quanto titolare di una funzione di tutela di interessi e di soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Peraltro, le Assemblee regionali sono le sedi più idonee a sviluppare iniziative di partecipazione alla vita delle istituzioni regionali che facciano ricorso in modo innovativo anche alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo strumento più immediato per dialogare con i cittadini-utenti è la comunicazione e l'intento di questa pubblicazione è, appunto, quello di consolidare un "canale di informazioni" che fornisca un quadro, il più possibile esaustivo, degli aspetti formali e sostanziali inerenti la normazione regionale, attraverso un'analisi basata sulla raccolta organica ed ordinata di dati, in un'ottica di democrazia partecipata e condivisa.

L'Aquila, giugno 2010

Il Presidente del Consiglio Regionale
Nazario Pagano

INDICE

Introduzione.....	3
Nota di sintesi.....	5
Modulo 1. L'iniziativa legislativa	
1.1 Introduzione.....	10
1.2 L'iniziativa legislativa per soggetto proponente.....	10
1.3 L'iniziativa legislativa consiliare.....	13
1.4 La dimensione fisica dell'iniziativa legislativa.....	16
1.5 La distribuzione dei progetti di legge per settori di intervento.....	17
1.6 La distribuzione dei progetti di legge per Commissione competente.....	19
Modulo 2. I dati quantitativi della produzione legislativa	
2.1 Premessa: lo stato della legislazione regionale dal 1972 ad oggi.....	21
2.2 Il numero e la dimensione delle leggi regionali.....	22
2.3 L'iniziativa legislativa.....	23
2.4 La dimensione fisica delle leggi per soggetto proponente.....	26
2.5 La durata dell'iter legislativo.....	29
Modulo 3. Aspetti sostanziali e formali della produzione normativa regionale	
3.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia.....	30
3.2 I macrosettori di intervento ripartiti per tipo di iniziativa.....	34
3.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente.....	35
3.4 La fonte giuridica della potestà legislativa.....	36
3.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia.....	38
3.6 La tecnica redazionale.....	42
Modulo 4. La legge finanziaria e le politiche di contenimento della spesa pubblica	
4.1 La legge finanziaria 2009: consistenza e date significative della sessione di bilancio.....	43
4.2 I principali contenuti della legge finanziaria 2009.....	43
4.3 Le politiche di contenimento della spesa pubblica	47
Modulo 5. Riordino normativo e qualità della legislazione	
5.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate.....	48
5.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi.....	48
5.3 Gli strumenti per la qualità redazionale nel procedimento legislativo.....	51
Modulo 6. I regolamenti	
6.1 I regolamenti dell'anno 2009.....	53
Modulo 7 Le trasformazioni fisiche dei testi normativi: gli emendamenti in Commissione ed in Aula	
7.1 Introduzione.....	54
7.2 Gli emendamenti in Commissione.....	54
7.3 Gli emendamenti in Aula.....	64
7.4 Sintesi conclusiva.....	72

Modulo 8. Il contenzioso costituzionale

8.1 I ricorsi promossi dal Governo avverso le leggi regionali: introduzione.....	75
8.2 Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo.....	77
8.3 Aspetti procedurali e processuali.....	78
8.4 Le singole impugnative.....	78
8.5 Le pronunce della Corte Costituzionale.....	84

Appendice: Le singole leggi regionali dell'anno 2009.....	88
--	-----------

INTRODUZIONE

L'appuntamento annuale con il rapporto sulla legislazione è un dato ormai acquisito presso le Assemblee legislative regionali e si colloca sul solco di una prassi, ormai consolidata, avviata dalla Camera dei Deputati più di dieci anni or sono. I rapporti regionali vengono realizzati utilizzando, in via generale, le medesime metodologie di aggregazione e di analisi, in modo da avere un quadro omogeneo di dati riferiti a diverse realtà legislative ma tra loro, comunque, confrontabili.

Il presente rapporto ha lo scopo di raccogliere, elaborare e presentare sinteticamente i dati più significativi dell'attività normativa del Consiglio regionale relativa all'anno 2009. Nella stesura del testo si è usato un linguaggio tecnico, evitando però ogni inutile complicazione: i vari aspetti analizzati sono stati illustrati da tabelle e grafici accompagnati da un breve commento.

Il crescente interesse verso la produzione normativa regionale ha confermato la validità dei singoli rapporti che danno un quadro dettagliato ma anche esplicativo delle tendenze della normazione regionale. Peraltro, le Assemblee regionali sono le sedi più idonee a sviluppare iniziative di partecipazione alla vita delle istituzioni regionali ed il presente rapporto può costituire un "canale di informazioni" offrendo un quadro, il più possibile esaustivo, degli aspetti formali e sostanziali inerenti la normazione regionale, in un'ottica di democrazia partecipata e condivisa.

Pertanto il Consiglio regionale dell'Abruzzo intende proseguire un'attività di studio ed approfondimento sulla legislazione regionale iniziata nell'anno 2000 che, nel corso degli anni, ha determinato una crescente capacità di analisi fino a poter dare conto di vaste aree del procedimento legislativo, elaborando e presentando analiticamente i dati più significativi dell'attività normativa del Consiglio stesso.

Il costante monitoraggio dei dati riguardanti la legislazione regionale insieme all'applicazione delle tecniche di analisi normativa e di impatto della regolamentazione può essere, senza dubbio, inserito tra gli strumenti di supporto tecnico utili al legislatore per una lettura consapevole del contesto giuridico entro il quale ogni nuova norma andrà ad inserirsi.

In considerazione della complessità dei temi generali esaminati e degli specifici profili che richiedono una trattazione molto articolata, il Rapporto è introdotto da una nota di sintesi.

La nota, pur mantenendo una ricchezza di dati ed informazioni, fornisce una visione d'insieme delle tendenze significative della legislazione esaminata nel periodo di riferimento in modo da dare, anche al lettore non particolarmente specializzato sui temi della legislazione regionale, una immediata percezione dei fenomeni più significativi prima dell'esame analitico dei singoli contributi del volume. Ciò al fine di rendere questa attività di autovalutazione che il Consiglio fa della sua attività legislativa più accessibile e comprensibile.

L'ormai consolidata metodologia di analisi delle leggi approvate, vede quest'anno, per la prima volta, anche l'approfondimento di tematiche non del tutto coincidenti con quelle solitamente trattate. E' stato infatti deciso di svolgere nel modulo I del presente rapporto un'approfondita analisi di tutti i progetti di legge presentati dalla Giunta regionale e dai Consiglieri dall'inizio della IX Legislatura, al fine di dar conto dell'intera iniziativa legislativa anche di quella, cioè, che non ha concluso nel corso dell'anno 2009 il suo *iter* procedimentale con l'approvazione in Aula. Pertanto sono state esperite nuove energie per l'investigazione di altre caratteristiche dell'attività del legislatore regionale analizzando tutte le proposte legislative dell'anno 2009 per: soggetto proponente, gruppo consiliare di appartenenza, dimensione fisica del testo in termini di articoli e commi, materia d'intervento e Commissione competente.

Anche la trattazione dell'iniziativa delle leggi approvate nell'anno 2009 ha visto un ulteriore momento di approfondimento nel modulo II con la misurazione in termini di articoli, commi e caratteri del volume della legislazione approvata suddivisa però per soggetto proponente, al fine di quantificare il diverso contributo che i Consiglieri da un lato e la Giunta dall'altro hanno apportato all'intera produzione legislativa dell'anno in esame.

E' stato, altresì, deciso di estendere l'analisi delle variazioni dimensionali e sostanziali che gli emendamenti hanno determinato sui testi legislativi proposti non solo nel passaggio in Aula, analisi già iniziata nel rapporto dell'anno 2008, ma anche nel corso dell'esame che le Commissioni consiliari competenti effettuano sui progetti di legge. Ciò al fine di misurare, con sicurezza matematica, la variazione degli indicatori fisici che i testi legislativi subiscono nell'interezza del loro iter, dall'iniziativa all'approvazione finale. L'obiettivo è quello di valutare la portata e la direzione in cui agisce il lavoro consiliare sia in Aula che in Commissione, per fornire indicazioni utili a meglio comprendere quale sia il ruolo del Consiglio all'interno del processo legislativo.

In definitiva il Rapporto annuale sulla legislazione regionale non vuole essere solo un arido elenco di cifre, tabelle e grafici, ma un importante strumento conoscitivo per calibrare meglio nel futuro l'attività del Legislatore stesso. Esso, inoltre, si propone di rispondere ad un'altra esigenza che è quella di "rendere conto" obiettivamente dell'attività dell'Organo rappresentativo, in vista di un maggior coinvolgimento della società al fine di migliorare i processi decisionali.

Il Rapporto è articolato in otto moduli a loro volta suddivisi in paragrafi.

Il modulo 1 tratta dell'iniziativa legislativa esercitata nell'anno nella sua interezza e quindi anche di quella che non ha concluso il suo iter procedimentale.

Il modulo 2 analizza i dati quantitativi della produzione legislativa.

Il modulo 3 affronta gli aspetti sostanziali e formali della produzione legislativa.

Il modulo 4 è dedicato all'analisi della legge finanziaria regionale 2009 nonché alle politiche di contenimento della spesa pubblica.

Il modulo 5 esamina il riordino normativo e gli strumenti per la qualità della legislazione.

Il modulo 6 è dedicato ai regolamenti regionali.

Il modulo 7 analizza le trasformazioni "fisiche" subite dai testi normativi a seguito di emendamenti introdotti sia in Commissione che in Aula.

Il modulo 8 dà conto del contenzioso costituzionale e quindi sia dei ricorsi governativi che delle pronunce della Corte Costituzionale sulle leggi regionali.

In appendice il Rapporto riporta in ordine progressivo le schede informative su ciascuna delle leggi approvate dal Consiglio regionale nell'anno 2009. Ogni scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge da cui la stessa è scaturita; gli obiettivi di ogni singola legge al fine di agevolare la eventuale e successiva fase di monitoraggio sull'attuazione della legge medesima; gli eventuali emendamenti introdotti nel corso del dibattito in Aula; in caso di rilievo governativo, sono riportati gli estremi degli articoli oggetto dell'impugnativa e, in caso di pronuncia, una sintesi della sentenza o dell'ordinanza della Corte Costituzionale.

Tutti i Rapporti, a partire dall'anno 2000, sono consultabili sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo:

<http://consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>

L'Aquila, maggio 2010

NOTA DI SINTESI

INTRODUZIONE: TENDENZE GENERALI DELLA LEGISLAZIONE

➤ L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'anno 2009 ha visto un' abbondante iniziativa legislativa con una netta prevalenza di quella consiliare rispetto a quella della Giunta regionale, con un notevole squilibrio quindi fra gli attori istituzionali. Si è verificata una bassa capacità di conversione in legge pari al **37%** rispetto al totale dei progetti di legge presentati con una conseguente prevalenza degli atti giacenti presso le Commissioni consiliari. E' stata verificata una ridotta entità di progetti di legge presentati e successivamente ritirati. L'iniziativa legislativa della Giunta ha visto un maggior tasso di conversione in legge dei progetti di legge presentati. La partecipazione per gruppi consiliari all'iniziativa legislativa è direttamente proporzionale alla consistenza numerica del gruppo stesso; al contrario l'entità dell'iniziativa media per consigliere è inversamente proporzionale alla consistenza numerica del gruppo interessato. L'iniziativa di Giunta si esercita attraverso progetti di legge più corposi e strutturati a livello di articoli e commi rispetto a quella consiliare. L'iniziativa legislativa giunge a coprire l'intero ventaglio delle materie possibili con una prevalente attenzione per i "Servizi alle persone e alla comunità" e il "Territorio ambiente e infrastrutture".

➤ LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La legislazione regionale per il 2009 si concentra soprattutto in numerose leggi di piccole dimensioni (**n.20** pari al **62,5%**) con un testo normativo che conta fino a **5.000** caratteri; è molto più modesto invece il numero di leggi dal contenuto poderoso (**n.3** pari al **9,3%**) con un testo normativo che conta oltre **20.000** caratteri. L'apporto alla produzione normativa da parte della Giunta è preponderante rispetto a quello consiliare secondo tutti gli indicatori quantitativi, dal meno dettagliato (articoli) a quello più dettagliato (caratteri). L'incidenza dell'iniziativa mista Giunta-Consiglio è meno ampia di quella della Giunta ma più estesa rispetto a quella esclusivamente consiliare, avuto riguardo agli indicatori dimensionali più dettagliati. Si riscontra un'alta percentuale di conversione dei progetti di legge presentati dal gruppo di maggioranza del PdL pari al **50%**; si può notare altresì la bassa percentuale di conversione dei progetti di legge presentati dai gruppi di minoranza.

➤ LE LEGGI PIÙ IMPORTANTI

Le leggi di settore più rilevanti dell'anno 2009 possono così di seguito essere evidenziate:

- **per il riordino normativo di interi settori** uno dei primissimi temi ad essere affrontato dal Legislatore regionale con la L.R. 4/2009 è stato quello del **riordino degli Enti regionali** finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione degli Enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, delle aziende nonché delle società controllate e partecipate.
- **successivamente al tragico sisma del 6 aprile**, il Consiglio regionale è stato impegnato a fronteggiare l'emergenza già con la legge finanziaria (L.R. 6/2009) che è approdata in Aula pochissimi giorni dopo l'evento e si apre con un capo contenente disposizioni urgenti conseguenti al sisma; seguono altre leggi dettate dalla necessità di far fronte all'emergenza post-terremoto: la L.R. 9/2009 che contiene disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree dell'aquilano colpite dall'evento sismico, la L.R. 15/2009 che contiene essenzialmente interventi volti a fronteggiare l'emergenza terremoto in materia di trasporto pubblico locale, la L.R. 18/2009 che reca interventi sempre in materia di trasporto pubblico locale, in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma.

- **per la novità della materia disciplinata** in primo luogo va ricordata la L.R. 11/2009 recante “Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”, segue la poi la L.R. 16/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” volta al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente, dei beni storici, culturali, paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio; quindi la L.R. 22/2009 che disciplina la partecipazione regionale al procedimento di formazione della normativa comunitaria e le procedure di attuazione degli obblighi comunitari definendo, a tal fine, i rapporti tra legislativo ed esecutivo; la nuova legge organica in materia di artigianato: la L.R. 23/2009, che, dopo ben tredici anni dall'entrata in vigore della vecchia normativa in materia, finalmente interviene a dare risposte alle mutate esigenze del comparto; infine la L.R. 30/2009 che introduce per la prima volta nel sistema normativo regionale una disciplina organica delle tre tipologie di apprendistato previste dal D. Lgs. 276/2003 e precisamente l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

➤ **GLI EMENDAMENTI APPROVATI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

L'attività emendativa delle Commissioni consiliari sui progetti di legge esaminati ha prodotto complessivamente un aumento della dimensione “fisica” dei testi in termini di articoli, commi e caratteri. La maggioranza consiliare ha svolto un ruolo rilevante nella presentazione degli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso le Commissioni consiliari. Solo nel caso di una legge gli emendamenti in Commissione hanno introdotto norme c.d. “intruse” rispetto alla materia oggetto del testo normativo proposto.

➤ **GLI EMENDAMENTI APPROVATI IN AULA**

Anche l'attività emendativa dell'Aula consiliare sui progetti di legge esaminati ha prodotto complessivamente un aumento della dimensione “fisica” dei testi in termini di articoli, commi e caratteri. La maggioranza e la minoranza consiliare congiuntamente hanno svolto un ruolo rilevante nella presentazione degli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso l'Aula consiliare. In tre leggi gli emendamenti hanno introdotto norme c.d. “intruse” rispetto alla materia oggetto del testo normativo proposto.

I DATI QUANTITATIVI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

➤ **L'INIZIATIVA LEGISLATIVA**

Il totale dei progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2009 è pari a **n.105** di cui **n.26** di iniziativa dell'Esecutivo e **n.79** di iniziativa consiliare. Rispetto all'iniziativa consiliare si è riscontrata una notevole prevalenza dell'iniziativa dei Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza con ben **n.52** progetti di legge a fronte di **n.25** progetti di legge di iniziativa della coalizione di maggioranza. **N.2** progetti di legge sono di iniziativa trasversale dal momento che i consiglieri firmatari appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.

Quanto alla dimensione fisica dell'iniziativa legislativa, si è osservata una maggiore consistenza dei progetti di legge presentati dall'Esecutivo che risultano mediamente costituiti da **19,7** articoli e **55** commi, a fronte di quelli di iniziativa consiliare mediamente strutturati in **9,9** articoli e **38,3** commi.

In tutti i macrosettori d'intervento si è registrata una netta prevalenza dell'iniziativa legislativa consiliare ad eccezione del macrosettore “Finanza regionale” che vede la prevalenza dell'iniziativa di Giunta.

I macrosettori “Servizi alle persone e alla comunità” e “Territorio ambiente e infrastrutture” hanno visto il maggior numero di iniziative legislative rispettivamente con **n.29** e **n.27** proposte di legge. Per quanto riguarda la distribuzione dei progetti di legge per Commissione competente, la Seconda Commissione è quella che ha registrato il maggior numero di progetti assegnati (**32**), il maggior numero di progetti approvati (**11**) e il maggior numero di progetti giacenti (**21**).

➤ **LE LEGGI**

Nell’anno 2009 sono state approvate **n.32** leggi. Per quanto riguarda la dimensione di tali leggi esse contano in totale **335** articoli, **824** commi e **303.613** caratteri. Delle **32** leggi, **n.13** pari al **41%**, sono di iniziativa della Giunta regionale, **n.16** pari al **50%** sono di iniziativa consiliare mentre **n.3** leggi pari al **9%** sono di iniziativa mista.

Delle **n.16** leggi di iniziativa consiliare **n.13** sono di iniziativa della maggioranza, **n.1** di iniziativa della minoranza e **n.2** hanno visto un’iniziativa trasversale maggioranza-minoranza.

Le **13** leggi di iniziativa della Giunta hanno una consistenza media di **12,9** articoli, **30,6** commi e **12.573,2** caratteri, mentre le **16** leggi di iniziativa consiliare hanno una consistenza media di **5,5** articoli, **9,6** commi e **3460,9** caratteri; le **3** leggi di iniziativa mista hanno una consistenza media di **27,6** articoli, **90,3** commi e **28.262** caratteri.

Nel 2009 il **53,8%** del volume complessivo della legislazione misurato in termini di caratteri è di iniziativa della Giunta regionale, a fronte di un **18,2%** di iniziativa consiliare e di un **27,9%** di iniziativa mista.

La durata media del procedimento di formazione delle leggi regionali nell’anno 2009 è pari a **56,5** giorni.

I DATI SOSTANZIALI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

➤ **LE MATERIE D’INTERVENTO**

Il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di intervento legislativo è quello della “Finanza regionale”; con **n.9** leggi su **32 (27%)**.

E’ stata riscontrata una totale assenza di iniziative dell’Esecutivo nel macrosettore “ordinamento istituzionale” e, dall’altro, una netta prevalenza di iniziative della Giunta regionale nel macrosettore “finanza regionale”. D’altro canto, per una corretta quantificazione di quest’ultimo fenomeno, va tenuto in considerazione che alcune delle iniziative della Giunta sono “vincolate” quali il bilancio e la legge finanziaria che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare (cfr. gli articoli 62 e 63 dello Statuto regionale).

La Commissione consiliare che ha licenziato il maggior numero di leggi (**n.10**) è stata la Prima competente in materia di “Bilancio e Affari Generali”.

La suddivisione delle **32** leggi relative all’anno 2009 in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie “concorrente” e “residuale” ha evidenziato che **n.24** leggi riguardano la potestà legislativa “concorrente” (art. 117, comma terzo, Cost.) mentre **n.8** leggi possono essere qualificate come espressione della potestà legislativa “residuale” regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

➤ **TIPOLOGIA E TECNICA REDAZIONALE**

L’analisi delle leggi suddivise per tipologia ha evidenziato che **n.2** leggi sono leggi istituzionali, **n.7** sono leggi di settore, **n.1** è una legge intersettoriale, **n.18** leggi sono di manutenzione, **n.4** leggi sono di bilancio.

Dal punto di vista della tecnica redazionale utilizzata, le leggi regionali dell’anno 2009 possono suddividersi in **n.19** leggi classificabili con la tecnica della “novella” e **n.13** leggi classificabili come “nuovo testo”.

➤ **RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE**

Nel corso dell'anno 2009, la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione, è stata effettuata da **n.4** leggi regionali di settore che hanno disposto la contestuale abrogazione espressa di **n.5** leggi regionali previgenti.

Nella logica della semplificazione normativa va ad inquadrarsi la consuetudine di demandare a successivi atti dell'Esecutivo ampia parte della disciplina attuativa di leggi regionali. Nel 2009 **n.6** leggi regionali prevedono l'adozione da parte della Giunta di ben **70** atti attuativi.

➤ **I DATI RELATIVI ALLE TRASFORMAZIONI "FISICHE" DEI TESTI IN COMMISSIONE**

Delle **32** leggi approvate nell'anno 2009, **19** hanno subito emendamenti in Commissione per una percentuale pari al **59,3%**. Di queste, **11** sono di iniziativa consiliare, **7** di Giunta e **una** mista. Gli emendamenti in Commissione hanno prodotto complessivamente **un incremento** del volume dei testi proposti in termini di **articoli (+13)**, **commi (+4)** e **caratteri (+4978)**.

Inoltre, per quanto riguarda la cd "portata" della variazione, si è rilevato che il **37%** delle leggi emendate in Commissione (**n.7**) ha visto una modifica fino al **10%** dei caratteri del testo presentato; il **53%** delle leggi emendate (**n.10**) ha subito una modifica più sensibile (**dal 10,1% al 50%**) dei caratteri della proposta. Due leggi hanno subito modifiche rilevanti dei caratteri poiché superiori al **50,1%** di quelli del testo iniziale.

Per quanto riguarda l'omogeneità della materia delle disposizioni introdotte con emendamenti in Commissione rispetto a quella del testo proposto, solo la l.r. 6/2009 (*Legge finanziaria regionale 2009*) ha visto l'introduzione di **n.7** "norme intruse".

Il 44% delle leggi emendate in Commissione ha visto quali soggetti emendatori i Consiglieri di maggioranza, mentre il 16% quelli di minoranza; il 44% delle leggi emendate in Commissione invece, ha visto congiuntamente la maggioranza e la minoranza quali soggetti emendatori.

➤ **I DATI RELATIVI ALLE TRASFORMAZIONI "FISICHE" DEI TESTI IN AULA**

Nell'anno 2009 sono state approvate **32 leggi** delle quali **21** hanno subito emendamenti in Aula per una percentuale pari al **65,6%**. Di queste, **12** sono di iniziativa consiliare, **8** di Giunta e **una** mista. Gli emendamenti in Aula hanno prodotto complessivamente **un incremento** del volume dei testi proposti in termini di **articoli (+24)**, **commi (+53)** e **caratteri (+19.260)**.

Inoltre, per quanto riguarda la cd "portata" della variazione, si è rilevato che il **47%** delle leggi emendate in Aula (**n.10**) ha visto una modifica fino al **10%** dei caratteri del testo presentato; il **33%** delle leggi emendate (**n.7**) ha subito una modifica più sensibile (**dal 10,1% al 50%**) dei caratteri della proposta; **2** leggi hanno subito modifiche rilevanti dei caratteri poiché superiori al **50,1%** di quelli del testo iniziale, mentre altre **2** leggi hanno subito modifiche dei caratteri superiori al **100%**.

Per quanto riguarda l'omogeneità della materia delle disposizioni introdotte con emendamenti in Aula rispetto a quella del testo licenziato dalla Commissione, tre leggi e cioè la l.r. 2/2009 (*Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa*), la l.r. 9/2009 (*Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007*) e la l.r. 31/2009 (*Modifiche alla finanziaria 2009*) hanno visto l'introduzione di **n.9** norme intruse.

Il **71%** delle leggi emendate in Aula ha visto quali soggetti emendatori i Consiglieri di maggioranza e minoranza congiuntamente, il **24%** invece, ha visto la sola maggioranza quale soggetto emendatore, mentre una sola legge viene emendata dalla sola minoranza.

➤ **IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

Nell'anno 2009 il Governo ha impugnato in via principale **4** leggi delle 32 che sono state in totale approvate per una percentuale pari al 12,5%. Precisamente si tratta delle seguenti leggi regionali: L.R. 4/2009 (*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*), L.R. 19/2009

(Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), L.R. 30/2009 (Disciplina dell’apprendistato), L.R. 32/2009 “Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)”.

Per una di queste, la L.R. 4/2009, il Consiglio dei Ministri ha successivamente rinunciato all’impugnativa in quanto la Regione con la L.R. 12/2009 (*Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile*) ha recepito i rilievi formulati dal Governo.

Nell’anno 2009 la Corte Costituzionale si è pronunciata con una sentenza ed una ordinanza in merito a due pregressi ricorsi presentati dal Governo avverso leggi regionali. Si tratta della **sentenza n.9/2009** che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della L.R. 25 ottobre 2007, n.35 (*Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria*) e dell’**ordinanza n.153/2009** che dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli articoli 3 comma 1 lettere j) e m), 52 comma1, 53 comma 1 e 55 commi 4 e 5 della L.R. 19 dicembre 2007, n.45 (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*).

MODULO 1 L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

Sommario: 1.1 Introduzione – 1.2 L'iniziativa legislativa per soggetto proponente – 1.3 L'iniziativa legislativa consiliare - 1.4 La dimensione fisica dell'iniziativa legislativa – 1.5 La distribuzione dei progetti di legge per settori di intervento – 1.6 La distribuzione dei progetti di legge per Commissione competente

1.1 Introduzione

L'articolazione di questa parte del Rapporto si incentra, per l'anno 2009, su un insieme di tematiche non del tutto coincidenti con quelle solitamente trattate. E' stato infatti deciso di svolgere in altri moduli l'analisi della produzione legislativa che ha concluso il suo *iter* procedimentale con l'approvazione nell'Aula consiliare, per poter dedicare così nuove energie all'investigazione di altre caratteristiche del procedimento legislativo.

Pertanto, il presente modulo analizza tutta l'iniziativa legislativa esercitata nel corso dell'anno 2009, anche quella cioè che non ha visto la conclusione del suo *iter* procedimentale ma è rimasta ferma all'esame delle competenti Commissioni consiliari.

Ogni progetto di legge è stato analizzato per soggetto proponente, gruppo consiliare di appartenenza, dimensione fisica del testo in termini di articoli e commi, materia d'intervento e Commissione competente.

1.2 L'iniziativa legislativa per soggetto proponente

Il totale dei progetti di legge presentati nell'anno 2009 è pari a **n.105** di cui **n.26** di iniziativa della Giunta regionale e **n.79** di iniziativa consiliare. I dati illustrano un potere di iniziativa legislativa esercitato in maniera estensiva, come si evince dall'alto numero delle proposte di legge presentate dai soggetti titolari dell'iniziativa rispetto a quelle approvate (**105** proposte contro **32** leggi).


Pertanto, a prescindere dal soggetto proponente, nell'anno 2009, solo il **30,4%** delle proposte di legge presentate in Consiglio vengono approvate dall'Aula.

Il valore totale di **n.105** proposte di legge relative all'anno 2009 corrisponde ad un tasso medio mensile di **8,7** proposte per mese. Le **n.26** iniziative legislative della Giunta regionale vedono un tasso medio mensile di presentazione pari a **2,1**, mentre le **n.79** iniziative consiliari si attestano su un tasso di **6,5**.

L'iniziativa legislativa relativa all'anno 2009 vede il predominio degli attori interni: praticamente solo la Giunta e i Consiglieri sono stati attivi nella presentazione di proposte di legge. Infatti, nel corso dell'anno, non si è rilevata alcuna proposta di legge proveniente dai soggetti esterni all'ordinamento regionale previsti dall'articolo 31 dello Statuto¹.

Il grafico che segue illustra le proposte di legge dell'anno 2009 suddivise per soggetto proponente.


¹ Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale l'iniziativa legislativa appartiene oltre che a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale, anche ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.



Per analizzare la dinamica temporale di presentazione delle proposte di legge, le stesse sono state suddivise per mese di presentazione. Si è evidenziata una forte differenza fra Giunta e Consiglieri per quanto riguarda il numero delle proposte di legge presentate con una netta prevalenza delle iniziative consiliari ad eccezione del mese di aprile che, a causa del disastroso sisma, vede solo la presentazione di tre iniziative legislative di Giunta.

La tabella e il grafico che seguono illustrano rispettivamente la suddivisione per mese e per soggetto proponente delle iniziative legislative relative all'anno 2009 e il relativo andamento temporale.

	Giunta	Consiglieri	Totale
Gennaio	0	2	2
Febbraio	0	6	6
Marzo	2	13	15
Aprile	3	0	3
Maggio	2	2	4
Giugno	0	7	7
Luglio	4	13	17
Agosto	0	0	0
Settembre	4	9	13
Ottobre	2	11	13
Novembre	3	14	17
Dicembre	6	2	8



Per quanto riguarda lo stato dell'arte alla fine del 2009, occorre rifarsi ai dati riassuntivi raccolti nella tabella che segue la quale dà conto della ripartizione dell'iniziativa legislativa e dei suoi esiti nel corso dell'anno relativamente alle 105 proposte di legge presentate dalla Giunta e dai Consiglieri.

Esito	Giunta		Consiglieri		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Presentate	26	25	79	75	105	100
Approvate	16	50	16	50	32	100
Confluite	0	0	8	100	8	100
Giacenti	10	16	50	83	60	100
Ritirate	0	0	5	100	5	100


Nelle colonne sotto la sigla "N." si riporta il numero assoluto delle proposte di legge; sotto la sigla "%" il loro valore in percentuale sui totali di riga.

I dati di sintesi concernenti il volume, la distribuzione e gli esiti dell'iniziativa dell'anno 2009 riportati nella tabella possono essere così riassunti:

- **Prevalenza dell'iniziativa legislativa consiliare** con 79 proposte di legge contro le 26 della Giunta.
- **Capacità di conversione pari al 38% rispetto al totale dei progetti di legge presentati.** Si osserva che rispetto ai **105** progetti di legge in totale presentati, **32** risultano essere stati approvati; a questi vanno comunque sommati gli **8** progetti di legge di iniziativa consiliare confluiti in **n.5** leggi².

² Precisamente si tratta della L.R. 19 agosto 2009, n.16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) scaturita dal p. di l. 52/2009 di iniziativa della Giunta regionale nel quale sono confluiti i progetti di legge 17/2009 e 51/2009 di iniziativa consiliare; della L.R. 30 ottobre 2009, n.23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) scaturita dal p. di l. 43/2009 di iniziativa della Giunta regionale nel quale è confluito il p. di l. 24/2009 di iniziativa consiliare; della L.R. 20 novembre 2009, n.27 (Integrazione alla L.R. 31.7.2007, n.32 recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") scaturita dal p. di l. 89/2009 di iniziativa consiliare nel quale è confluito il p. di l. 84/2009 anch'esso di iniziativa consiliare, della L.R. 18 dicembre 2009, n.32 "Modifiche alla L.R.

- **Prevalenza degli atti giacenti** presso le competenti Commissioni consiliari pari a **n.60** e quindi al **57%** rispetto al totale di quelli presentati. Scorporando dai **n.60** progetti di legge giacenti presso le Commissioni i **n.10** di iniziativa della Giunta regionale, si è osservato che dei **50** progetti di iniziativa consiliare ben **41** sono di iniziativa della minoranza, mentre solo **9** appartengono alla maggioranza.
- **Ridotta entità di progetti di legge presentati e successivamente ritirati** pari a **n.5**, per una percentuale del **5%** sul totale.
- **Squilibrio del tasso di successo.** E' evidente la maggiore probabilità di approvazione delle proposte di Giunta: si osserva infatti che delle **26** proposte di legge presentate dall'Esecutivo ben **16** risultano approvate pari al **61,5%**³, mentre delle **79** proposte di legge presentate dai Consiglieri, solo **24** sono andate a buon fine per una percentuale del **30,3%**.



A conclusione dell'analisi dell'iniziativa legislativa relativa all'anno 2009, si può delineare uno scenario costituito da alcuni elementi forti quali:

a) un'abbondante iniziativa legislativa; b) un sovraccarico di atti giacenti; c) una bassa percentuale di conversione; d) uno squilibrio fra gli attori istituzionali.

1.3 L'iniziativa legislativa consiliare

La IX Legislatura che ha preso avvio all'inizio dell'anno 2009 ha visto la costituzione all'interno del Consiglio regionale di **n.9** gruppi consiliari e precisamente: Popolo della libertà, Partito democratico, Italia dei valori, Unione di centro, Comunisti italiani, Sinistra Verdi-SD, Movimento per le Autonomie Abruzzo, Rifondazione comunista e Rialzati Abruzzo.


10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)" scaturita dal p. di l. 99/2009 di iniziativa della Giunta regionale nel quale sono confluiti i progetti di legge 80, 88 e 104 del 2009 tutti di iniziativa consiliare; della L.R. 9 gennaio 2010, n.1 (Legge finanziaria regionale 2010) scaturita dal p. di l. 101/2009 nel quale è confluito il p. di l. 19/2009 di iniziativa consiliare.

³ Per valutare correttamente il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva nel periodo di riferimento non si può tralasciare che delle n.16 leggi di iniziativa della Giunta, ben 6 sono ad iniziativa vincolata come ad esempio la legge finanziaria, la legge di bilancio ecc. che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare.

In questo paragrafo viene prestata attenzione all'iniziativa legislativa di origine consiliare ed in particolare alle dinamiche politiche da cui questa scaturisce. Si è pertanto proceduto, per ogni progetto di legge di iniziativa consiliare, all'individuazione dell'appartenenza politica dei Consiglieri firmatari.

Dei **n.79** progetti di iniziativa consiliare **n.25** sono di iniziativa della maggioranza, **n.52** sono di iniziativa della minoranza e **n.2** sono di iniziativa trasversale dal momento che i consiglieri firmatari appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.

Il grafico che segue rappresenta la ripartizione tra maggioranza, opposizioni ed aggregazioni trasversali dell'iniziativa legislativa consiliare.



Si evidenzia il maggior peso dell'iniziativa consiliare di minoranza (**65%**) rispetto a quello della maggioranza (**32%**).

La tabella che segue illustra, invece, la distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare in base al gruppo o ai gruppi di appartenenza dei firmatari.

Gruppi consiliari		N. p. di l. presentati
	Popolo della libertà	24
	Partito democratico	21
	Italia dei valori	8
	Unione di centro	6
	Comunisti italiani	9
	La Sinistra, Verdi - SD	4
	PdL – MpA – UdC – PD	1
	IdV – PD - Comunisti italiani – Rifondazione comunista	1
	Rifondazione comunista - Comunisti italiani	3
	PdL - MpA	1
	MpA - UdC	1

La tabella evidenzia che la partecipazione per gruppo all’iniziativa legislativa è sintonica con la consistenza numerica del gruppo stesso; infatti, almeno per le prime due posizioni, le due graduatorie collimano perfettamente: PdL e PD sono ad un tempo i gruppi più numerosi ed anche quelli più attivi nell’iniziativa. Quel che occorre notare è, casomai, la differente proporzionalità di

questo contributo in rapporto alla grandezza dei gruppi interessati: le **24** proposte di legge presentate dal solo gruppo del PdL composto da **n.25** Consiglieri corrispondono ad una media annua di **n.0,96** proposte per Consigliere, mentre le **n.21** proposte di legge presentate dal solo gruppo del PD composto da **n.7** Consiglieri corrispondono ad una media annua di **n.3** proposte per Consigliere. A loro volta, i gruppi consiliari più piccoli intervengono nell'iniziativa legislativa con un tasso di proposta notevolmente più alto rispetto alla loro consistenza numerica: ad esempio il mono-gruppo dei Comunisti italiani può vantare da solo un dato pari a **n.9** proposte di legge per Consigliere e quindi tre volte più alto di quello del PD.

Si può altresì notare che alcuni gruppi partecipano all'iniziativa legislativa congiuntamente ad altri gruppi e sono del tutto estranei alla presentazione di proposte di legge come unici firmatari come i gruppi politici MpA e Rifondazione comunista. Inoltre, si segnala l'assenza di iniziative legislative da parte del gruppo consiliare Rialzati Abruzzo.

Infine, si segnala **una** sola proposta di legge trasversale che vede tra i proponenti gruppi di maggioranza e di minoranza.

Da ultimo si rileva che i gruppi di minoranza più numerosi (PD e IdV) dimostrano una tendenza più marcata a firmare compatti i progetti di legge: ciò accade infatti **9** volte per il PD e **7** volte per l'IdV. Al contrario il gruppo consiliare di maggioranza del PdL solitamente esercita l'iniziativa legislativa attraverso singoli Consiglieri.

1.4 La dimensione fisica dell'iniziativa dell'iniziativa legislativa

L'analisi dei progetti di legge presentati nell'anno 2009 è stata ulteriormente approfondita con la quantificazione degli stessi in termini di articoli e commi a seconda del soggetto proponente.

La tabella che segue illustra i dati numerici risultanti da tale analisi.

	N. p. di l. presentati	N. totale articoli	N. totale commi	N. medio articoli per p. di l.	N. medio commi per p. di l.	N. medio commi per articolo
Giunta	26	513	1432	19,7	55	2,7
Consiglieri	79	788	2242	9,9	28,3	2,8

La tabella evidenzia che l'iniziativa consiliare è numericamente superiore a quella della Giunta anche in termini sia di articoli che di commi in cui i progetti di legge presentati si strutturano. Però si può notare che le iniziative di Giunta differiscono quanto ad ampiezza dei testi legislativi proposti da quelle di Consiglio. Infatti, un progetto di legge presentato dall'Esecutivo risulta mediamente costituito da **19,7** articoli e **55** commi, a fronte di un progetto di iniziativa consiliare strutturato mediamente in **9,9** articoli e **38,3** commi.

Si può quindi dedurre che l'iniziativa di Giunta si esercita attraverso progetti di legge più corposi e strutturati rispetto a quella consiliare: ciò probabilmente può trovare una spiegazione nel fatto che l'Esecutivo esercita il suo potere di iniziativa nella presentazione, prevalentemente, di leggi di settore che, in quanto caratterizzate da un più alto livello di tecnicità, determinano una maggiore articolazione e complessità del testo stesso.

1.5 La distribuzione dei progetti di legge per settori di intervento

La distribuzione dei progetti di legge complessivamente presentati nel corso dell'anno 2009 pari a **n.105** secondo i macrosettori d'intervento è evidenziata nella tabella che segue.

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIERI	TOTALE MATERIE	TOTALE MACROSETTORI
Ordinamento Istituzionale	Rapporti con l'UE	1	1	2	15
	Organi regionali		3	3	
	Amministrazione e personale	1	3	4	
	Enti locali		2	2	
	Enti regionali		4	4	
Sviluppo economico e attività produttive	Commercio	3	3	6	21
	Artigianato	1	1	2	
	Turismo		1	1	
	Professioni		1	1	
	Agricoltura e foreste		6	6	
	Caccia		1	1	
	Attività produttive	1		1	
	Energia		3	3	
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	3	13	16	27
	Risorse idriche	1		1	
	Ambiente	2	5	7	
	Trasporti	1	2	3	
Servizi alle persone e alla comunità	Tutela della salute	1	14	15	29
	Servizi sociali	1	10	11	
	Formazione professionale	1	1	2	
	Lavoro		1	1	
Finanza regionale	Bilancio	9	4	13	13

La tabella permette di individuare per macrosettore e materia i soggetti proponenti l'iniziativa legislativa.

Appare interessante analizzare i settori d'intervento normativi dal punto di vista del soggetto istituzionale che ha esercitato il potere di iniziativa legislativa.

Nel macrosettore "**Ordinamento Istituzionale**" si può osservare la prevalenza delle iniziative consiliari con **n.13** progetti di legge a fronte di **n. 2** di iniziativa dell'Esecutivo.


Nel macrosettore "**Sviluppo economico e attività produttive**" si hanno **n.16** progetti di legge d'iniziativa consiliare a fronte di **n.5** di iniziativa dell'Esecutivo.

Nel macrosettore "**Territorio ambiente e infrastrutture**" si hanno **n.20** progetti di legge d'iniziativa consiliare a fronte di **n.7** di iniziativa dell'Esecutivo.

Nel macrosettore "**Servizi alle persone e alla comunità**" si hanno **n.26** progetti di legge d'iniziativa consiliare a fronte di **n.3** progetti di legge d'iniziativa dell'Esecutivo.


Nel macrosettore della "**Finanza regionale**" si registrano, in controtendenza rispetto ai precedenti, **n.9** progetti di legge d'iniziativa dell'Esecutivo a fronte di **n.4** progetti di legge d'iniziativa consiliare.

Il grafico che segue proietta i dati sopra elaborati.



E' evidente come i "Servizi alle persone e alla comunità" e il "Territorio ambiente e infrastrutture" sono i macrosettori che hanno visto il maggior numero di iniziative legislative rispettivamente con **n.29** e **n.27** proposte di legge.

Il grafico che segue rileva la distribuzione percentuale per macrosettori d'intervento di tutti i progetti di legge presentati nell'anno 2009.



L'iniziativa legislativa ha coperto, pertanto, l'intero ventaglio delle materie possibili. Si rileva che le materie maggiormente interessate dall'iniziativa legislativa sono state:

- “Territorio e urbanistica” con **n.16** proposte di legge
- “Tutela della salute” con **n.15** proposte di legge
- “Bilancio” con **n.13** proposte di legge
- “Servizi sociali” con **n.11** proposte di legge.

La Giunta regionale nel corso del 2009 ha presentato proposte di legge in **n.13** materie, i Consiglieri in **n.20** materie coprendo quasi tutti i possibili settori d'intervento con una particolare attenzione alla “Tutela della salute” con **n.14** proposte di legge, seguita da “Territorio e urbanistica” con **n.13** proposte di legge. La Giunta regionale, invece, ha concentrato la sua iniziativa legislativa essenzialmente in materia di “Bilancio” con **n.9** progetti di legge, seguita da “Commercio” e “Territorio e urbanistica” con **n.3** interventi per ciascuna delle due materie.

A conclusione si può affermare che l'iniziativa legislativa giunge a coprire l'intero ventaglio delle materie possibili con una prevalente attenzione per i “Servizi alle persone e alla comunità” e il “Territorio ambiente e infrastrutture”.

1.6 La distribuzione dei progetti di legge per Commissione competente


L'analisi dei progetti di legge presentati nel corso del 2009 si conclude con l'indicazione, per ciascuna delle Commissioni consiliari, dei progetti di legge assegnati per competenza, specificandone poi l'esito a seconda che essi siano stati licenziati o confluiti in legge piuttosto che ritirati dal proponente o ancora giacenti presso la Commissione in attesa che si definisca il loro iter procedimentale.

La tabella che segue proietta tali dati.


COMMISSIONI COMPETENTI	N. PROGETTI ASSEGNATI	N. PROGETTI APPROVATI e CONFLUITI	N. PROGETTI RITIRATI	N. PROGETTI GIACENTI
Prima	15	10		5
Seconda	32	11		21
Terza	7	1		6
Quarta	24	8	5	11
Quinta	26	7		19
Sesta	1	1		0

Si evidenzia che la Seconda Commissione è quella che ha avuto il maggior numero di progetti assegnati (**32**), il maggior numero di progetti licenziati (**11**) e il maggior numero di progetti giacenti (**21**).

Il grafico che segue illustra l'assegnazione in percentuale dei progetti di legge alle Commissioni competenti per materia.



Il grafico che segue illustra l'esito dei progetti di legge assegnati alle Commissioni competenti a seconda che gli stessi siano stati licenziati (o comunque confluiti) in legge, ritirati o risultino ancora giacenti presso la Commissione stessa.




MODULO 2

I DATI QUANTITATIVI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

Sommario: 2.1 Premessa: lo stato della legislazione regionale dal 1972 ad oggi - 2.2 Il numero e la dimensione delle leggi regionali – 2.3 L’iniziativa legislativa – 2.4 La dimensione fisica delle leggi per soggetto proponente - 2.5 La durata dell’*iter* legislativo

2.1 Premessa: lo stato della legislazione regionale dal 1972 ad oggi

Appare interessante fornire, con il grafico che segue, una ricostruzione storica del numero di leggi approvate dalla Regione Abruzzo a partire dal 1972, anno d’inizio dell’esercizio delle funzioni legislative regionali, al 31 dicembre 2009.



Il grafico evidenzia una crescita tendenzialmente costante della produzione normativa annuale a partire dal 1972 fino al 1998 anno di massima produzione normativa con **n.165** leggi; successivamente si osserva un rilevante crollo della stessa con il minimo raggiunto nell’anno 2008 con n.17 leggi⁴.

Tale progressiva riduzione del numero di leggi prodotte, va sicuramente letta in senso positivo, in un’epoca, quale quella attuale, in cui è stata avvertita l’esigenza a tutti i livelli di governo, *in primis* statale, ma anche regionale, di porre rimedio al fenomeno dell’inflazione normativa e del caos legislativo: si consideri infatti, che il *corpus* normativo regionale vigente al 31.12.2009 è presumibilmente⁵ stimato in **n.2764** leggi⁶.

In tale ambito, è sicuramente apprezzabile la tendenza a produrre meno leggi rispetto al passato, indice di una acquisita consapevolezza da parte del Legislatore regionale della consistenza del

⁴ La scarsa produzione normativa dell’anno 2008 va letta alla luce delle note vicende giudiziarie che hanno portato, in data 17 luglio 2008, alle dimissioni del Presidente della Giunta con contestuale scioglimento del Consiglio regionale che, dalla stessa data, è entrato in regime di *prorogatio* ai sensi dell’art.86, comma 3 dello Statuto regionale.


⁵ Sul dato numerico delle leggi effettivamente vigenti persiste un inevitabile margine di incertezza dovuto sia all’impossibilità di controllare le abrogazioni tacite sia, a volte, alla poco chiara formulazione delle abrogazioni stesse che rendono incerta la ricostruzione sistematica della disciplina vigente in una determinata materia.

⁶ Tale dato si ricava sottraendo dal numero complessivo delle leggi prodotte dal 1972 al 2009 cioè 3178, il numero delle leggi abrogate espressamente nel medesimo periodo, pari a 414.

corpus normativo esistente; infatti, per riformare, non sempre occorre legiferare, anzi spesso è vero il contrario poiché meno leggi si fanno, più si semplifica la vita dei cittadini e delle imprese.

Tale tendenza corrisponde presumibilmente alla volontà del Legislatore di razionalizzare il *corpus* normativo regionale e si collega al fenomeno sempre più frequente della “delegificazione”, che consiste nel rinvio legislativo a successivi atti di Giunta o di Consiglio destinati a disciplinare nel dettaglio la materia oggetto della legge.

Il grafico che segue riporta il dato relativo alla produzione legislativa aggregata per ciascuna delle otto Legislature.



Appare evidente che l’VIII Legislatura ha visto in assoluto il minor numero di leggi approvate (**n.138**). Tale dato va però letto alla luce delle peculiarità dell’VIII Legislatura che ha avuto una scadenza anticipata, dopo soli tre anni e mezzo, rispetto al termine ordinario di durata pari a cinque anni. Tale particolarità rende di fatto la produzione legislativa dell’VIII Legislatura un *unicum* che non è possibile mettere a confronto, nelle varie grandezze quantitative e sostanziali, con quella delle precedenti Legislature.

2.2 Il numero e la dimensione delle leggi regionali

Nell’anno 2009, anno introduttivo della IX Legislatura, sono state approvate **n.32 leggi**, per una media mensile pari a **n.2,6** leggi.


Le dimensioni delle leggi regionali relative all’anno 2009 espresse in articoli, commi e caratteri sono proiettate nella prima tabella che segue.

INDICATORE DIMENSIONALE	QUANTITA'
Leggi	32
Articoli	335
Commi	824
Caratteri	303.613

E’ stato inoltre calcolato il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono le leggi medesime.

LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITA'
Numero medio articoli per legge	10,4
Numero medio commi per legge	25,7
Numero medio commi per articolo	2,4
Numero medio caratteri per legge	9487,9
Numero medio caratteri per articolo	906,3
Numero medio caratteri per comma	368,4

Al fine di fornire un quadro nazionale della produzione normativa regionale relativa all'anno 2009, il grafico che segue illustra il dato quantitativo del numero di leggi approvate da ciascuna Regione.




Come appare evidente, la Liguria si aggiudica il primato di Regione più “prolifica” dell’anno 2009 con l’approvazione di **n.67** leggi regionali, seguita dalla Toscana con **n.62** leggi.

2.3 L’iniziativa legislativa

Delle **32** leggi promulgate nel periodo di riferimento, **n.13** pari al **40,6%** sono di iniziativa della Giunta regionale e **n.16** pari al **50%**, sono di iniziativa consiliare, mentre **n.3** leggi pari al **9,3%** sono di iniziativa mista.

Il grafico che segue illustra tali dati.













Delle **n.16** leggi di iniziativa consiliare, **n.13** sono di iniziativa della maggioranza, **n.1** di iniziativa della minoranza e **n.2** hanno visto un'iniziativa trasversale maggioranza-minoranza.

La tabella che segue illustra la distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare in base al gruppo politico o ai gruppi di appartenenza dei firmatari del relativo progetto di legge.

Gruppi consiliari		N. iniziative leggi
	Popolo della libertà	12
	Partito democratico	0
	Italia dei valori	0
	Unione di centro	0
	Comunisti italiani	1
	La Sinistra, Verdi - SD	0
	PdL – MpA – UdC – PD	1
	PdL - MpA	1
	MpA - UdC	1

La tabella che segue mette a confronto per ciascun gruppo consiliare o coalizione di gruppi il numero dei progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2009 con quello dei progetti di legge convertiti o comunque confluiti⁷ in legge.

Gruppi consiliari		N. p. di l. presentati	N-% dei p. di l. convertiti/confluiti in legge
	Popolo della libertà	24	12 (50%)
	Partito democratico	21	3 (14,2%)
	Italia dei valori	8	0
	Unione di centro	6	1 (16,6%)
	Comunisti italiani	9	1 (11,1%)
	La Sinistra, Verdi - SD	4	1 (25%)
	PdL – MpA – UdC – PD	1	1
	IdV – PD - Comunisti italiani – Rifondazione comunista	1	1 (100%)
	Rifondazione comunista - Comunisti italiani	3	1 (33,3%)
	PdL - MpA	1	1
	MpA - UdC	1	1

La tabella evidenzia l'alta percentuale di conversione dei progetti di legge presentati dal gruppo di maggioranza del PdL pari al **50%**; si può notare altresì la bassa percentuale di conversione dei progetti di legge presentati dai gruppi di minoranza .

⁷ Per progetti di legge confluiti si intendono qui quelli di iniziativa consiliare che, ai sensi dell'art.59 del Reg. Int. del Consiglio regionale, sono stati calati in un testo base di iniziativa della Giunta regionale e pertanto, hanno originato una legge cd. ad iniziativa mista. Nell'anno 2009 n.3 sono le leggi ad iniziativa mista e precisamente la L.R. 16/2009 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), la L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato) e la L.R. 32/2009 "Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)".

2.4 La dimensione “fisica” delle leggi per soggetto proponente

L’analisi delle leggi per dimensioni “fisiche” non dà certo conto del merito di esse, ma può comunque rappresentare un punto di riflessione.

A tale proposito, per approfondire tale tematica, si è misurato in termini di articoli, commi e caratteri il volume della legislazione approvata nell’anno 2009, suddividendola, però, per soggetto proponente al fine di poter misurare con certezza matematica l’effettiva portata del diverso contributo che i Consiglieri e la Giunta regionale hanno apportato alla produzione legislativa nell’anno di riferimento.

Il numero degli articoli, commi e caratteri è stato suddiviso in cinque scaglioni di ampiezze (riportati nella prima colonna di ciascuna delle tabelle che seguono) i cui singoli valori aumentano a seconda del livello di approfondimento dell’analisi in termini di articoli, commi e caratteri.

Nella prima tabella le leggi regionali dell’anno 2009 sono suddivise per classi di ampiezza del numero degli articoli e per soggetto proponente.

ARTICOLI	GIUNTA	CONSIGLIERI	MISTE	TOTALE	%
Da 1 a 5	5	11	1	17	53,1
Da 6 a 10	4	3	0	7	21,8
Da 11 a 15	1	2	0	3	9,3
Da 16 a 20	0	0	1	1	3,1
Oltre 20	3	0	1	4	12,5
Totale	13	16	3	32	100

La tabella evidenzia che solo **n.3** leggi di iniziativa della Giunta e **n.1** di origine mista contengono oltre 20 articoli, mentre ben **11** leggi di iniziativa consiliare sono composte da non più di **5** articoli. Le restanti **17** leggi si collocano nelle altre tre categorie come si evince dalla tabella.

Nella seconda tabella le leggi regionali dell’anno 2009 sono suddivise per classi di ampiezza del numero di commi e per soggetto proponente.

COMMI	GIUNTA	CONSIGLIERI	MISTE	TOTALE	%
Da 1 a 10	5	11	1	17	53,1
Da 11 a 20	3	3		6	18,7
Da 21 a 30	1	1		2	6,2
Da 31 a 40	1	0		1	3,1
Oltre 40	3	1	2	6	18,7
Totale	13	16	3	32	100

La tabella evidenzia che il fenomeno illustrato per la classificazione in articoli si ripete, in parte, anche nel conteggio del numero dei commi che compongono le leggi e cioè che la classe più frequentata è quella che vede, per il **53,1%** delle leggi, pari a **n.17** il numero più basso di commi cioè quello da 1 a 10. Di queste **17** leggi ben **11** sono di iniziativa consiliare


Nella terza tabella le leggi regionali dell’anno 2009 sono suddivise per classi di ampiezza del numero dei caratteri e per soggetto proponente.

CARATTERI	GIUNTA	CONSIGLIERI	MISTE	TOTALE	%
Fino a 5000	6	13	1	20	62,5
Da 5001 a 10.000	2	2		4	12,5
Da 10.001 a 15.000	2	1		3	9,3
Da 15.001 a 20.000	1	0	1	2	6,2
Oltre 20.000	2	0	1	3	9,3
Totale	13	16	3	32	100

Come ultimo dato di indagine relativo alle dimensioni fisiche delle leggi approvate nel 2009, suddivise per soggetto proponente, le classi di ampiezza in termini di caratteri, danno l'effettiva portata della dimensione quantitativa dell'iniziativa consiliare e di quella della Giunta, dal momento che il carattere è considerato ormai l'unità di misura più attendibile dell'estensione fisica dei testi normativi.

Si può quindi concludere che la legislazione regionale per il 2009 si concentra soprattutto in numerose leggi di piccole dimensioni (n.20 pari al 62,5%) con un testo normativo che conta fino a 5000 caratteri; è molto più modesto invece il numero di leggi dal contenuto poderoso (n.3 pari al 9,3%) con un testo normativo che conta oltre 20.000 caratteri.

Il grafico che segue va ad illustrare la distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero dei caratteri e per soggetto proponente.



L'analisi della dimensione fisica delle leggi regionali relative all'anno 2009 suddivise per soggetto proponente può concludersi con una misurazione del volume complessivo dell'iniziativa legislativa in termini di articoli commi e caratteri.


La tabella che segue illustra tali dati.

INDICATORE DIMENSIONALE	GIUNTA	CONSIGLIERI	MISTA	TOTALE
leggi	13	16	3	32
articoli	168 (50,1%)	84 (25,1%)	83 (24,8%)	335
commi	399 (48,4%)	154 (18,7%)	271 (32,9%)	824
caratteri	163.452 (53,8%)	55.375 (18,2%)	84.786 (27,9%)	303.613

E' stato inoltre calcolato (cfr. la tabella seguente) il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono le leggi suddivise per soggetto proponente.

LIVELLO DIMENSIONALE	GIUNTA	CONSIGLIERI	MISTA
Numero medio articoli per legge	12,9	5,25	27,6
Numero medio commi per legge	30,6	9,6	90,3
Numero medio commi per articolo	2,3	1,8	3,2
Numero medio caratteri per legge	12.573,2	3.460,9	28.262
Numero medio caratteri per articolo	972,9	659,2	1021,5
Numero medio caratteri per comma	409,6	359,5	312,8

Infine, il grafico che segue illustra in percentuale il diverso contributo, in termini di articoli, commi e caratteri, che i soggetti proponenti l'iniziativa legislativa hanno apportato alla produzione legislativa dell'anno 2009.



L'apporto alla produzione normativa da parte della Giunta è preponderante rispetto a quello consiliare secondo tutti gli indicatori quantitativi, dal meno dettagliato (articoli) a quello più dettagliato (caratteri). L'incidenza dell'iniziativa mista è meno ampia di quella della Giunta ma più estesa rispetto a quella esclusivamente consiliare, avuto riguardo agli indicatori dimensionali più dettagliati.

2.5 La durata dell'*iter* legislativo

Un dato di sicuro interesse per valutare le dinamiche ed il rendimento del processo legislativo regionale è quello concernente la durata dell'*iter* delle singole leggi. Il computo della durata dell'*iter* fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente e la data della seduta consiliare nella quale il progetto di legge è stato approvato definitivamente.

La durata media del procedimento di formazione della legge regionale dell'anno 2009 è pari a **n.56,5 giorni**.

La tabella che segue riporta le leggi regionali ripartite in 5 scaglioni sulla base della durata dell'*iter*.

numero delle leggi il cui <i>iter</i> è compreso tra 1 e 30 giorni	18
numero delle leggi il cui <i>iter</i> è compreso tra 31 e 90 giorni	7
numero delle leggi il cui <i>iter</i> è compreso tra 91 e 180 giorni	4
numero delle leggi il cui <i>iter</i> è compreso tra 181 e 360 giorni	3
numero delle leggi il cui <i>iter</i> è stato superiore a 360 giorni	0

MODULO 3
ASPETTI SOSTANZIALI E FORMALI
DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

Sommario: 3.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia – 3.2 I macrosettori di intervento ripartiti per tipo di iniziativa – 3.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente - 3.4 La fonte giuridica della potestà legislativa - 3.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia - 3.6 La tecnica redazionale

3.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia

Per la classificazione delle leggi regionali si è utilizzata, per uniformità di analisi, la stessa classificazione per macrosettore e per materia adottata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati per la redazione del Rapporto annuale sullo stato della legislazione.

Le categorie utilizzate sono le seguenti:

- **ordinamento istituzionale** (organi della Regione; sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; personale e amministrazione; Enti locali e decentramento);
- **sviluppo economico e attività produttive** (industria, turismo, agricoltura e foreste, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale);
- **territorio, ambiente ed infrastrutture** (territorio ed urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; opere pubbliche; trasporti);
- **servizi alle persone ed alla comunità** (tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, lavoro, beni e attività culturali, sport);
- **finanza regionale** (bilancio, tributi).

I dati contenuti nella tabella che segue riportano la suddivisione per macrosettore e materia delle leggi regionali relative all'anno 2009.

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali. L.R. 4 marzo 2009, n. 3 Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 agosto 2005 n. 27 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”. L.R. 9 novembre 2009, n. 25 Modifica della legge regionale n. 27, del 12 agosto 2005, recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (legge sullo spoil system).
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari.
	Personale e amministrazione	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
	Enti locali e decentramento	L.R. 30 ottobre 2009, n. 24 Misure straordinarie per gli Enti Locali.
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Nuova legge organica in materia di artigianato.
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	L.R. 16 ottobre 2009, n. 20 Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti".
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	L.R. 27 maggio 2009, n. 9 Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007. L.R. 4 agosto 2009, n. 10 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticultura	L.R. 2 dicembre 2009, n. 29 Disposizioni urgenti in materia venatoria.
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	L.R. 11 agosto 2009, n. 13 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese). L.R. 19 agosto 2009, n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	L.R. 4 agosto 2009, n. 11 Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)	
	Viabilità	
	Trasporti	L.R. 26 settembre 2009, n. 18 Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
	Protezione civile	
	Altro (per es.:usi civici)	
Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	L.R. 26 settembre 2009, n. 17 Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)" L.R. 26 settembre 2009, n. 19 Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". L.R. 16 ottobre 2009, n. 21 Integrazione all'art. 5, della L.R. n. 17 del 26.09.2009 concernente: "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)". L.R. 20 novembre 2009, n. 26 Vaccinazione HPV. L.R. 20 novembre 2009, n. 27 Integrazione alla L.R. 31.7.2007, n. 32 recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"
	Alimentazione	
	Servizi sociali	L.R. 11 agosto 2009, n. 14 Modifica alla L.R. 29 novembre 1982, n. 87, recante: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi
	Istruzione scolastica e universitaria	
	Formazione professionale	L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 Disciplina dell'apprendistato.
	Lavoro	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	
Finanza regionale	Bilancio	<p>L.R. 3 gennaio 2009, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.</p> <p>L.R. 3 aprile 2009, n. 5 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.</p> <p>L.R. 30 aprile 2009, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).</p> <p>L.R. 30 aprile 2009, n. 7 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011.</p> <p>L.R. 27 maggio 2009, n. 8 Integrazione alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009- 2011" ed altri provvedimenti urgenti.</p> <p>L.R. 4 agosto 2009, n. 12 Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile.</p> <p>L.R. 11 agosto 2009, n. 15 Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005.</p> <p>L.R. 2 dicembre 2009, n. 28 Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.</p> <p>L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009-Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo) ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.</p>
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisetto		L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.


La tabella che precede ha accertato se ed in che modo la legislazione prodotta nell'anno 2009 ha disciplinato le varie materie dei macro-settori di intervento normativo.

Si può osservare che su 32 leggi:

- **n.5** coprono il macro-settore dell' "Ordinamento istituzionale";
- **n.5** quello dello "Sviluppo economico e attività produttive";

- **n.5** quello del “Territorio, ambiente e infrastrutture”;
- **n.7** quello dei “Servizi alla persona e alla comunità”;
- **n.9** quello della “Finanza regionale”;
- **n.1** quello “Multisetto”⁸.

Il grafico che segue proietta tali dati in percentuale.



Il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di intervento legislativo è quello della “Finanza regionale” con **n.9** leggi su **32** pari al **27%**.

3.2 I macrosettori di intervento ripartiti per tipo di iniziativa

A questo punto dell’indagine appare interessante analizzare i settori di intervento normativo dal punto di vista del soggetto istituzionale che ha esercitato il potere di iniziativa legislativa.

Nel macrosettore “**Ordinamento istituzionale**” si può osservare che tutte le 5 leggi sono di iniziativa consiliare.

Nel macrosettore “**Sviluppo economico e attività produttive**” si hanno **3** leggi di iniziativa consiliare, **una** di iniziativa dell’Esecutivo ed **una** di iniziativa mista Giunta – Consiglio.

Nel macrosettore “**Territorio, ambiente e infrastrutture**” si evidenziano **2** leggi di iniziativa della Giunta regionale, **2** di iniziativa mista Giunta-Consiglio ed **una** di iniziativa consiliare.


Il macrosettore “**Servizi alla persona e alla comunità**” vede **5** leggi di iniziativa consiliare e **2** di iniziativa della Giunta.

Il macrosettore della “**Finanza regionale**” vede una netta prevalenza delle iniziative della Giunta regionale con **7** leggi su **9**; solo **n.2** sono di iniziativa consiliare.

La categoria “**Multisetto**” conta **1** legge di iniziativa della Giunta regionale.

Il grafico seguente illustra i dati sopra riportati.

⁸ Si inseriscono in questa categoria tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori.



La lettura del grafico evidenzia da un lato la totale assenza di iniziative dell'Esecutivo nel macrosettore "ordinamento istituzionale" e, dall'altro, una netta prevalenza di iniziative della Giunta regionale nel macrosettore "finanza regionale". D'altro canto, per una corretta quantificazione di quest'ultimo fenomeno, va tenuto in considerazione che alcune delle iniziative della Giunta sono "vincolate" quali il bilancio e la legge finanziaria che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare⁹.

3.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente

La tabella che segue sintetizza i dati relativi alle leggi dell'anno 2009 suddivise per Commissione competente per materia.


Si ricorda che alcuni progetti di legge possono essere esaminati, per parere, da più Commissioni e che tutti quelli con norma finanziaria sono sottoposti al parere della Prima Commissione.

COMMISSIONE COMPETENTE	n. leggi
I – Bilancio e Affari Generali	10
II – Governo del territorio-Lavori Pubblici- Ordinamento Uffici e Enti Locali	7
III - Agricoltura	1
IV – Industria- Commercio -Turismo	7
V – Affari Sociali e Tutela della salute	6
VI - Politiche europee	1

Dalla tabella si evince che, nel periodo di osservazione, la Commissione consiliare che ha licenziato il maggior numero di leggi (n.10) è stata la Prima competente in materia di "Bilancio e Affari Generali".

⁹ Cfr. gli articoli 62 e 63 dello Statuto regionale.

Il grafico che segue proietta tali dati in percentuale.



3.4 La fonte giuridica della potestà legislativa

Un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volta esercitata dalla Regione.

Infatti, tra le più significative innovazioni introdotte dall'articolo 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n.3 del 2001, è da annoverare il ridimensionamento dell'estensione della potestà legislativa dello Stato e l'attribuzione alle Regioni stesse della potestà legislativa in tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato (cd. potestà legislativa generale o residuale).

Pertanto le **32** leggi relative all'anno 2009 vengono suddivise in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie "concorrente" e "residuale".


Si evidenzia che **n.24** leggi riguardano la potestà legislativa "concorrente" (art. 117, comma terzo, Cost.) mentre **n.8** leggi possono essere qualificate come espressione della potestà legislativa "residuale" regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

La tabella che segue riporta le leggi dell'anno 2009 ripartite per tipologia di potestà legislativa.

POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE	POTESTA' LEGISLATIVA RESIDUALE
<p>L.R. 3 gennaio 2009, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.</p> <p>L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.</p> <p>L.R. 3 aprile 2009, n. 5 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.</p> <p>L.R. 30 aprile 2009, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).</p> <p>L.R. 30 aprile 2009, n. 7 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011.</p> <p>L.R. 27 maggio 2009, n. 8 Integrazione alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009- 2011" ed altri provvedimenti urgenti.</p>	<p>L.R. 4 marzo 2009, n. 3 Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 agosto 2005 n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo".</p> <p>L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.</p> <p>L.R. 27 maggio 2009, n. 9 Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007.</p> <p>L.R. 4 agosto 2009, n. 10 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</p> <p>L.R. 11 agosto 2009, n. 14 Modifica alla L.R. 29 novembre 1982, n. 87, recante: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi</p>

<p>L.R. 4 agosto 2009, n. 11 Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.</p> <p>L.R. 4 agosto 2009, n. 12 Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile.</p> <p>L.R. 11 agosto 2009, n. 13 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).</p> <p>L.R. 11 agosto 2009, n. 15 Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005.</p> <p>L.R. 19 agosto 2009, n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.</p> <p>L.R. 26 settembre 2009, n. 17 1993, n.517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n.5 (Un sistema di garanzie per la salute- Piano sanitario regionale 2008-2010)”</p> <p>L.R. 26 settembre 2009, n. 19 Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”.</p> <p>L.R. 16 ottobre 2009, n. 20 Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 “Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti”.</p> <p>L.R. 16 ottobre 2009, n. 21 Integrazione all'art. 5, della L.R. n. 17 del 26.09.2009 concernente: “Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione</p> <p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari.</p> <p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 24 Misure straordinarie per gli Enti Locali.</p> <p>L.R. 20 novembre 2009, n. 26 Vaccinazione HPV.</p> <p>L.R. 20 novembre 2009, n. 27 Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”.</p> <p>L.R. 2 dicembre 2009, n. 28 Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.</p> <p>L.R. 2 dicembre 2009, n. 29 Disposizioni urgenti in materia venatoria.</p> <p>L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 Disciplina dell'apprendistato.</p> <p>L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009-Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo) ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.</p> <p>L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).</p>	<p>dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza</p> <p>L.R. 26 settembre 2009, n. 18 Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.</p> <p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Nuova legge organica in materia di artigianato.</p> <p>L.R. 9 novembre 2009, n. 25 Modifica della legge regionale n. 27, del 12 agosto 2005, recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (legge sullo spoil system).</p>
--	--

Il grafico che segue illustra la ripartizione in percentuale delle leggi per tipo di potestà legislativa esercitata.



3.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia

Per quanto concerne la tipologia della normazione, le leggi regionali dell'anno 2009 sono state suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- **leggi istituzionali:** sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale;
- **leggi di settore:** sono le leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- **leggi intersettoriali:** leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- **leggi provvedimento:** sono quegli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problematiche specifiche o interventi straordinari);
- **leggi di manutenzione normativa:** sono quelle leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- **leggi di bilancio:** si intendono le leggi di bilancio e finanziaria, le relative variazioni, nonché il rendiconto.

Da tale analisi è risultato che le leggi regionali dell'anno 2009 possono così suddividersi:


- leggi istituzionali: **n.2**
- leggi di settore: **n.7**
- leggi intersettoriali: **n.1**
- leggi di manutenzione: **n.18**
- leggi di bilancio: **n.4**

La tabella che segue ripartisce le leggi regionali dell'anno 2008 per tipologia di normazione.

TIPOLOGIA DI NORMAZIONE	ESTREMI DELLE LEGGI REGIONALI
Leggi istituzionali	<p>L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.</p> <p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari.</p>
Leggi di settore	<p>L.R. 4 agosto 2009, n. 11 Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.</p> <p>L.R. 19 agosto 2009, n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.</p> <p>L.R. 26 settembre 2009, n. 18 Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.</p> <p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Nuova legge organica in materia di artigianato</p> <p>L.R. 20 novembre 2009, n. 26 Vaccinazione HPV.</p> <p>L.R. 2 dicembre 2009, n. 29 Disposizioni urgenti in materia venatoria.</p> <p>L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 Disciplina dell'apprendistato.</p>
Leggi intersettoriali	<p>L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.</p>
Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	<p>L.R. 4 marzo 2009, n. 3 Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 agosto 2005 n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo".</p> <p>L.R. 27 maggio 2009, n. 8 Integrazione alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009- 2011" ed altri provvedimenti urgenti.</p> <p>L.R. 27 maggio 2009, n. 9 Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007.</p> <p>L.R. 4 agosto 2009, n. 10 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</p> <p>L.R. 4 agosto 2009, n. 12 Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile.</p> <p>L.R. 11 agosto 2009, n. 13 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).</p> <p>L.R. 11 agosto 2009, n. 14 Modifica alla L.R. 29 novembre 1982, n. 87, recante: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza.</p> <p>L.R. 11 agosto 2009, n. 15 Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005.</p> <p>L.R. 26 settembre 2009, n. 17 Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così</p>

	<p>come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)".</p> <p>L.R. 26 settembre 2009, n. 19 Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".</p> <p>L.R. 16 ottobre 2009, n. 20 Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti".</p> <p>L.R. 16 ottobre 2009, n. 21 Integrazione all'art. 5, della L.R. n. 17 del 26.09.2009 concernente: "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione.</p> <p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 24 Misure straordinarie per gli Enti Locali.</p> <p>L.R. 9 novembre 2009, n. 25 Modifica della legge regionale n. 27, del 12 agosto 2005, recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (legge sullo spoil system).</p> <p>L.R. 20 novembre 2009, n. 27 Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".</p> <p>L.R. 2 dicembre 2009, n. 28 Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.</p> <p>L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009-Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo) ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.</p> <p>L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).</p>
Leggi di bilancio	<p>L.R. 3 gennaio 2009, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.</p> <p>L.R. 3 aprile 2009, n. 5 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.</p> <p>L.R. 30 aprile 2009, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).</p> <p>L.R. 30 aprile 2009, n. 7 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011.</p>

Il grafico che segue illustra la tipologia di normazione utilizzata nell'anno 2009 in percentuale.



I dati analizzati dimostrano come il **56%** della produzione legislativa del 2009 è rappresentato da leggi di manutenzione a fronte di un **22%** di leggi di settore.

Di seguito si segnalano le leggi di settore più rilevanti dell'anno 2009:

- la **L.R. 4/2009** (*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*) ha affrontato il riordino degli Enti regionali finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione degli Enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, delle aziende nonché delle società controllate e partecipate;
- la **L.R. 11/2009** (*Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*) finalizzata a tutelare la salute e l'ambiente dai rischi derivanti dalla presenza di amianto;
- la **L.R. 16/2009** (*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio*) si è occupata del miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente, dei beni storici, culturali, paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio;
- la **L.R. 22/2009** (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari*) ha disciplinato la partecipazione regionale al procedimento di formazione della normativa comunitaria e le procedure di attuazione degli obblighi comunitari definendo, a tal fine, i rapporti tra legislativo ed esecutivo;
- la **L.R. 23/2009** (*Nuova legge organica in materia di artigianato*) dopo tredici anni dall'entrata in vigore della vecchia normativa in materia è intervenuta a dare risposte alle mutate esigenze del comparto;
- la **L.R. 30/2009** (*Disciplina dell'apprendistato*) ha introdotto per la prima volta nel sistema normativo regionale una disciplina organica delle tre tipologie di apprendistato previste dal D. Lgs. 276/2003 e precisamente l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Successivamente al tragico sisma del 6 aprile, il Consiglio regionale è stato impegnato a fronteggiare l'emergenza già con la legge finanziaria (**L.R. 6/2009**) che è approvata in Aula pochissimi giorni dopo l'evento e si apre con un capo contenente disposizioni urgenti conseguenti al sisma. Seguono altre leggi dettate dalla necessità di far fronte all'emergenza post-terremoto: la **L.R. 9/2009** che contiene disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività

economiche nelle aree dell'aquilano colpite dall'evento sismico, la **L.R. 15/2009** che contiene essenzialmente interventi volti a fronteggiare l'emergenza terremoto in materia di trasporto pubblico locale; la **L.R. 18/2009** che reca interventi sempre in materia di trasporto pubblico locale, in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma.

3.6 La tecnica redazionale

La produzione legislativa dell'anno 2009 può essere analizzata anche attraverso la modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie differenti:

- **Testo nuovo:** il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- **Novella:** il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella" cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Dal punto di vista della tecnica redazionale utilizzata, le leggi regionali dell'anno 2009 possono così suddividersi:

- **n. 19** leggi classificabili con la tecnica della "novella".
- **n. 13** leggi classificabili come "nuovo testo";

Il grafico seguente proietta tali dati in percentuale; si osserva un 59% di novelle a fronte di un 41% di testi nuovi.



MODULO 4

LA LEGGE FINANZIARIA E LE POLITICHE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Sommario: 4.1 La legge finanziaria 2009: consistenza e date significative della sessione di bilancio – 4. 2 I principali contenuti della legge finanziaria 2009 – 4.3. Le politiche di contenimento della spesa pubblica

4.1 La legge finanziaria 2009: consistenza e date significative della sessione di bilancio

La legge finanziaria 2009 (L.R. 30 aprile 2009, n.6) risulta composta **da 39 articoli, 93 commi e n. 3 allegati.**

La presentazione in Consiglio del progetto di legge finanziaria n. 22/2009 da parte della Giunta regionale è avvenuta in data 1 aprile 2009; lo stesso in data 1 aprile 2009 è stato assegnato alla I Commissione consiliare competente in materia di bilancio. Il progetto di legge è stato quindi licenziato dalla I Commissione in data 24 aprile 2009 e poi approvato lo stesso giorno in Aula. La legge finanziaria è stata promulgata il 30 aprile 2009 e pubblicata sul BURA n.5 Straordinario del 15 aprile 2009.

4.2 I principali contenuti della legge finanziaria 2009

La legge finanziaria dovrebbe contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari così come disposto dall'art. 8 (*Legge finanziaria*), commi 2 e 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*), nonché dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n.76 (*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni*) che testualmente dispone: **“La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.”**

Pertanto, il contenuto della finanziaria regionale deve essere in linea con i principi statali in materia contenuti per l'appunto in tale art.11 della L. 5 agosto 1978, n.468 (*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*) che espressamente esclude dalla legge finanziaria sia le norme *“a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi”* che *“interventi di carattere localistico o microsettoriale”*.

Si è pertanto ritenuto opportuno procedere ad una analisi del contenuto dei singoli articoli della legge finanziaria regionale 2009 alla luce dei principi sopra esposti. Nella finanziaria si rinviene all'art. 21 (Interventi a favore del porto canale di Pescara) una norma di carattere **localistico o microsettoriale**, mentre quelle di natura **ordinamentale/organizzatorio** sono contenute negli articoli 25, 32, 33 . Sono norme **ordinamentali, ma con effetto di miglioramento del saldo**, quelle contenute negli articoli 26, 29, 30.

La tabella che segue riporta i principali settori oggetto di intervento della legge finanziaria con il testo degli articoli di riferimento.

SETTORE D'INTERVENTO	COMMI DI RIFERIMENTO
<p>Disposizioni urgenti conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 (art. 1, 2, 3, 4, 5 e 6)</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni urgenti conseguenti al sisma del 6 aprile 2009</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Disposizioni per le aree terremotate</p> <p>1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con lo Stato, con le Regioni, con le Province, con i Comuni, con gli Organismi internazionali, con l'Unione europea, con tutti gli enti pubblici e privati interessati promuove, d'intesa con il Comune di L'Aquila, con la Provincia di L'Aquila, con i Comuni terremotati, con le Province abruzzesi, la ricostruzione di tutte le zone distrutte e colpite dal sisma del 6 aprile 2009.</p> <p>2. La Regione Abruzzo destina le risorse finanziarie provenienti a tale scopo da misure regionali, nazionali, europee, internazionali, alla ricostruzione della città di L'Aquila e di tutti gli altri Comuni terremotati.</p> <p>3. La Regione Abruzzo promuove iniziative e funzioni degli enti territoriali e locali interessati dal sisma in tutti i processi decisionali e di programmazione relativi alla ricostruzione, con particolare riferimento ai rapporti con lo Stato e l'Unione europea.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Interventi in materia di TPL in favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009</p> <p>1. Fino al 31 agosto 2009, la Regione Abruzzo, al fine di sostenere la ripresa socio - economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilisce, in favore di coloro che risultano residenti antecedentemente al 6 aprile 2009, nei Comuni così come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, le seguenti agevolazioni:</p> <p>a) abbonamenti nominativi mensili gratuiti limitatamente alla domanda di trasporto scolastico e lavorativo;</p> <p>b) biglietti di andata e ritorno gratuiti fino ad un massimo di 5 mensili a persona al fine di garantire la mobilità non sistematica per tutto il periodo di vigenza della presente norma;</p> <p>2. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono rilasciati dalle Aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale o comunale, secondo modalità organizzative stabilite dalla Direzione regionale trasporti e mobilità e limitatamente ai servizi automobilistici di trasporto pubblico locale in concessione regionale e comunale che si svolgono all'interno, da e verso il territorio della Provincia di L'Aquila, nonché dei Comuni, così come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>3. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono rilasciati anche per i servizi automobilistici di trasporto pubblico locale in concessione regionale o comunale che si svolgono al di fuori del territorio dei Comuni individuati dall'Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri e che collegano l'attuale dimora degli aventi diritto di cui al comma 1 con le proprie sedi di lavoro e di studio.</p> <p>4. Il Comune di L'Aquila, in qualità di Ente concedente il servizio di trasporto pubblico comunale, è autorizzato a derogare il vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31 agosto 2009, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico gestiti dall'Azienda Mobilità Aquilana S.p.A. (AMA). Il rimborso relativo ai mancati introiti da traffico derivante dalla libera circolazione e dovuto all'AMA, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 agosto 2009, è calcolato in via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati dall'Azienda nel primo trimestre dell'anno 2009.</p> <p>5. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono rimborsati alle Aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi, così come previsto dal Tariffario regionale vigente.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte con uno stanziamento di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila), a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Misure straordinarie per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e per i consumatori</p> <p>1. La Regione Abruzzo, allo scopo di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi economico - finanziaria, anche derivante dai danni arrecati dalle calamità naturali dell'aprile 2009, adotta misure straordinarie ed urgenti per le PMI e per i consumatori, finalizzate a promuovere lo sviluppo economico ed a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva apposito programma definendo i fondi, i criteri e le modalità di riparto per il sostegno economico e finanziario delle PMI aventi sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo al fine di favorire il rilancio dell'economia e delle imprese locali e sostenere il potere d'acquisto dei consumatori.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Misure a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 6 aprile 2009 beneficiari di finanziamenti di Programmi Operativi Regionali FSE Abruzzo o di finanziamenti regionali</p> <p>1. Per accelerare l'erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo a valere su Programmi Operativi 2000 - 2006 e 2007 - 2013 del Fondo sociale europeo a favore di soggetti beneficiari che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede legale o operativa nei Comuni e nei territori colpiti dal sisma, individuati dal Decreto 16 aprile 2009, n. 3 del Commissario delegato ai sensi del DPCM del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le competenti strutture della Direzione "Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali" della Giunta regionale, sono autorizzate ad assegnare priorità all'esame dei rendiconti presentati dai predetti soggetti, adottando le misure organizzative necessarie.</p> <p>2. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 o dei beneficiari di finanziamenti concessi a valere su risorse esclusivamente regionali afferenti le materie di competenza della Direzione "Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" della Giunta regionale che, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarino l'impossibilità in conseguenza dell'evento sismico di realizzare gli interventi finanziati o di presentare i rendiconti o di esibire la documentazione richiesta dalle competenti strutture della Direzione "Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali" della Giunta regionale o dalle altre Autorità competenti previste dai Programmi operativi regionali, o da Enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 24 marzo 2009, n. 4, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 tutti i termini previsti da atti normativi ed amministrativi regionali vigenti in materia che comportano decadenza o revoca dei benefici concessi. La sospensione dei termini non si applica per le ipotesi di decadenza o revoca dei benefici conseguenti all'accertamento di frodi o di irregolarità previste dalle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>3. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 2 che, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarino l'impossibilità in conseguenza dell'evento sismico di accesso alle strutture o alla documentazione afferente gli interventi finanziati, sono sospese fino al 31 dicembre 2009 le attività di vigilanza delle competenti strutture della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" della Giunta regionale o delle altre Autorità competenti previste dai Programmi operativi regionali o da Enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 4/2009.</p> <p>4. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 2 sono sospesi, fino al 31 dicembre 2009, tutti i termini di pagamento di somme dovute alla Regione Abruzzo in riferimento ai finanziamenti concessi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Mobilità del personale sanitario</p> <p>1. In conseguenza degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 ed in attuazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2009 "Interventi urgenti relativi al sisma del 6 aprile 2009 della Regione Abruzzo", la Direzione Sanità, d'intesa con le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, sono autorizzate, anche in deroga alle norme regionali vigenti ed al Piano di risanamento sottoscritto con il Governo, ad attivare le procedure di comando provvisorio del personale in ambito regionale, al fine di compensare le carenze di dotazione necessaria a far fronte all'emergenza sanitaria insorta in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009.</p>

	<p align="center">Articolo 6 Proroga di termini</p> <p>1. Tutti i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative regionali, ovvero da atti amministrativi adottati in esecuzione delle stesse, non ancora scaduti alla data del 6 aprile 2009, sono prorogati di diritto fino al 30 giugno 2009.</p>
Disposizioni in materia tributaria (art.7)	<p align="center">CAPO II Disposizioni in materia tributaria Articolo 7 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive</p> <p>1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).</p> <p>2. La disciplina dell'IRAP e le connesse procedure applicative sono regolate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).</p> <p>3. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso e ai rimborsi continuano ad essere svolte secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466.</p>
Servizi sociali (art. 19)	<p align="center">Articolo 19 Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà</p> <p>1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l'inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente contributi:</p> <p>a) alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;</p> <p>b) alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo;</p> <p>c) alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora.</p> <p>2. Con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno 2009 in complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila), si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito del capitolo 71528 - UPB 13.01.003 - denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà".</p> <p>4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".</p>
Sanità (art. 25)	<p align="center">Articolo 25 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 marzo 2008, n. 5</p> <p>1. Il punto 3.2.1.1. "L'Agenzia Sanitaria Regionale" dell'allegato documento di cui all'art. 1 della L.R. 21 marzo 2008, n. 5, "Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010" è così sostituito:</p> <p align="center">"L'AGENZIA SANITARIA REGIONALE</p> <p>Finalità L'Agenzia Sanitaria Regionale è un'unità amministrativa caratterizzata dall'assegnazione di compiti specifici, come di seguito indicati, e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale. L'Agenzia concorre al perseguimento della politica sanitaria regionale assicurando supporto tecnico-scientifico alla Direzione "Politiche della Salute".</p> <p>Compiti L'Agenzia Sanitaria Regionale svolge le seguenti attività:</p> <p>a) monitoraggio della spesa sanitaria;</p> <p>b) autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie;</p> <p>c) redazione del piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle strutture private accreditate, nonché verifica e controllo delle prestazioni erogate;</p> <p>d) osservazione epidemiologica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;</p> <p>e) processo di budgeting annuale delle Aziende sanitarie e controllo di gestione;</p> <p>f) attuazione E.C.M.;</p> <p>g) ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per il governo clinico, per il miglioramento continuo della qualità e per lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria;</p> <p>h) monitoraggio e superamento delle liste di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.</p> <p>Organi Sono organi dell'Agenzia il Direttore ed il Collegio Sindacale.</p> <p>Il Direttore dell'Agenzia Il Direttore è nominato dalla Giunta Regionale, su designazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione "Politiche della Salute", e dura in carica tre anni. E' possibile procedere al rinnovo dell'incarico di Direttore per una sola volta. Il Direttore dell'Agenzia è scelto tra dirigenti pubblici, con esperienza almeno quinquennale di attività dirigenziale presso strutture pubbliche che si occupano di materia sanitaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso del diploma di laurea. Il provvedimento di nomina del Direttore dell'Agenzia è adottato esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui sopra. Il Direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa. Il rapporto di lavoro con il Direttore dell'Agenzia è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile. Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale della Direzione "Politiche della Salute". Trovano applicazione nei confronti del Direttore dell'Agenzia le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 3 bis del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Direttore, nelle materie di competenza dell'Agenzia, sottopone alla Direzione Politiche della Salute schemi di proposte deliberative e pareri.</p> <p>Il Collegio Sindacale Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni. Ai componenti compete un gettone di presenza di Euro 200,00 per ogni seduta. Il Presidente del Collegio è eletto dai sindaci all'atto della prima seduta. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità. Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili. Esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo. Accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia. Il Collegio sindacale, inoltre, svolge tutte le attività previste dalla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).</p> <p>Organizzazione</p>

	<p>L'Agenzia si articola in tre Sezioni a cui sono preposti tre Dirigenti.</p> <p>Le Sezioni si articolano in Uffici con riferimento ai settori di attività e di competenza di ciascuna Sezione, secondo le modalità disposte dal Direttore dell'Agenzia.</p> <p>A capo di ciascun Ufficio è assegnato un responsabile appartenente alla categoria "D".</p> <p>Il Direttore provvede all'affidamento delle competenze a ciascuna Sezione, sovrintende alle attività delle Sezioni e ne coordina il funzionamento al fine di assicurare, con modalità di lavoro interdisciplinare, l'attuazione dei programmi dell'Agenzia e il perseguimento delle sue finalità istituzionali.</p> <p>L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.</p> <p>I rapporti di lavoro a tempo determinato possono avere una durata non superiore a tre anni.</p> <p>Al personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L. del personale della Regione Abruzzo.</p> <p>L'onere del personale comandato è a carico dell'Agenzia.</p> <p>L'Agenzia si può avvalere, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di apposite commissioni, comitati o gruppi di lavoro.</p> <p>Il Direttore dell'Agenzia sottopone all'approvazione della Giunta regionale, per il tramite della Direzione Politiche della Salute, la consistenza annuale di personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati in relazione anche alle risorse finanziarie erogate.</p> <p>Il Direttore dell'Agenzia, al fine di acquisire particolari professionalità e competenze, può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, d'intesa con il Componente la Giunta preposto alla Direzione "Politiche della Salute", nel limite massimo di cinque incarichi complessivi.</p> <p>Risorse finanziarie</p> <p>L'Agenzia è dotata di apposite risorse finanziarie definite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base degli obiettivi assegnati ed iscritte in un apposito capitolo del bilancio regionale gravante sul fondo sanitario regionale.</p> <p>Il Direttore dell'Agenzia invia semestralmente all'Assessore alle Politiche della Salute una relazione sull'attività svolta.</p> <p>Annualmente il Componente la Giunta preposto alle Politiche della Salute riferisce sui risultati dell'attività alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale.</p> <p>Il Direttore cura l'invio alla Giunta Regionale, per la relativa approvazione, del bilancio di previsione e del conto consuntivo con allegate relazioni dell'organo di gestione e del Collegio Sindacale."</p>
<p>Patto di stabilità (artt.36 e 37)</p>	<p style="text-align: center;">. CAPO IV Patto di stabilità Articolo 36 Patto di stabilità interno</p> <p>1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Ente Regione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37 Estensione e regole del patto di stabilità interno</p> <p>1. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende Regionali gli obblighi che ne derivano.</p> <p>2. Le Direzioni competenti per materia individuano gli enti di cui al comma 1 e di concerto con la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria definiscono gli obiettivi di contenimento di spesa per gli enti medesimi.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1 agli Enti Strumentali e alle Aziende Regionali si applicano le disposizioni dell'art. 77-ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>4. Per gli Enti strumentali e le Aziende Regionali per i quali sono state disposte deroghe al patto di stabilità 2008, gli importi di riferimento per il calcolo delle percentuali di incremento di spesa sono comunque determinati con riferimento all'obiettivo programmatico per l'anno 2008.</p> <p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati.</p> <p>6. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi da 1 a 5, con riferimento ai singoli Enti Strumentali e Aziende Regionali, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per adeguare le procedure per il rispetto del patto di stabilità degli Enti medesimi alle ulteriori norme approvate con legge statale.</p>
<p>Personale (Art. 5, 15 e 33)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Mobilità del personale sanitario</p> <p>1. In conseguenza degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 ed in attuazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2009 "Interventi urgenti relativi al sisma del 6 aprile 2009 della Regione Abruzzo", la Direzione Sanità, d'intesa con le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, sono autorizzate, anche in deroga alle norme regionali vigenti ed al Piano di risanamento sottoscritto con il Governo, ad attivare le procedure di comando provvisorio del personale in ambito regionale, al fine di compensare le carenze di dotazione necessaria a far fronte all'emergenza sanitaria insorta in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Disposizioni in materia di personale</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per l'imputazione degli oneri relativi al personale regionale a tempo determinato che, a seguito di procedure di stabilizzazione, devono trovare copertura nell'ambito dei capitoli di spesa per gli oneri del personale regionale a tempo indeterminato.</p> <p>2. La variazione di bilancio di cui al presente articolo è finalizzata all'utilizzo delle somme già iscritte in bilancio per il pagamento degli oneri per il personale a tempo determinato stabilizzato, mediante modifiche compensative tra capitoli di spesa anche se relativi a unità previsionali diverse o mediante recupero di importi erogati su capitoli di spesa finanziati con risorse non regionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 33 Modifiche alla Lr. n. 35/2006</p> <p>1. All'art. 2 della L.R. 15 novembre 2006, n. 35 (Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"2 bis. Qualora le procedure concorsuali relative ai posti dirigenziali vacanti di cui ai commi 1 e 2 non fossero concluse entro dodici mesi dalla loro attivazione, gli incarichi di dirigenza afferenti ai medesimi posti possono essere rinnovati o nuovamente conferiti fino al completamento delle procedure concorsuali medesime e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2009."</p>

Per completare il quadro di analisi della legge finanziaria regionale 2009, si è ritenuto opportuno effettuare una rilevazione degli articoli che contengono disposizioni modificative di previgenti leggi regionali. E' risultato che **11** articoli della finanziaria modificano **11** leggi regionali.

4.3 Le politiche di contenimento della spesa pubblica

Nella legge finanziaria 2009 è possibile estrapolare una serie di norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica e precisamente:

- negli articoli **36** e **37** viene stabilito (art. 36) che la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale è la struttura preposta al controllo del rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2009 e che (art:37) la Regione estende gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno agli Enti strumentali e alle Aziende regionali;
- nell'art.**26** viene stabilita una forma di controllo della Regione sulle agenzie, enti ed aziende di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto nell'intento di perseguire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. La Giunta regionale infatti autorizza la definizione delle piante organiche ed i relativi piani di assunzione di tali enti, nonché le richieste di utilizzazione delle altre forme di lavoro flessibili e/o atipici.
- nell'art.**29** è stabilito che la Giunta regionale proceda alla revoca di diritto dei finanziamenti relativi a mutui e prestiti assunti non utilizzati in tutto o in parte quando siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione del finanziamento.
- nell'art. **30** è stabilito che la Giunta regionale proceda alla revoca di contributi concessi entro la data del 31.12.2005 per la realizzazione di opere o progetti quando o siano inutilmente scaduti i termini di inizio dei lavori o siano trascorsi tre anni dalla data di concessione del contributo e l'atto di concessione del contributo stesso non abbia espressamente previsto il termine di inizio dei lavori o di avvio degli interventi.

Il quadro regionale delle politiche di contenimento della spesa va ulteriormente completato con la segnalazione di altri interventi legislativi in materia, che si sono succeduti nell'anno 2009 e precisamente:

- **L.R. 24 marzo 2009, n. 4** (*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*). La legge ha previsto il riordino degli enti dipendenti della Regione, economici e non, dei consorzi e dei consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, delle agenzie, delle aziende e delle società controllate e partecipate della Regione al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica .
- **L.R. 26 settembre 2009, n. 17** "*Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n.5 (Un sistema di garanzie per la salute- Piano sanitario regionale 2008-2010)"*". La legge stabilisce un sistema di verifica sugli strumenti di programmazione delle Aziende del Servizio Sanitario regionale; prevede la dotazione da parte delle Aziende di opportuni sistemi di programmazione budgetaria; modifica il sistema di acquisto dei beni e servizi in economia.

MODULO 5 RIORDINO NORMATIVO E QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

Sommario: 5.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate – 5.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi – 5.3 Gli strumenti per la qualità redazionale nel procedimento legislativo

5.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate

Nel corso dell'anno 2009, la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione, è stata effettuata da **n. 4** leggi regionali di settore che hanno disposto la contestuale abrogazione espressa di **n. 5** leggi regionali previgenti.

La tabella seguente dà conto delle leggi di riordino e delle abrogazioni dell'anno 2009.

LEGGI DI RIORDINO	LEGGI ABROGATE
L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali. Art.12, comma 2	l.r. 11 agosto 1977, n.41 (Disciplina per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi).
L.R. 4 agosto 2009, n. 11 Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.9, comma 1	l.r. 30.08.1996, n. 75 (Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)
L.R. 19 agosto 2009, n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio Art. 18 comma 1	l.r. 11.10.2002, n. 22 e ss.mm.ii. (Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici).
L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Nuova legge organica in materia di artigianato. Art. 56, commi 1 e 2	l.r. 31.07.1996, n.60 (Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo) l.r. 20.11.1986, n.67 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico)

5.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi

Con l'obiettivo dell'alleggerimento e della semplificazione del *corpus* legislativo, nella logica del riordino normativo, si inquadra *latu sensu* anche la consuetudine, frequentemente utilizzata dal legislatore regionale, di demandare a successivi atti, quali regolamenti o atti amministrativi generali, ampia parte della disciplina attuativa di leggi regionali.

Pertanto la legislazione regionale, in tali casi, recuperando le caratteristiche proprie della legge quali la generalità e l'astrattezza, è volta a delineare il quadro normativo della successiva e generalmente ampia attività amministrativa di competenza della Giunta per la disciplina di indirizzi, procedure e criteri. In tal modo il Legislatore regionale, limitandosi ad una normazione di principio, finisce per demandare all'Esecutivo la regolamentazione di dettaglio, che costituisce, però, la condizione imprescindibile dell'effettiva attuazione della legge nonchè del conseguente raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Alla luce di tale fenomeno, è stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2009 finalizzata a rilevare specificamente i singoli articoli delle stesse che hanno previsto l'adozione di successivi atti di Giunta. Le risultanze di tale analisi sono riportate nella tabella che segue.

Estremi normativi di riferimento	Atto di Giunta da adottare
<p>L.R. 30 aprile 2009, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).</p> <p>-Art. 2, comma 2</p>	<p><i>“I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono rilasciati dalle Aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale o comunale, secondo modalità organizzative stabilite dalla Direzione regionale trasporti e mobilità”</i></p>
<p>-Art. 3, comma 2</p>	<p><i>“Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva apposito programma definendo i fondi, i criteri e le modalità di riparto per il sostegno economico e finanziario delle PMI aventi sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo al fine di favorire il rilancio dell'economia e delle imprese locali e sostenere il potere d'acquisto dei consumatori.”</i></p>
<p>-Art.5, comma 1</p>	<p><i>“...la Direzione Sanità, d'intesa con le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, sono autorizzate, anche in deroga alle norme regionali vigenti ed al Piano di risanamento sottoscritto con il Governo, ad attivare le procedure di comando provvisorio del personale in ambito regionale, al fine di compensare le carenze di dotazione necessaria a far fronte all'emergenza sanitaria insorta in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009”.</i></p>
<p>-Art. 15, comma 1</p>	<p><i>“La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per l'imputazione degli oneri relativi al personale regionale a tempo determinato che, a seguito di procedure di stabilizzazione, devono trovare copertura nell'ambito dei capitoli di spesa per gli oneri del personale regionale a tempo determinato”.</i></p>
<p>-Art. 19, comma 2</p>	<p><i>“Con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà”</i></p>
<p>-Art. 25, comma 1</p>	<p><i>“La Giunta regionale definisce gli indirizzi per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Sanitaria..... Il Direttore è nominato dalla Giunta.....Annualmente il componente la Giunta preposto alle Politiche della Salute riferisce sui risultati dell'attività alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.”</i></p>
<p>-Art. 26, commi 4,8</p>	<p><i>“Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione la Giunta Regionale, nell'ambito dei propri poteri di controllo e vigilanza, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e del rispetto delle regole del patto di stabilità degli enti interessati e in armonia con i principi stabiliti dalle leggi nazionali, autorizza la definizione delle dotazioni organiche ed i relativi piani di assunzione, nonché le richieste di utilizzazione delle altre forme di lavoro flessibili e/o atipici</i></p> <p><i>La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana atti di indirizzo in armonia con le disposizioni di cui al presente articolo.”</i></p>
<p>L.R. 30 aprile 2009, n. 6</p>	<p>Art.29, commi 1, 2 e 3</p>

<p>L.R. 30 aprile 2009, n. 6 -Art.31, comma 1</p>	<p><i>“La Giunta regionale propone entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge un disegno di legge concernente l’adeguamento dei canoni sulle acque naturali minerali e termali con decorrenza dal 1° gennaio 2010”</i></p>
<p>L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto)</p>	<p>-Art. 1, comma 3 -Art. 2, commi 1,2,3,e 4 -Art. 3 comma 5 -Art. 4, commi 2,4 e 6 -Art. 6, comma 2 -Art. 8, comma 1</p>
<p>L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) -Art.15, comma 2</p>	<p><i>“La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionale delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.”</i></p>
<p>L.R. 26 settembre 2009, n. 17 Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)"</p>	<p>-Art. 4, commi 2 e 4 -Art. 5, comma 1 -Art. 6, comma 1 -Art. 8, comma 1</p>
<p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi comunitari)</p>	<p>-Art. 2, comma 3 -Art. 5, comma 2, 6 -Art. 8, comma 1</p>
<p>L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato)</p>	<p>-Art. 11, comma 8 -Art. 23, commi 1, 3 e 4 -Art. 24 commi 1,2 e 3 -Art. 28 comma 1 -Art. 29 comma 1 -Art. 31 commi 1 e 2 -Art. 32 commi 1, 2 e 4 -Art. 34 commi 1, 4 e 5 -Art. 35 commi 1 e 4 -Art. 36 comma 1 -Art. 37 commi 1 e 3 Art. 41, comma 1 -Art. 43, comma 1 -Art. 44 comma 1 -Art. 45 comma 1 -Art. 46, comma 1 -Art. 47 commi 1 e 2 -Art. 49, comma 1 -Art. 50, comma 3 -Art. 51, comma 4 e 6 -Art. 52, commi 1, 2 e 4 -Art. 55 comma 4 -Art. 57 comma 2</p>

L’analisi delle **32** leggi approvate nel 2009 ha quindi evidenziato che **n. 6** leggi regionali prevedono l’adozione da parte della Giunta di ben **n.70** atti attuativi.

Pertanto, la consistente mole di atti attuativi da adottare rende non più procrastinabile l’applicazione del disposto dell’art.25, comma 1, dello Statuto regionale che attribuisce alla Commissione consiliare di Vigilanza, quale nuova attribuzione, *“la valutazione sull’attuazione degli atti*

normativi” da parte dell’Esecutivo. Ciò rappresenta un passaggio imprescindibile per il concreto esercizio della funzione di controllo di cui il Consiglio è titolare in una forma di governo presidenziale (cfr. art.26, comma 1, dello Statuto).

Si segnala, da ultimo, che **n.2** leggi regionali prevedono l’adozione di **n.2** successivi atti attuativi di Consiglio, come riportato nella tabella che segue.

Estremi normativi di riferimento	Atto di Consiglio da adottare
L.R. 30 aprile 2009, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009). Art. 25	“ <i>Il Consiglio regionale nomina i tre membri del Collegio sindacale dell’Agenzia Sanitaria Regionale</i> ”
L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi comunitari. Art. 8, comma 1	“ <i>Con deliberazione della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentono il raccordo tra le strutture esistenti all’interno della Regione Abruzzo</i> ”.

5.3 Gli strumenti per la qualità redazionale nel procedimento legislativo

L’articolo 40, comma 1, dello Statuto è dedicato alla qualità delle norme recitando testualmente che: *“I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione”*. Tale principio dovrebbe estrinsecarsi in ogni fase del procedimento legislativo; infatti, preliminarmente a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l’uso - ormai generalizzato- delle regole di drafting. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il **“Manuale per la redazione dei testi normativi”** secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

L’Abruzzo, come anche altre Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia di Trento)¹⁰ ha sviluppato uno strumento di controllo sull’applicazione del Manuale stesso. Tale strumento si sostanzia nell’elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo *Qualità della legislazione e Studi* in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di drafting con contestuale proposta di riformulazione del testo. Inoltre l’analisi formale è completata da una valutazione di conformità del contenuto del progetto di legge all’ordinamento comunitario, statale e regionale.

Con una attività di monitoraggio successiva all’approvazione di ciascuna legge regionale dell’anno 2009 (n.32 leggi), viene redatta una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l’ha originata verificando, tra l’altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa¹¹.


Per quanto concerne le segnalazioni di **drafting formale** è risultato che **nel 2009** le Commissioni consiliari per **n.8** leggi licenziate (pari al **25%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **n.4** leggi licenziate (pari al **13%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **n.2** leggi (pari al **6%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **n.10** leggi (pari al **31%**) il Servizio legislativo *Qualità della legislazione e Studi* non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di drafting. Quest’ultimo dato in

¹⁰ Per tali dati cfr. *Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea* a cura dell’Osservatorio sulla Legislazione della Camera dei Deputati, Tomo II, Roma, 2007, pag.30.

¹¹ Per la consultazione di tali schede si rimanda all’Appendice del presente Rapporto nonché al sito *internet* del Consiglio regionale all’indirizzo: www.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2009_IX.htm.

particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione.


Si fa presente che per **n.8** leggi (pari al **25%**) approvate nel corso dell'anno 2009 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo *Qualità della legislazione e Studi* la scheda istruttoria a causa delle inevitabili difficoltà venutesi a creare a seguito del tragico evento sismico del 6 aprile; ciò ovviamente ha determinato l'impossibilità di verificare il grado di adeguamento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa. Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.



E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, al Titolo V della Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa comunitaria.

Per quanto concerne le segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN)** è risultato che **nel 2009** le Commissioni consiliari per **n.5** leggi licenziate (pari al **16%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **n.2** leggi licenziate (pari al **6%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **n.6** leggi (pari al **19%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **n.11** leggi (pari al **34%**) il Servizio legislativo *Qualità della legislazione e Studi* non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che il testo del progetto di legge era già *ab origine* conforme all'ordinamento costituzionale, statale e comunitario nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell'anno 2009.



MODULO 6 I REGOLAMENTI

Sommario: 6.1 I regolamenti dell'anno 2009

6.1 I regolamenti dell'anno 2009

All'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, tutte le Regioni hanno dato il via ai regolamenti approvati dalla Giunta, indirizzate in tal senso da diversi atti ufficiali di organi statali ed, in specifico, da un parere del Dipartimento degli Affari Regionali del 15 marzo 2000 e da una Direttiva dello stesso Dipartimento ai Commissari di Governo del 17 marzo 2000.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003, si è imposta alle Regioni un'inversione di rotta poiché la Corte ha affermato che il nuovo art. 121 della Costituzione, pur abrogando la riserva di regolamento al Consiglio, non ne dispone direttamente il passaggio alla Giunta. Pertanto, secondo la Corte, la decisione relativa alla competenza ad emanare regolamenti è rimessa interamente ai nuovi Statuti .

A tale proposito, il nuovo Statuto della Regione all'art. 37 attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio disponendo che lo stesso approva il progetto di regolamento articolo per articolo e con votazione finale.

Nel corso del **2009** è stato approvato il seguente regolamento:

D.P.G.R 4 dicembre 2009, n.1/Reg. *“Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 7.12.1995, n. 12/95, di attuazione della L.R. 17.05.1995, n.111 recante” Formazione Professionale“*, -Art. 8 *”Attestati di qualifica e di frequenza”*.

Il regolamento è articolato in un unico articolo suddiviso in un unico comma ed è composto in totale da n. 1386 caratteri.

Il macrosettore d'intervento è quello *dei Servizi alle persone e alla comunità* e la materia è quella della *formazione professionale*.

MODULO 7

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DEI TESTI NORMATIVI: GLI EMENDAMENTI IN COMMISSIONE ED IN AULA

Sommario: 7.1 Introduzione – 7.2 Gli emendamenti in Commissione – 7.3 Gli emendamenti in Aula – 7.4 Sintesi conclusiva

7.1 Introduzione

L'analisi della legislazione da un punto di vista meramente quantitativo non può prescindere da una valutazione della variazione delle grandezze fisiche che il progetto di legge subisce nel passaggio dalla fase propositiva a quella dell'approvazione, poiché ciò fornisce indicazioni rilevanti circa la capacità emendativa del Consiglio e delle modalità con cui questa si esplica.

Il presente modulo intende analizzare l'attività emendativa svolta nelle Commissioni consiliari e nell'Aula nel corso del 2009. A tal fine, per ogni singola legge emendata in Commissione è stato messo a confronto il testo del progetto di legge proposto con quello licenziato dalla Commissione consiliare competente al fine di misurare quantitativamente l'entità della variazione subita dal testo a seguito del tipo di emendamento intervenuto se aggiuntivo, soppressivo o sostitutivo.

Un'analogo confronto è stato effettuato tra il testo licenziato dalla Commissione e quello definitivamente approvato dall'Aula.

Nell'uno e nell'altro caso, le unità di misura utilizzate per un'analisi il più oggettiva e dettagliata possibile, sono state il numero di articoli, commi e caratteri del testo prima e dopo l'approvazione in Commissione e in Aula.

Inoltre, nel caso di emendamenti aggiuntivi, si è andata a verificare l'omogeneità della materia delle disposizioni introdotte rispetto a quella del testo base; tale analisi ha consentito di evidenziare una serie di norme intrusive nelle leggi regionali inserite nel corso del passaggio in Commissione e in Aula.

Rimanendo sul versante dell'analisi quantitativa, si sono poi rapportate le modifiche sopra rilevate all'ampiezza iniziale del testo per spostare così l'attenzione sulla c.d. "portata" della variazione. Al fine di rendere l'analisi il più attendibile possibile, si è utilizzato il carattere quale unità di misura del testo di legge.


E' stata inoltre analizzata l'iniziativa degli emendamenti approvati in Commissione ed in Aula mettendola a raffronto con quella dei progetti di legge di riferimento.

I paragrafi che seguono analizzano i punti sopraesposti per ogni singola legge dell'anno 2009, per poi pervenire ad una sintesi conclusiva che fornisca una visione d'insieme.

7.2 Gli emendamenti in Commissione

Nell'anno 2009 sono state approvate **32 leggi** delle quali **19** hanno subito emendamenti in Commissione per una percentuale pari al **59,3%**.

Il grafico che segue riporta in percentuale le leggi approvate con e senza emendamenti in Aula.



La tabella che segue, per ogni singola legge emendata, mette a confronto il testo del progetto di legge presentato dal proponente con quello licenziato dalla Commissione consiliare competente per materia, al fine di misurare quantitativamente l'entità della variazione subita dal testo a seguito del tipo di emendamento intervenuto se aggiuntivo, soppressivo o sostitutivo.

Le unità di misura utilizzate sono state il numero di articoli, commi e caratteri del testo prima e dopo l'approvazione in Commissione.

Dati sulla variazione numerica degli articoli commi e caratteri dei progetti di leggi emendati in Commissione rispetto al testo del proponente: valori assoluti e percentuali – ANNO 2009

L.R. e Commissione competente	Testo del proponente (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Commissione			Entità della variazione in Commissione			Testo portato in Consiglio (Dati quantitativi)		
	N°	Articoli	Commi	Caratteri	Aggiuntivo	Soppressivo	Sostitutivo	Articoli	Commi	Caratteri	Articoli	Commi
4/09 Riordino Enti regionali II Commissione	14	40	11.523	Aggiunto il co. 3 all'art. 2; aggiunte parole all'art.3 co.1; aggiunto il co. 4 all'art.8	Sopresse parole all'art.5 co.3	Sostituzione di parole al co. 2 dell'art.11.	idem	+2	+316	14	42	11.839 +2,7%
6/09 Finanziaria 2009 I Commissione	30	82	31.862	Aggiunto un articolo prima dell'1. aggiunta la lett. h) ed un periodo all'art.19. Aggiunte parole al co.5 dell'art.20. Aggiunto l'art.20bis e 24bis. Aggiunti gli artt.26bis, 26ter, 26quater, 26quinquies, 26sexies.		Sostituite parole all'art.19. Sostituito l'art.25.	+8	+7	+4.235	38	89	36.097 +13,2%

L.R. e Commissione competente	Testo del proponente (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Commissione			Entità della variazione in Commissione			Testo portato in Consiglio (Dati quantitativi)		
8/09 Integrazione bilancio I Commissione	1	4	956	Aggiunti gli artt. 2 e 3		Sostituzione del titolo	+2	+2	+427	3	6	1.383 +44,6%
9/09 Ripresa economica post- sisma IV Commissione	2	4	1.298	Aggiunti i commi 4 e 5 all'art.1. Aggiunto un articolo dopo l'1.		Sostituito il co.3 dell'art.1.	+1	+3	+1.434	3	7	2.732 +110,4%
10/09 Modifica commercio aree pubbliche IV Commissione	3	3	2.346		Soppressione dell'art.2		-1	-1	-482	2	2	1.864 -20,5%
11/09 Smaltimento amianto IV Commissione	11	35	14.813	Varie piccole modifiche di adeguamento del testo alle regole di tecnica.			idem	idem	-105	11	35	14.708 -0,7%
12/09 Disposizioni urgenti I Commissione	6	7	2.465			Sostituita una parola all'art.4 co.1	idem	idem	+1	6	7	2.466 +0,04%
13/09 Modifiche trabucchi II Commissione	2	2	3.500	Aggiunto un articolo		Sostituiti i commi 3, 4 e 6 dell'art.1	+1	+1	+1327	3	3	4.827 +37,9%
15/09 TPL emergenza terremoto	6	6	2.263	Aggiunto l'art.5; aggiunto il			+1	+6	+1.991	7	12	4.254 +87,9%

L.R. e Commissione competente	Testo del proponente (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Commissione			Entità della variazione in Commissione			Testo portato in Consiglio (Dati quantitativi)		
I Commissione				comma 2 all'art.4; aggiunto il comma 2 all'art. 2.								
16/09 Piano casa II Commissione	19	67	19.496	Aggiunto un articolo dopo il 4 e un articolo dopo il 6	Soppresso il co.5 dell'art.4. Soppressi gli artt.da 13 a 17.	Sostituito il co. 2 dell'art. 2; modificata la lett.a) del co.1 dell'art.3; sostituiti i primi 3 commi dell'art.4; sostituito l'art.5; sostituiti numeri all'art.7; sostituito l'art.8; sostituito l'art.9; sostituito il co.1 dell'art.11; sostituite parole all'art.12	-3	-21	-4472	16	46	15.024 -22,9%
17/09 Modifiche sanità V Commissione	8	9	9.827			Sostituito un termine all'art.4. Modificato il titolo.	idem	idem	-49	8	9	9.778 -0,4%
19/09 Modifiche	2	3	1.157			Sostituito l'art.1.	idem	-1	-232	2	4	925 -20%

L.R. e Commissione competente	Testo del proponente (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Commissione			Entità della variazione in Commissione			Testo portato in Consiglio (Dati quantitativi)		
autorizzazioni e e accreditamento strutture sanitarie V Commissione												
22/09 Partecipazione della Regione ai processi normativi dell'UE VI Commissione	7	20	6.696	Aggiunto un articolo dopo il 3 e un articolo dopo il 6. Aggiunto l'art.10.		Sostituito l'art.4.	+3	+8	+1.531	10	28	8.227 +22,8%
23/09 Artigianato IV Commissione	60	210	63.008	Aggiunto il co.4 all'art.3; aggiunta lett.e) al co.1 dell'art.7; aggiunte parole al Titolo I parte V; aggiunte parole alle lett. a) e c) del co. 2 dell'art.50; aggiunte parole al co.3 dell'art.50. Agli artt. da 51 a 53 aggiunte parole. Aggiunto l'art.61		Sostituito il co.1 dell'art.3; sostituite le lettere c) e d) del co.1 dell'art.37; sostituite parole al co. 2 dell'art.37; sostituita la lett.a) del co. 2 dell'art.43; sostituite parole al co.3 dell'art.43; sostituita la lett. b) co.1 dell'art.44.	+1	+2	+1255	61	212	64.263 +1,9%
24/09 Enti locali II Commissione	4	7	2.305	Aggiunte parole al co.1 dell'art.1	Soppresso l'art.4.		-1	-3	-969	3	4	1.336 -42%

L.R. e Commissione competente	Testo del proponente (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Commissione			Entità della variazione in Commissione			Testo portato in Consiglio (Dati quantitativi)		
25/09 Modifica spoil system II Commissione	2	6	2.911	Aggiunti gli artt. 3 e 4.		Sostituiti gli artt.1 e 2	+2	-2	-1010	4	4	1.901 -34,6%
27/09 Modifica sospensione/accre ditamento strutture sanitarie V Commissione	1	1	1.228	Aggiunto l'art.2		Sostituito il co.3 dell'art.1.	+1	+1	+345	2	4	1.573 +28%
29/09 Calendario venatorio III Commissione	4	6	1.793	Aggiunti tre commi all'art.1.	Soppresso il comma 3 dell'art.1. Soppressi gli		-2	idem	+7	2	6	1.800 +0,3%
30/07 Apprendistato IV Commissione	36	101	38.626	Aggiunte parole al co.7 dell'art.29.	Varie modifiche tecniche.		idem	idem	-572	36	101	38.054 -1,4%

I dati contenuti nella tabella che precede, consentono una pluralità di analisi.

Si può osservare che:

- **n.13** leggi hanno subito cambiamenti nel numero di **articoli**: **9** in aumento e **4** in diminuzione;
- **n.14** leggi hanno subito una modificazione nel numero dei **commi**: **9** in aumento e **5** in diminuzione;
- **n.19** leggi hanno subito una modificazione nel numero dei **caratteri**: **11** in aumento e **8** in diminuzione.

Possiamo dunque asserire che nel corso dell'esame in Commissione tutte le 19 leggi regionali emendate hanno subito modifiche in termini di caratteri, in aumento o in diminuzione.

Inoltre, è possibile dare un quadro riassuntivo delle variazioni complessivamente apportate dalle Commissioni in termini di articoli, commi e caratteri come di seguito riportato:

- **ARTICOLI**: in aumento **+20**; in diminuzione **-7**. In totale si è registrato quindi un **incremento finale di +13 articoli**
- **COMMI**: in aumento **+32**; in diminuzione **-28**. In totale si è registrato quindi un **incremento finale di +4 commi**
- **CARATTERI**: in aumento **+12.869**; in diminuzione **-7.891**. In totale si è registrato quindi un **incremento finale di +4.978 caratteri**.

Si può quindi affermare che la prevalenza del cambiamento in Commissione, nell'anno 2009, è in aumento in termini di articoli, commi e caratteri.

A questo punto appare utile rapportare le modifiche sopra rilevate all'ampiezza iniziale del testo per spostare così l'attenzione sulla c.d. **"portata"** della variazione. E' di tutta evidenza, infatti, che a parità di numero di elementi fisici modificati, l'intensità e la profondità dei cambiamenti saranno maggiori o minori a seconda della quantità di tali elementi nel testo iniziale: un conto è aggiungere 1 articolo in una proposta di legge di 80 articoli, altra cosa è aggiungerlo ad una di 2.

Al fine di rendere l'analisi il più attendibile possibile, si è utilizzato il carattere, convenzionalmente riconosciuto, quale unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

CARATTERI MODIFICATI	N. LEGGI	% sulle 19 leggi emendate in Commissione
Fino al 10% della proposta	7	37%
Dal 10,1% al 50%	10	53%
Dal 50,1% al 100%	1	5%
Oltre 100%	1	5%

Se per il **37%** delle leggi emendate in Commissione si può parlare di modifiche di impatto ridotto sul testo base, fino al **10%** dei caratteri del testo presentato, per più della metà le modifiche sono sensibili poiché vanno dal **10,1%** al **50%** dei caratteri della proposta di legge. Si segnala infine, che **1** legge ha subito modifiche dal **50,1%** al **100%** dei caratteri della proposta iniziale ed **1** legge ha subito una variazione **superiore al 100%** risultando essere quella maggiormente modificata rispetto all'ampiezza iniziale del testo. Esattamente si tratta della l.r. 9/2009 (*Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007*).

Proseguendo nell'indagine, nel caso di emendamenti aggiuntivi, si è andata a verificare anche per l'anno 2009, l'omogeneità della materia delle disposizioni introdotte rispetto a quella del testo base.

Tale analisi ha consentito di evidenziare una serie di **norme intrusive** nelle leggi regionali inserite nel corso del passaggio in Commissione.

Delle 19 leggi dell'anno 2009 emendate in Commissione, **solo una legge** vede l'inserimento di norme intrusive rispetto alla materia oggetto del progetto di legge esaminato.

Precisamente il testo del progetto di legge da cui è scaturita la **L.R. 6/2009** (*Legge finanziaria regionale 2009*) vede l'inserimento in Commissione dell'art.20 bis in materia di macellazione di animali per il consumo familiare; dell'art.24 bis che prevede una proroga alle ATER per l'inizio dei lavori di costruzione di alloggi popolari; dell'art.26 bis in materia di Difensore civico; dell'art.26 ter in materia di personale; dell'art.26 quater in materia di recupero e valorizzazione dei trabocchi della costa teatina; dell'art.26 quinquies che prevede la proroga di termini in materia di edilizia residenziale pubblica; dell'art.26 sexies in materia di accreditamento per le strutture sanitarie pubbliche e private.

Per quanto riguarda, infine, **l'iniziativa degli emendamenti approvati in Commissione**, questa è stata messa a raffronto con l'iniziativa del progetto di legge al fine di verificare il ruolo svolto da maggioranza e minoranza nel dibattito in Commissione.

La tabella che segue riporta, per ogni legge emendata in Commissione, l'iniziativa del progetto di legge (se di Giunta o consiliare) e l'appartenenza politica del proponente l'emendamento in Commissione (se alla maggioranza o alla minoranza).

ANNO 2009		
Legge regionale	Proponenti PdL	Proponenti emendamenti
4/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
6/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
8/09	Giunta	Maggioranza
9/09	Cons. (trasversale)	Giunta, maggioranza e minoranza
10/09	Giunta	Maggioranza
11/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
12/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
13/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
15/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
16/09	Giunta	Minoranza
17/09	Giunta	Minoranza
19/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
22/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza


23/09	Mista	Maggioranza e minoranza
24/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
25/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
27/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
29/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
30/09	Giunta	Minoranza

Volendo riassumere i dati relativi ai proponenti analizzati nella tabella che precede, si può osservare che:

- delle **7** leggi d’iniziativa della Giunta emendate in Commissione, **2** hanno subito emendamenti da Consiglieri di maggioranza, **3** sono state emendate dalla minoranza, mentre **2** leggi hanno subito emendamenti sia da parte della maggioranza che della minoranza;
- delle **11** leggi d’iniziativa consiliare emendate in Commissione, **6** hanno subito emendamenti da Consiglieri di maggioranza, mentre **5** hanno subito emendamenti sia dalla maggioranza che dalla minoranza;
- la legge di iniziativa mista (l.r. 23/2009), originata dalla confluenza di due progetti di legge uno di Giunta e l’altro consiliare, subisce emendamenti sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

Si segnala che delle **7** leggi di iniziativa della Giunta regionale emendate in Commissione, ben **3** (pari al **42,8%**) subiscono emendamenti da parte di Consiglieri appartenenti alla sola minoranza. Pertanto in questi casi la minoranza è riuscita ad apportare un suo contributo nella predisposizione di progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Il grafico che segue illustra la suddivisione per tipo di iniziativa degli emendamenti approvati in Commissione per ciascuna legge emendata.



7.3 Gli emendamenti in Aula

Nell'anno 2009 sono state approvate **32 leggi** delle quali **21** hanno subito emendamenti in Aula per una percentuale pari al **65,6%**.

Il grafico che segue riporta in percentuale le leggi approvate con e senza emendamenti in Aula.



La tabella che segue, per ogni singola legge emendata, mette a confronto il testo del progetto di legge licenziato dalla Commissione consiliare competente con quello approvato in Aula, al fine di misurare quantitativamente l'entità della variazione subita dal testo a seguito del tipo di emendamento intervenuto se aggiuntivo, soppressivo o sostitutivo.

Le unità di misura utilizzate sono state, ancora una volta, il numero di articoli, commi e caratteri del testo prima e dopo l'approvazione in Aula.

Dati sulla variazione numerica degli articoli commi e caratteri dei progetti di leggi emendati in Aula rispetto al testo licenziato dalla Commissione competente: valori assoluti e percentuali – ANNO 2009

L.R.	Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Aula			Entità della variazione in Aula			Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi)		
	N°	Articoli	Commi	Caratteri	Aggiuntivo	Soppressivo	Sostitutivo	Articoli	Commi	Caratteri	Articoli	Commi
2/09 Accisa sul gas	3	4	1.569	Aggiunti 5 articoli.			+5	+7	+2.242	8	11	3.811 +142,8%
4/09 Riordino Enti regionali	14	42	11.839	Aggiunte parole all'art.1. Aggiunte parole all'art.6. Aggiunto il co.3 all'art.12.	Soppresso il co. 2 dell'art.3; soppressa la lett.e) del co.1 dell'art.3. Soppresse parole all'art.7	Sostituito l'art. 2. Sostituita la lett.d) del co.1 dell'art.3. All'art.5 sostituite e aggiunte parole. Sostituite parole all'art.11.	idem	-1	+547	14	41	12.386 +4,6%
6/09 Finanziaria 2009	38	89	36.097	Aggiunti gli artt. da 2 a 6. aggiunta lett. c) al co.1 art.19. Aggiunte parole al co. 2, art.26. Aggiunte parole art.33, co.1.	Soppressa parola co.1, art.10. Soppresse parole ai commi 3 e 6 dell'art.26. Soppressi gli artt. 24 bis, 25 e 26 quater.	Sostituite parole al co.1, art.23. sostituite parole commi 1 e 2, art.28.	+1	+4	+1.326	39	93	37.423 +3,6%
9/09 Ripresa economica post-	3	7	2.732	Aggiunto un art. dopo il 2.			+1	+1	+172	4	8	2.904 +6,2%

L.R.	Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Aula			Entità della variazione in Aula			Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi)		
sisma												
10/09 Modifica commercio aree pubbliche	2	2	1.864	Aggiunte parole al co.3 e 4 del riscritto art.10 e aggiunto il co.5 al riscritto art.10.			idem	idem	+281	2	2	2.145 +15%
12/09 Disposizioni urgenti	6	7	2.466	Aggiunto un articolo.			+1	+2	+1282	7	9	3.748 +51,9%
13/09 Modifiche trabucchi	3	3	4.827	Aggiunto l'art.4.		Sostituzione di parole all'art.1 co.4.	+1	+1	-11	4	4	4.816 -0,2%
14/09 Modifica contributi Unione italiana ciechi	1	1	608	Aggiunta la rubrica all'art.1. Aggiunto l'art.2			+1	+1	+135	2	2	743 +22,2%
15/09 TPL emergenza terremoto	7	12	4.254	Aggiunte parole al co.1 dell'art.5.	Soppresse parole al co. 2 dell'art.5.	Sostituite parole all'art.3. Sostituite parole al co.1 dell'art.6.	idem	idem	-132	7	12	4.122 -3,1%
16/09 Piano casa	16	46	15.024	Aggiunte parole all'art.4, commi 1 e 3. aggiunto un art. dopo il 6. Aggiunte parole all'art.11.	Soppressa una lettera al co. 2 dell'art. 2. soppresse parole all'art.15.	Sostituite parole al co.1 dell'art.3. sostituite parole all'art.6. Sostituite parole all'art.10	+3	+8	+2.106	19	54	17.130 +14%

L.R.	Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Aula			Entità della variazione in Aula			Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi)		
				Aggiunti art. dopo l'11 e dopo il 14.								
17/09 Modifiche sanità	8	9	9.778	Aggiunto un art. dopo il 4. Aggiunto l'art.10	Soppresse parole agli artt. 2 e 3.		+2	+4	+1.095	10	13	10.873 +11,1%
20/09 Rete distributiva carburanti	13	14	6.066	Aggiunto un comma dopo il 6 nell'art.7.	Soppresse parole al co.1 dell'art.7.	Sostituito l'art.1.	idem	idem	+401	13	14	6.467 +6,6%
21/09 Modifica sub-commissari sanità	1	2	800	Aggiunta rubrica all'art.1. Aggiunto co.3 all'art.1. Aggiunto l'art. 2.		Sostituite parole ai commi 1 e 2 dell'art.1.	+1	+2	+717	2	4	1.517 +89,6%
23/09 Artigianato	61	212	64.263	Aggiunte parole al co. 2 lett. a) e c) e al co.3 dell'art.50.	Soppresso un co. all'art.17.	Sostituito il co.1 dell'art.3. Sostituito un termine al co. 2 dell'art.23. Sostituita una somma al co.1, lett. b), art.37.	idem	-1	-32	-61	211	64.231 -0,04%
24/09 Enti locali	3	4	1.336	Aggiunte parole al co.1 dell'art.1. Aggiunto l'art.4.		Sostituite parole al co.1 dell'art.1	+1	+1	+189	4	5	1.525 +14,1%
25/09 Modifica spoil system	4	4	1.901	Aggiunta parola al co.1 dell'art.1. Aggiunte parole al co.1		Sostituite parole al co.1 dell'art. 2.	+1	+1	+854	5	5	2.755 +44,9%

L.R.	Testo licenziato dalla Commissione (Dati quantitativi)			Tipologia di emendamento in Aula			Entità della variazione in Aula			Testo approvato dal Consiglio (Dati quantitativi)		
				dell'art. 2. Aggiunto un art. dopo il 3.								
27/09 Modifica sospensione/accreditamento strutture sanitarie	2	2	1.573	Aggiunto un art. prima dell'1. Aggiunte parole all'art.1.			+1	+1	+412	3	3	1.985 +26,1%
29/09 Calendario venatorio	2	6	1.800	Aggiunte parole al co. 2 dell'art.1.		Sostituito il co.1 dell'art.1. Sostituito un termine al co. 2 art.1. Sostituiti termini e parole ai commi 3 e 4 dell'art.1.	idem	idem	-19	2	6	1.781 -1,05%
30/09 Apprendistato	36	101	38.054	Aggiunto un co. all'art.33.	Soppresso l'ultimo periodo del co.7 dell'art.29.	Sostituito co.1 all'art.6. Sostituite parole al co.5 dell'art.25.	idem	+1	+264	36	102	38.318 +0,6%
31/09 Modifica finanziaria 2009	2	2	2.170	Aggiunti 5 articoli dopo l'1.			+5	+21	+7.129	7	23	9.299 +328,5%
32/09 Modifiche costateatina	3	3	3.021	Aggiunte parole al co. 2 dell'art. 2. Aggiunto il co. 3 al riscritto art.1.		Sostituita una parola al co.1 dell'art. 2.	idem	idem	+302	3	3	3.323 +9,9%

I dati contenuti nella tabella che precede, consentono una pluralità di analisi.

Si può osservare che:

- **n.13** leggi hanno subito cambiamenti nel numero di **articoli** e tutte e **13** in aumento;
- **n.16** leggi hanno subito una modificazione nel numero dei **commi**: **14** in aumento e **2** in diminuzione;
- **n.21** leggi hanno subito una modificazione nel numero dei **caratteri**: **17** in aumento e **4** in diminuzione.

Possiamo dunque asserire che nel corso dell'esame in Aula tutte le 21 leggi regionali emendate hanno subito modifiche in termini di caratteri, in aumento o in diminuzione.

Inoltre, è possibile dare un quadro riassuntivo delle variazioni complessivamente apportate dall'Aula in termini di articoli, commi e caratteri come di seguito riportato:

- **ARTICOLI**: in aumento **+24**. In totale si è registrato quindi un **incremento finale di +24 articoli**
- **COMMI**: in aumento **+55**; in diminuzione **-2**. In totale si è registrato quindi un **incremento finale di +53 commi**
- **CARATTERI**: in aumento **+19.454**; in diminuzione **-194**. In totale si è registrato quindi un **incremento finale di +19.260 caratteri**.

Si può quindi affermare che la prevalenza del cambiamento in Aula, nell'anno 2009, è in aumento in termini di articoli, commi e caratteri.

A questo punto appare utile riportare le modifiche sopra rilevate all'ampiezza iniziale del testo per spostare così l'attenzione sulla cd. **"portata"** della variazione. E' di tutta evidenza, infatti, che a parità di numero di elementi fisici modificati, l'intensità e la profondità dei cambiamenti saranno maggiori o minori a seconda della quantità di tali elementi nel testo iniziale.

Al fine di rendere l'analisi il più attendibile possibile, si è utilizzato il carattere, convenzionalmente riconosciuto, quale unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

CARATTERI MODIFICATI	N. LEGGI	% sulle 19 leggi emendate in Commissione
Fino al 10% della proposta	10	47%
Dal 10,1% al 50%	7	33%
Dal 50,1% al 100%	2	10%
Oltre 100%	2	10%

Se per il **47%** delle leggi emendate in Aula si può parlare di modifiche di impatto ridotto sul testo licenziato dalla Commissione competente, fino al **10%** dei caratteri del testo presentato, per il **33%** le modifiche sono sensibili poiché vanno dal **10,1%** al **50%** dei caratteri della proposta di legge licenziata dalla Commissione. Si segnala infine, che **2** leggi hanno subito modifiche dal **50,1%** al **100%** dei caratteri della proposta iniziale e **2** leggi hanno subito una variazione **superiore al 100%** risultando essere quelle maggiormente modificate rispetto all'ampiezza iniziale del testo.

Esattamente si tratta della L.R. 2/2009 (*Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa*) e della L.R. 31/2009 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009-Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo) ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009*).


Proseguendo nell'indagine, nel caso di emendamenti aggiuntivi, si è andata a verificare anche per l'anno 2009, l'omogeneità della materia delle disposizioni introdotte rispetto a quella del testo base; tale analisi ha consentito di evidenziare una serie di **norme intrusive** nelle leggi regionali inserite nel corso del passaggio in Aula.

Delle **21** leggi dell'anno 2009 emendate in Aula, **3 leggi** vedono l'inserimento di norme intrusive rispetto alla materia oggetto del progetto di legge esaminato.

La tabella che segue proietta per ciascuna legge le singole norme intrusive evidenziando la materia d'intervento delle stesse e mettendola a raffronto con quella della legge in cui le stesse sono state collocate.

Leggi regionali	Materia della legge	Norma "intrusa" nella legge	Materia della norma "intrusa"
L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.	Tributi	Art.3: abroga gli articoli 24, 25 e 26 della L.R. 17/2008 in materia di personale ed in particolare di stabilizzazione del personale precario della Regione.	Personale
		Art.4: proroga periodo di prelievo venatorio del cinghiale.	Caccia
		Art.5: autorizza il rifinanziamento di leggi regionali.	Bilancio
		Art.6: concede un contributo straordinario all'Associazione Culturale "Giustizia Sociale" di Chieti.	Attività culturali
		Art.7: approva un protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Comune di Chieti per la realizzazione di un nuovo sistema viario di accesso al Villaggio Mediterraneo.	Viabilità
L.R. 27 maggio 2009, n. 9 Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007.	Commercio	Art.3: proroga ai Comuni il termine per rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative qualora non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree e non abbiano approvato il regolamento.	Turismo
L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009-Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo) ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.	Bilancio	Art.4: proroga al 30 aprile 2010 il termine per i Comuni per recepire le disposizioni del "piano casa".	Urbanistica
		Art.5: proroga il termine per rinnovare o nuovamente conferire gli incarichi di dirigenza fino al completamento delle procedure concorsuali.	Personale
		Art.6: modifica varie disposizioni della L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato)	Artigianato

Il grafico che segue suddivide le norme intrusive, come sopra evidenziate, per materia.



Per quanto riguarda infine **l'iniziativa degli emendamenti approvati in Aula**, questa è stata messa a raffronto con l'iniziativa del progetto di legge al fine di verificare il ruolo svolto da maggioranza e minoranza nel dibattito in Aula.

La tabella che segue riporta, per ogni legge emendata in Aula, l'iniziativa del progetto di legge (se di Giunta o consiliare) e l'appartenenza politica del proponente l'emendamento in Aula (se alla maggioranza o alla minoranza).


ANNO 2009		
Legge regionale	Proponenti PdL	Proponenti emendamenti
2/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
4/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
6/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
9/09	Cons. (trasversale)	Maggioranza
10/09	Giunta	Minoranza
12/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
13/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
14/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
15/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
16/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
17/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
20/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
21/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
23/09	Mista	Maggioranza e minoranza

24/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
25/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
27/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza
29/09	Cons. (maggioranza)	Maggioranza e minoranza
30/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
31/09	Giunta	Maggioranza e minoranza
32/09	Giunta	Maggioranza e minoranza

Volendo riassumere i dati relativi ai proponenti analizzati nella tabella che precede, si può osservare che:

- delle **8** leggi d’iniziativa della Giunta emendate in Aula, **7** hanno subito emendamenti sia da parte di Consiglieri di maggioranza che di minoranza, mentre **1** è stata emendata dalla minoranza;
- delle **12** leggi d’iniziativa consiliare emendate in Aula, **7** hanno subito emendamenti sia da parte di Consiglieri di maggioranza che di minoranza, mentre **5** hanno subito emendamenti da parte della maggioranza
- la legge di iniziativa mista (l.r. 23/2009), originata dalla confluenza di due progetti di legge uno di Giunta e l’altro di Consiglio, subisce emendamenti sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

Il grafico che segue illustra la suddivisione per tipo di iniziativa degli emendamenti approvati in Aula per ciascuna legge emendata.



Il grafico evidenzia come delle **21** leggi emendate nel corso del dibattito in Aula, **n.15** leggi (pari al **71%**) vengono emendate congiuntamente da forze politiche sia di maggioranza che di minoranza; **n.5** leggi (pari al **24%**) vengono emendate dalla sola maggioranza mentre **una** legge viene emendata solamente dalla minoranza.

7.4 Sintesi conclusiva

Al fine di dare un quadro riassuntivo complessivo, la tabella che segue distribuisce tutte le leggi approvate nell’anno 2009 a seconda che esse siano state o meno emendate; è altresì evidenziata la sede di inserimento degli emendamenti se in Commissione, in Aula o in entrambe.

Leggi regionali non emendate	Leggi regionali emendate solo in Commissione	Leggi regionali emendate solo in Aula	Leggi regionali emendate sia in Commissione che in Aula
L.R. 3 gennaio 2009, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.	L.R. 27 maggio 2009, n. 8 Integrazione alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009- 2011" ed altri provvedimenti urgenti.	L.R. 3 gennaio 2009, n. 2 Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.	L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.
L.R. 4 marzo 2009, n. 3 Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 agosto 2005 n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo".	L.R. 4 agosto 2009, n. 11 Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.	L.R. 11 agosto 2009, n. 14 Modifica alla L.R. 29 novembre 1982, n. 87, recante: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza	L.R. 30 aprile 2009, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).
L.R. 3 aprile 2009, n. 5 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.	L.R. 26 settembre 2009, n. 19 Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".	L.R. 16 ottobre 2009, n. 20 Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti".	L.R. 27 maggio 2009, n. 9 Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007.
L.R. 30 aprile 2009, n. 7 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011.	L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari.	L.R. 16 ottobre 2009, n. 21 Integrazione all'art. 5, della L.R. n. 17 del 26.09.2009 concernente: "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione	L.R. 4 agosto 2009, n. 10 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
L.R. 26 settembre 2009, n. 18 Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009		L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009- Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo) ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.	L.R. 4 agosto 2009, n. 12 Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile.
L.R. 20 novembre 2009, n. 26 Vaccinazione HPV.		L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).	L.R. 11 agosto 2009, n. 13 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).
L.R. 2 dicembre 2009, n. 28 Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.			L.R. 11 agosto 2009, n. 15 Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del

			30.4.2009 e L.R. n. 6/2005.
			L.R. 19 agosto 2009, n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.
			L.R. 26 settembre 2009, n. 17 L.R. 10 marzo 2008, n.5 (Un sistema di garanzie per la salute- Piano sanitario regionale 2008-2010)”
			L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Nuova legge organica in materia di artigianato.
			L.R. 30 ottobre 2009, n. 24 Misure straordinarie per gli Enti Locali.
			L.R. 9 novembre 2009, n. 25 Modifica della legge regionale n. 27, del 12 agosto 2005, recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (legge sullo spoil system).
			L.R. 20 novembre 2009, n. 27 Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”.
			L.R. 2 dicembre 2009, n. 29 Disposizioni urgenti in materia venatoria.
			L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 Disciplina dell'apprendistato.

La tabella evidenzia che rispetto alle 32 leggi approvate nel corso dell'anno 2009:

- **n.7** leggi non hanno subito alcun emendamento né in Commissione né in Aula vedendo l'approvazione finale del testo così come proposto;
- **n.4** leggi hanno subito emendamenti solo nel corso dell'esame presso la competente Commissione consiliare;
- **n.6** leggi hanno subito emendamenti solo nel corso dell'esame in Aula;
- **n.15** leggi hanno subito emendamenti sia nel corso dell'esame presso la competente Commissione consiliare che in Aula.

In definitiva, rispetto alle **32** leggi approvate **n.25** leggi hanno subito comunque emendamenti.

Le analisi sopra effettuate hanno evidenziato come *l'approvazione degli emendamenti ha sempre determinato, sia in Commissione che in Aula, un incremento del “volume” del testo normativo in termini di articoli, commi e caratteri*, come evidenziato dalla tabella che segue.

Unità di misura	Commissione	Aula
Articoli	+13	+24
Commi	+4	+53
Caratteri	+4.978	+19.260

Appare evidente come *l'incremento di testo a seguito di emendamenti in Aula sia di gran lunga superiore a quello realizzatosi nel corso del dibattito in Commissione*.

MODULO 8 IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Sommario: 8.1 I ricorsi promossi dal Governo avverso le leggi regionali: introduzione –8.2 Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo -8.3 Aspetti procedurali e processuali - 8.4 Le singole impugnative – 8.5 Le pronunce della Corte Costituzionale

8.1 I ricorsi promossi dal Governo avverso le leggi regionali: introduzione

Nell'anno 2009, su **32** leggi approvate, sono state impugnate dal Governo, in via principale, **4** leggi regionali con una percentuale pari al **12,5%**.

Di seguito si riportano le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali violati:

1) L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*). Il Consiglio dei Ministri con delibera del 21 maggio 2009 ha impugnato l'articolo 5 comma 7 in materia di divieto di cumulo dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali per violazione degli articoli 3, 97 Cost., nonché dell'art.117 comma 3 Cost. in materia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Successivamente però, in data 15 ottobre 2009, il Consiglio dei Ministri, delibera di rinunciare a tale impugnazione poiché la Regione con l'art.6 della L.R. 12/2009 (*Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile*) interviene ad abrogare il comma 7 dell'art.5 della L.R. 4/2009, recependo i rilievi formulati dal Governo.


2) L.R. 26 settembre 2009, n. 19 (*Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*). Il Consiglio dei Ministri con delibera del 12 novembre 2009, ha impugnato l'art.1, comma 1 in materia di regime autorizzatorio degli studi privati medici ed odontoiatrici, per violazione dell'articolo 117 terzo comma Cost. in materia di tutela della salute, degli articoli 3 e 41 Cost. dell'articolo 120 comma 2 (esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti di Regioni ed enti locali), nonché degli articoli 117 e 118 (principio di leale collaborazione).

3) L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 (*Disciplina dell'apprendistato*). Il Consiglio dei Ministri con delibera del 4 febbraio 2010 ha impugnato gli articoli 6 comma 4 e 29 commi 1, 2 e 3 in materia di formazione professionale interna alle aziende, l'art.25 comma 1 in materia di età minima per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione, gli articoli 25 comma 2 e 28 comma 1 in materia di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato, per violazione degli articoli 117 comma secondo lettere l) ed n) e 117 terzo comma della Costituzione.

4) L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 “*Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)*”. Il Consiglio dei Ministri con delibera del 4 febbraio 2010, ha deliberato l'impugnativa dell'intera legge per violazione dell'art. 117, primo comma Cost. (principi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di stabilimento di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato UE), dell'art.41 Cost., dell'art.117 terzo comma in materia di energia nonché dell'art.118 Cost.


Per una analisi più dettagliata delle singole leggi impugnate, delle date significative della procedura costituzionale, delle censure sollevate dal Governo e delle eccezioni della Regione si fa rinvio alle singole schede contenute alla fine del presente Modulo.

Per completezza d'indagine, si vuole fornire di seguito un quadro d'insieme dei dati relativi alle leggi impugnate nelle altre Regioni nell'anno 2009. La tabella che segue proietta, per ciascuna Regione, il numero delle leggi impugnate dal Governo.




La tabella evidenzia che la Calabria e la Liguria sono le Regioni che hanno visto il maggior numero di leggi impugnate pari a **10**, seguite dalla Toscana con **7**.

Il grafico che segue mette a raffronto il rapporto tra le leggi approvate e le leggi impugnate di tutte le Regioni nell'anno 2009.



Il grafico che segue proietta la percentuale di leggi impugnate rispetto a quelle approvate per ciascuna Regione.



Si può notare che la Provincia Autonoma di Bolzano ha avuto la più alta percentuale di leggi impugnate pari al **25%** (3 leggi impugnate su 12 approvate) mentre il Molise ha registrato la percentuale più bassa di leggi impugnate pari al **3,2%** (1 legge impugnata su 31 approvate).

8.2 Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo

La distribuzione per materia delle impugnative dell'anno 2009 ha visto **n.1** legge impugnata in materia di **ordinamento istituzionale** (l.r. 4/2009), **n.1** legge in materia di **sanità** (l.r. 19/2009), **n.1** in materia di **formazione professionale-istruzione-lavoro** (l.r. 30/2009) e **n.1** in materia di **territorio-ambiente** (l.r. 32/2009)


Per quanto concerne l'iniziativa delle leggi impugnate, si può osservare che la l.r. 4/2009 e la l.r. 19/2009 sono di iniziativa consiliare, la l.r. 30/2009 è di iniziativa della Giunta regionale, mentre la l.r. 32/2009 è di iniziativa mista Giunta – Consiglio.

Di seguito sono riportati i parametri di costituzionalità invocati dal Governo nei ricorsi dell'anno 2009:

- art.3: principio di eguaglianza
- art.41: principio di libera iniziativa economica privata
- art.97: principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- art.117, comma primo: rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (libertà di circolazione delle persone di cui all'art. 43 Trattato UE e libertà di stabilimento di cui all'art.49 Trattato UE)
- art.117, comma secondo lettera l): ordinamento civile

- art.117, comma secondo lettera n): norme generali sull'istruzione
- art.117, comma terzo: legislazione concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, tutela della salute, istruzione, energia
- art.118: principio di sussidiarietà nella distribuzione delle funzioni amministrative.
- Art.120, comma secondo: esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti di Regioni ed Enti locali.

Il grafico che segue mette a confronto quante volte, sul totale delle leggi impugnate nell'anno 2009 pari a 4 ricorre la violazione per ogni singolo parametro censurato dal Governo.



8.3 Aspetti procedurali e processuali

Dal punto di vista del procedimento di legittimità costituzionale, si può osservare che, delle 4 leggi impugnate nell'anno 2009 (l.r. 4/2009, 19/2009, 30/2009 e 32/2009) la Regione si è costituita in giudizio solo per la l.r. 32/2009 “*Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)*”, mentre per la l.r. 4/2009 la Corte Costituzionale con ordinanza n.79 del 2010 ha dichiarato estinto il processo poiché il Governo ha rinunciato al ricorso a seguito dell’abrogazione della disposizione impugnata operata dall’art.6 della l.r. 12/2009 (*Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile*).

8.4 Le singole impugnative

Le schede che seguono forniscono, per ogni singola legge impugnata nell'anno 2009, una proiezione analitica di ogni singolo passaggio della procedura di legittimità costituzionale, sia di carattere procedimentale che sostanziale, con l’indicazione delle date significative della procedura di legittimità costituzionale, delle disposizioni impugnate, dei parametri costituzionali, delle censure sollevate dal Governo nel ricorso, nonché delle eventuali eccezioni della Regione.

Legge regionale	24 marzo 2009, n. 4
Titolo	Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali
Iniziativa	Cons. Pagano, De Matteis
Commissione competente	II in materia di ENTI REGIONALI
Settore di classificazione del Governo	Politiche ordinamentali e statuti
Pubblicazione sul BURA	27.03.2009, BURA n.20
Delibera Consiglio dei Ministri	21.05.2009
Notifica del ricorso al Presidente della Giunta	26.05.2009
Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost.	

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE
<p>Art.5, comma 7: dopo aver stabilito che le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici <u>prevede che tale divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti.</u></p>	<p>Art.3 Cost.: principio di eguaglianza. Art.97 Cost.: buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Art.117, comma terzo, Cost.: legislazione concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. L. 244/2007 (Legge finanziaria statale 2008), art. 2, commi 25 e 26: ha apportato sostanziali modifiche agli artt.82 e 83 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) introducendo, sotto vari profili, il c.d. divieto di cumulo per gli amministratori locali.</p>	<p>L'art.5, comma 7, nella parte in cui esclude dal divieto di cumulo gli amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, introduce una ingiustificata disparità di trattamento con i restanti amministratori, ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza tra i cittadini sancito dall'art.3 Cost. nonché i principi di ragionevolezza imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost. Inoltre, viola le disposizioni della legge finanziaria n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che, all'art.2, commi 25 e 26, hanno apportato delle modifiche sostanziali agli articoli 82 e 83 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), introducendo il divieto di cumulo per gli amministratori locali, senza alcuna particolare distinzione per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti. Tali disposizioni introdotte dalla legge finanziaria sopra citata vanno qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione - materia in cui la regione ha competenza concorrente.</p>	<p>La Regione con la legge regionale n. 12/2009, recante "Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile", all'articolo 6, ha abrogato il periodo di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 4/2009 che era stato impugnato, recependo i rilievi formulati dal Governo. Infatti, il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009 ne ha deliberato la rinuncia all'impugnativa essendo venute meno le censure formulate. La Corte costituzionale con l'Ordinanza n.79 del 2010, ha dichiarato estinto il processo.</p>

Legge regionale

Titolo

Iniziativa

Commissione competente

Settore di classificazione del Governo

Pubblicazione sul BURA

Delibera Consiglio dei Ministri

Notifica del ricorso al Presidente della Giunta

Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corti Cost.

Deposito della memoria

26 settembre 2009, n.19

Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

Cons. Nasuti

V in materia di SANITA'

Politiche socio-sanitarie e culturali

28.09.2009, BURA n.51

12.11.2009

02.12.2008

n.103 del 2009

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE
<p>Art.1, comma 1: apportando una integrazione all'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 32/2007 (<i>Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private</i>) esclude dal regime dell'autorizzazione gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accREDITamento istituzionale.</p>	<p>Art.117, comma terzo, Cost.: legislazione concorrente in materia di tutela della salute.</p> <p>D. Lgs. 502/1992, art.8 comma 4: definizione dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.</p> <p>D. Lgs. 502/1992, art.8 ter: subordina ad autorizzazione la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e presuppone in capo a queste, il possesso di requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi.</p> <p>Art.120, secondo comma, Cost.: poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta con delibera dell'11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione.</p>	<p>La disposizione in esame si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502/92, secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell'attività posta in essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio, previa verifica del possesso dei requisiti minimi fissati con il D.P.R. 14 gennaio 1997, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome.</p> <p>La medesima norma, inoltre, risulta incidere sul mandato ed i poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta, con delibera dell'11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo. Uno degli interventi prioritari che il Commissario dovrà porre in essere, infatti, attiene proprio all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale".</p>	<p>La Regione non si è costituita in giudizio</p>

Legge regionale	4 dicembre 2009, n.30
Titolo	Disciplina dell'apprendistato
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di FORMAZIONE PROFESSIONALE-LAVORO
Settore di classificazione del Governo	Politiche socio sanitarie e culturali
Pubblicazione sul BURA	16.12.2009, BURA n.65
Delibera Consiglio dei Ministri	04.02.2010
Notifica del ricorso al Presidente della Giunta	13.02.2010
Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost.	n.24 del 2010
Deposito della memoria	

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE
Art.6, comma 4: disciplina le modalità di esplicazione della formazione formale, sia essa esterna o interna all'impresa.	Art.117, comma secondo, lett. l): competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile". D. Lgs. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), art.48, comma 4, lett. c): rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nella regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.	La formazione professionale che la Costituzione riserva alle Regioni è esclusivamente quella pubblica o esterna; di contro la formazione che si svolge all'interno dell'azienda, rientrando nel sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile ex art.117, comma 2, lett. l).Cost., sicchè spetta allo stato stabilire la relativa normativa.	La Regione non si è costituita in giudizio
Art.29: prevede, al comma 1, che la formazione formale dell'apprendistato professionalizzante possa essere, altresì, svolta all'interno dell'impresa con capacità formativa; stabilisce, al comma 2, gli oneri cui a tal fine le imprese sono tenute; prevede poi, al comma 3, che criteri e modalità di verifica, anche preventiva, della capacità formativa dell'impresa, siano stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione per l'Apprendistato.	Art.117, comma secondo, lett. l): competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile". D. Lgs. 276/2003, art.49, comma 5, lett.b) : rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante rimessa alle Regioni d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.	Vedi il punto che precede.	
Art.25, comma 1: riserva l'attività di formazione formale esterna all'impresa, correlata all'apprendistato per l'espletamento del diritto-	Art.117, comma secondo, lett. n) Cost.: competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione".	La disposizione eccede dalle competenze regionali e viola le norme generali sull'istruzione riservate alla competenza esclusiva dello	

<p>dovere d'istruzione e formazione, ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale.</p>	<p>Art.117, comma terzo, Cost.:potestà legislativa concorrente in materia di istruzione. L. 296/2006 (Legge finanziaria statale 2007), art.1, comma 622: eleva da 15 a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro rendendo obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni.</p>	<p>Stato che all'art.1, comma 622 della L. 296/2006, eleva a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro.</p>	
<p>Art.25, comma 2: prevede che, nelle more della regolamentazione dei profili formativi prevista dall'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, sia la Giunta regionale a disciplinare la formazione formale esterna all'impresa indicando, secondo dati parametri, la durata, le ore medie per ogni anno del contratto, nonché la durata minima annuale.</p>	<p>Art.117, comma secondo, lett. 1): competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile". D. Lgs. 276/2003, art.48, comma 4: rimette la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione alle regioni d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.</p>	<p>La disposizione attribuisce alla Regione un potere di regolamentazione interinale di esclusiva pertinenza in contrasto con il richiamato l'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.».</p>	
<p>Art.28, comma 1: prevede che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante siano disciplinati con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali.</p>	<p>Art.117, comma secondo, lett. 1): competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile". D. Lgs. 276/2003, art.49, comma 5: rimette la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Art.117, comma terzo Cost.: potestà legislativa concorrente in materia di "istruzione" e "tutela e sicurezza del lavoro".</p>	<p>La norma regionale, pur richiamando formalmente l'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, contrasta con la regolamentazione dei profili formativi che la disposizione statale prevede avvenga d'intesa con i sindacati piu' rappresentativi a livello regionale, e con determinazione delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione nelle singole aziende demandata alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.</p>	

Legge regionale

Titolo

Iniziativa

Commissione competente

Settore di classificazione del Governo

Pubblicazione sul BURA

Delibera Consiglio dei Ministri

Notifica del ricorso al Presidente della Giunta

Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corti Cost.

Deposito della memoria

18 dicembre 2009, n.32

“Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)”.

Mista

II in materia di AMBIENTE-GOVERNO DEL TERRITORIO-ENERGIA

Politiche infrastrutturali

21.12.2009, BURA n.12 Straord.

04.02.2010

17.02.2010

n.25 del 2010

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE
<p>Art. 2: sostituisce l'art.1 della L.R. 2/2008 come modificato dalla L.R. 14/2008. Il novellato art.1 vieta le attività di prospezione, ricerca estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi nelle aree ivi indicate di particolare sensibilità o destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole e di pregio. Il comma 3 dello stesso art. 1 aggiunge che «le aree del territorio regionale sulle quali e' consentito lo svolgimento delle attivita', ai sensi della presente legge, e quelle sulle quali e' fatto divieto di esercitare dette attivita', sono individuate sulla base del piano di settore, approvato secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'art. 6-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)».</p>	<p>Art.117, comma primo, Cost.: principi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di stabilimento du cui agli articoli 43 e 49 del Trattato UE.</p> <p>Art.41 Cost.: principio di libertà di iniziativa economica privata.</p> <p>Art.118 Cost.: funzioni amministrative statali.</p> <p>L. 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia): pone i principi fondamentali in materia energetica ai sensi dell'art.117, terzo comma, Cost.</p>	<p>La disposizione regionale nel vietare le attività energetiche in essa indicate si pone in contrasto con i principi comunitari e statali indicati nella colonna accanto.</p>	<p>La Regione si è costituita in giudizio, ma l'istruttoria è ancora in corso.</p>

8.5 Le pronunce della Corte costituzionale

Nell'anno 2009 la Corte Costituzionale si è pronunciata con una sentenza ed una ordinanza in merito a due pregressi ricorsi presentati dal Governo avverso le seguenti leggi regionali e precisamente:

- **L.R. 25 ottobre 2007, n.35** (*Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria*) relativamente all'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16.
- **L.R. 19 dicembre 2007, n.45** (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*) relativamente agli articoli 3 comma 1 lettere j) e m), 52 comma 1, 53 comma 1 e 55 commi 4 e 5.

Sulla **L.R. 35/2007** la Corte Costituzionale si pronuncia con **la sentenza n.9 depositata il 23 gennaio 2009** che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16.

Sulla **L.R. 45/2007** la Corte Costituzionale si pronuncia con **l'ordinanza n.153 depositata il 19 maggio 2009** che dichiara cessata la materia del contendere.

Le due leggi impugnate sulle quali si è pronunciata la Corte sono una di iniziativa consiliare (L.R. 35/2007) ed una di iniziativa della Giunta regionale (L.R. 45/2007). Per quanto riguarda le materie di intervento la L.R. 35/2007 è "multisetto", mentre la L.R. 45/2007 investe il settore dei "rifiuti".

Le schede che seguono forniscono un quadro analitico delle sentenze della Corte Costituzionale, ricostruendo altresì ogni singolo passaggio dell'intera procedura di legittimità costituzionale.

Sentenza della Corte Costituzionale	n. 9/2009		
Legge regionale impugnata	25 ottobre 2007, n.35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria)		
Iniziativa della legge	Cons.Di Matteo		
Commissione competente	V MULTISETTORE		
Settore di classificazione del Governo	Politiche socio sanitarie e culturali		
Pubblicazione sul BURA	31.10.2007, BURA n.60		
Delibera Consiglio dei Ministri	11.12.2007		
Notifica del ricorso al Presidente della Giunta	27.12.2007		
Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost.	n.1 del 2008		
Deposito della memoria	La Regione non si è costituita in giudizio		
Udienza pubblica del	18/11/2008	Decisione del	14/01/2009
Deposito del	23/01/2009	Publicazione in G.U.	28/01/2009

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
<p>Art.1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16: prevedono l'obbligo in capo ai conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 35 quintali di sottoporsi ad un particolare esame denominato polisonnografia.</p>	<p>Art.3 Cost.: Principio di eguaglianza.</p> <p>Art.117, terzo comma, Cost.: le materia "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" rientrano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni.</p> <p>D. Lgs. 626/1994 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <p>Art.120 Cost.: le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Art.117, primo comma, Cost.: la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p> <p>Trattato CE: articoli 49 e 50 (principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità), articoli da 70 a 80 (enunciano le politiche della Comunità in materia di trasporti), articoli 80 e ss. (principio di libera concorrenza).</p> <p>Art.117, secondo comma, lett. e): tutela della concorrenza, in quanto potestà esclusiva statale.</p>	<p>Il Governo ritiene che il solo esame polisonnografico non è sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali alterazioni da esso rilevate e colpi di sonno. Infatti l'autonoma scelta legislativa regionale non è fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma è tesa a scopi cautelativi in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria nazionale. Inoltre, tale esame medico non è ricompreso tra le misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/1994. Infine le disposizioni regionali costituiscono un ostacolo all'attività lavorativa dei lavoratori che perderebbero la possibilità di lavorare in caso di esito negativo dell'esame.</p>	<p>La Regione non si è costituita in giudizio.</p>	<p>La Corte Costituzionale con la sentenza n.9/2009 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della L.R. 35/2007 poiché l'art. 120 Cost. vieta alle Regioni di interporre, con provvedimenti di qualsiasi natura, amministrativa o legislativa, ostacoli alla libera circolazione di persone e cose tra le Regioni stesse. Allo stesso tempo, tale norma vieta alle Regioni di limitare, in qualunque parte del territorio nazionale, l'esercizio del diritto al lavoro, inteso sia come lavoro subordinato che come lavoro autonomo.</p>

Ordinanza della Corte Costituzionale	n. 153/2009
Legge regionale impugnata	19 dicembre 2007, n.45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti
Iniziativa della legge	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di RIFIUTI
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURA	21.12.2007, BURA n.10 Straordinario
Delibera Consiglio dei Ministri	14.02.2008
Notifica del ricorso al Presidente della Giunta	22.02.2008
Iscrizione al registro dei ricorsi delle Corte Cost.	n.15 del 2008
Deposito della memoria	18.03.2008
Camera di Consiglio del	01/04/2009
Deposito del	19/05/2009
	Decisione del 06/05/2009
	Pubblicazione in G.U. 27/05/2009

DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALI E PRINCIPI STATALI	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
<p>Art.3, comma 1, lettere j) ed m): definiscono il “punto di raccolta” ed il “centro di trasferimento”</p>	<p>Art.117, comma secondo, lett. s), Cost.: tutela dell’ambiente quale potestà esclusiva statale.</p> <p>Dir. 2006/12/CE relativa ai rifiuti</p> <p>D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)</p> <p>Art.117, comma primo, Cost.: la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.</p>	<p>Ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale le ecopiazze o isole ecologiche devono essere considerate quali centri di stoccaggio e quindi le relative operazioni di conferimento dei rifiuti devono essere effettuate nel rispetto delle relative autorizzazioni di cui al D.Lgs. 152/2006. Al contrario, la disposizione regionale prevede che le attività svolte da tali centri di raccolta non debbano essere considerate operazioni di stoccaggio e quindi non debbano essere autorizzate.</p>	<p>Il “punto di raccolta” ed il “centro di trasferimento” costituiscono solo aree non custodite presso le quali sono posizionati più contenitori stradali per la raccolta e la modalità di gestione delle stesse non costituirà mai attività di stoccaggio.</p>	<p>La Corte costituzionale con l’ordinanza n.153/2009 dichiara cessata la materia del contendere poiché la Regione con la L.R. 21 novembre 2008, n.16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) è intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure. Conseguentemente il Governo ha rinunciato all’impugnazione ritenendo che le modifiche apportate hanno sostanzialmente recepito le censure proposte.</p>
<p>Art.52, comma 1: consente la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e l’autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti attraverso l’adozione di ordinanze _on tingibili ed urgenti.</p> <p>Art.53, comma 1: il presidente della Giunta può emanare atti straordinari, non solo</p>	<p>D. Lgs. 152/2006, art.191: consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante l’adozione di ordinanze con tingibili ed urgenti, solo in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente alle quali non si possa diversamente provvedere.</p> <p>Art.117, comma primo, Cost.: la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.</p> <p>Art.117, comma secondo, lett. s), Cost.:</p>	<p>Il Governo censura l’utilizzo delle ordinanze con tingibili ed urgenti che permettono temporanee forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti che ne permettono l’utilizzo solo in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute.</p>	<p>L’art.52 risulta perfettamente aderente al dettato dell’art.191 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>I provvedimenti di cui all’art.53 non costituiscono uno strumento ordinario di autorizzazione alla localizzazione di strutture ed impianti, ma sono provvedimenti eccezionali che non derogano l’art.191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p>	

<p>nei casi di cui all'art.191 del D. Lgs. 152/2006, ma anche al fine di individuare impianti di smaltimento esistenti, localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e disporre la realizzazione diretta di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del Piano di gestione dei rifiuti.</p>	<p>tutela dell'ambiente quale potestà esclusiva statale.</p>			
<p>Art.55, commi 4 e 5: consente l'espropriazione e l'utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica.</p>	<p>D. Lgs. 152/2006, art.253: disciplina forme di garanzia per il recupero delle somme spese dall'amministrazione per lo svolgimento degli interventi di bonifica in luogo dei responsabili, ma non contempla alcuna procedura di espropriazione Art.117, comma secondo, lettere l) ed s) Cost.: potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela dell'ambiente.</p>	<p>Le disposizioni statali non contemplano alcuna procedura di espropriazione, pur disciplinando alcune forme di garanzia per il recupero delle somme spese dall'amministrazione per lo svolgimento di interventi di bonifica in luogo dei responsabili.</p>	<p>La Regione sostiene che l'esproprio delle aree da bonificare, preceduto però da una procedura ad evidenza pubblica, è previsto nella legge della Regione Lombardia del 12.12.2003, n.26, art.21, comma 2 che non è stata oggetto di impugnativa.</p>	

APPENDICE

Le singole leggi regionali dell'anno 2009

In questo modulo si riportano le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno 2009.

Ogni scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge originativo della stessa, con un taglio di tipo conoscitivo-divulgativo.

Con l'avvio dell'VIII Legislatura, al fine di fornire un ulteriore elemento di informazione, tale scheda è stata arricchita con l'indicazione degli obiettivi di ogni singola legge: ciò al fine di agevolare la eventuale e successiva fase di monitoraggio dell'attuazione della legge medesima.

E' altresì riportata un'analisi del grado di recepimento (totale, parziale o nullo) da parte delle Commissioni consiliari competenti delle osservazioni di *drafting* e dell'analisi tecnico normativa (ATN) effettuate dal Servizio Legislativo sul testo del progetto di legge.

In caso di rilievo governativo, sono riportati gli estremi degli articoli oggetto di impugnativa e, in caso di pronuncia, una sintesi della sentenza della Corte Costituzionale.

Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale all'indirizzo http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2009_IX.htm.

Numero atto	470 / 2008
Titolo	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	15.12.2008
❖ Assegnazione	16.12.2008
❖ Licenziamento commissione	22.12.2008
❖ Approvazione Consiglio	30.12.2008
❖ Pubblicazione legge	05.01.2009, BURA n.1 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE	
La presente legge autorizza la Giunta regionale a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 2009, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato particolari irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.</p>	GRADO :	<p>NUMERO</p> <p>ARTICOLI</p> <p>DURATA ITER</p> <p>TECNICA RED.LE</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE</p>	<p>1 del 03.01.2009</p> <p>2, commi 5</p> <p>Giorni 14</p> <p>Testo nuovo</p> <p>Legge di bilancio</p>
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Il progetto di legge contiene la dichiarazione d'urgenza, non più necessaria in base all'art.35 dello Statuto regionale.</p>	GRADO : TOTALE	<p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Nessuno.</p>	OSSERVAZIONI

Numero atto	385 / 2008
Titolo	Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di TRIBUTI - MULTISETTORE
Date:	
❖ Presentazione	08.01.2008
❖ Assegnazione	09.01.2008
❖ Licenziamento commissione	PdL esaminato ai sensi dell'art. 62 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, previa iscrizione all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento
❖ Approvazione Consiglio	30.12.2008
❖ Pubblicazione legge	05.01.2009, BURA n.1 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
<p>Primo obiettivo della legge è quello di prevedere il superamento dell'attuale sistema di tassazione sul gas naturale articolato per tipologia di utenza con l'introduzione di un nuovo sistema di tassazione basato invece sulla ripartizione per fasce di consumo.</p> <p>La legge contiene altresì disposizioni in materia di personale, di calendario venatorio, di natura finanziaria e sui Giochi del Mediterraneo, inserite con emendamenti in Aula.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.</p>	<p>GRADO :</p>	<p>NUMERO ARTICOLI 2 del 03.01.2009 8, commi 11 + allegato</p> <p>DURATA ITER Giorni 355</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge intersettoriale</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Presentate proposte di emendamenti aggiuntivi con l'esito di seguito riportato: emendamento n. 1 a firma del consigliere Castiglione ed altri che assorbe l'emendamento n. 2 di identico contenuto a firma del consigliere Di Stanislao ed altri, messo ai voti è approvato; emendamento n. 3 a firma del consigliere Di Paolo Angelo ed altri, messo ai voti è approvato; emendamento n. 4 a firma del consigliere D'Orazio ed altri, messo ai voti è approvato; emendamento n. 6 a firma del consigliere D'Alessandro Camillo ed altri, messo ai voti è approvato.</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>E' stata segnalata l'opportunità di disporre contestualmente alla nuova disciplina l'abrogazione di previgenti disposizioni normative in materia.</p>	<p>GRADO : NULLO</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>

Numero atto	6 / 2009
Titolo	Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 agosto 2005 n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo"
Iniziativa	Cons. Pagano, De Matteis ed altri
Commissione competente	II in materia di ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Date:	
❖ Presentazione	17.02.2009
❖ Assegnazione	17.02.2009
❖ Licenziamento commissione	24.02.2009
❖ Approvazione Consiglio	03.03.2009
❖ Pubblicazione legge	09.03.2009, BURA n. 2 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La legge è finalizzata a modificare la L.R. 12 agosto 2005, n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo", sia nella parte relativa al termine ivi indicato entro cui gli organi competenti di direzione politica provvedono alla ricostituzione degli organi decaduti a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio Regionale, sia nella parte in cui il sistema dello spoil system viene esteso agli organi di controllo regionali.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.	GRADO :	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>3 del 04.03.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 7</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> <tr> <td>EMENDAMENTI IN AULA</td> <td>Nessuno.</td> </tr> </table>	NUMERO	3 del 04.03.2009	ARTICOLI	2, commi 4	DURATA ITER	Giorni 7	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione	EMENDAMENTI IN AULA	Nessuno.
	NUMERO	3 del 04.03.2009													
ARTICOLI	2, commi 4														
DURATA ITER	Giorni 7														
TECNICA RED.LE	Novella														
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione														
EMENDAMENTI IN AULA	Nessuno.														
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate particolari segnalazioni.	GRADO :	OSSERVAZIONI													

Numero atto	10 / 2009
Titolo	Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali
Iniziativa	Cons. Pagano, De Matteis
Commissione competente	II in materia di ENTI REGIONALI
Date:	
❖ Presentazione	05.03.2009
❖ Assegnazione	05.03.2009
❖ Licenziamento commissione	11.03.2009
❖ Approvazione Consiglio	17.03.2009
❖ Pubblicazione legge	27.03.2009, BURA n.20

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>La legge ha lo scopo di riformare e riorganizzare il sistema degli Enti regionali, in coerenza con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione. In particolare, la legge risponde all'esigenza di riduzione dei costi della politica attraverso la riduzione ed il contenimento degli Enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, delle aziende nonché delle società controllate e partecipate.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa, anche perché il Servizio ha collaborato alla redazione del testo.</p>	<p>GRADO :</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>4 del 24.3.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>14, commi 41</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 12</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Istituzionale</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamenti sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, con l'esito di seguito riportato: - n. 2 emendamenti tecnici all'art. 1 - approvati; - emendamenti nn. 21, 23, 24, 25, 29, 38 e 40 a firma del consigliere Costantini ed altri che, messi ai voti singolarmente, sono approvati; - emendamento n. 37 a firma del consigliere Costantini ed altri, così come riformulato dal Presidente Pagano, messo ai voti, è approvato; - emendamenti nn. 45 e 47 a firma del consigliere Tagliente ed altri così come riformulati dal Presidente Pagano, messi ai voti singolarmente, sono approvati; - emendamenti nn. 3 e 4 a firma del consigliere Saia, messi ai voti singolarmente, sono approvati all'unanimità; - emendamento n. 42 a firma del consigliere Caramanico ed altri, messo ai voti, è approvato all'unanimità; - emendamenti nn. 43, 46, 48, 51, 52 e 55 a firma del consigliere Tagliente ed altri, messi ai voti singolarmente, sono approvati; - emendamento n. 59 a firma del consigliere De Matteis ed altri, messo ai voti, è approvato.</p>	NUMERO	4 del 24.3.2009	ARTICOLI	14, commi 41	DURATA ITER	Giorni 12	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Istituzionale
	NUMERO	4 del 24.3.2009											
ARTICOLI	14, commi 41												
DURATA ITER	Giorni 12												
TECNICA RED.LE	Testo nuovo												
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Istituzionale												
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p>	<p>GRADO :</p>	<p>OSSERVAZIONI Il Consiglio dei ministri con delibera del 21 maggio 2009 ha impugnato l'art.5, comma 7, della presente legge per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost. e dell'art.117, comma 3 Cost. Il Consiglio dei ministri con delibera del 15 ottobre 2009, ha rinunciato all'impugnativa essendo venute meno le censure precedentemente formulate con la soppressione del periodo impugnato ad opera dell'art. 6, L.R. 4 agosto 2009, n. 12. La Corte costituzionale, con ordinanza 22 febbraio 2010, n. 79, ha dichiarato estinto il processo.</p>											

Numero atto	18 / 2009
Titolo	Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	24.03.2009
❖ Assegnazione	24.03.2009
❖ Licenziamento commissione	31.03.2009
❖ Approvazione Consiglio	31.03.2009
❖ Pubblicazione legge	14.04.2009, BURA n.3 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge ha lo scopo di prorogare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2009 – disposta con la L.R. 3 gennaio 2009, n. 1 – fino alla data del 30 aprile 2009, per assicurare l'indispensabile continuità della gestione finanziaria regionale, secondo quanto disposto dall'art. 62, comma 6 dello Statuto, dagli artt.12 e 13 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), ed in conformità dei principi sanciti dall'art. 8 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76. La proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio sino al predetto termine è estesa altresì ai bilanci degli enti dipendenti dalla Regione indicati nel provvedimento (art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3).	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) dichiarazione d'urgenza non più necessaria;</p> <p>2) proroga non espressa come modifica testuale alla disposizione prorogata.</p>	GRADO : PARZIALE (solo del punto 1)	<p>NUMERO 5 del 3.4.2009</p> <p>ARTICOLI 2, commi 7</p> <p>DURATA ITER Giorni 7</p> <p>TECNICA RED.LE Novella</p> <p>TIPOLOGIA Legge di</p> <p>NORMAZIONE bilancio</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>		GRADO :
			OSSERVAZIONI

Numero atto	22 / 2009
Titolo	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di FINANZA REGIONALE
Date:	
❖ Presentazione	01.04.2009
❖ Assegnazione	02.04.2009
❖ Licenziamento commissione	24.04.2009
❖ Approvazione Consiglio	24.04.2009
❖ Pubblicazione legge	15.05.2009, BURA n.5 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge è finalizzata a disporre il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2009 –2011 e regolamentare l’assetto economico e finanziario della Regione Abruzzo per l’esercizio relativo al bilancio di previsione per l’anno 2009, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di programmazione economica e finanziaria.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>Per il presente progetto di legge non è stato possibile elaborare la scheda tecnica a causa dell’evento sismico del 6 aprile.</p>	GRADO :	<p>NUMERO ARTICOLI 6 del 30.4.2009 39, commi 93 + allegati Giorni 22</p> <p>DURATA ITER TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di bilancio</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamenti sottoposte all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea, con l’esito di seguito riportato: -emendamento n. 8 a firma dei consiglieri Nasuti e Giuliante approvato; -emendamento n. 32 a firma dei consiglieri Ruffini, Sclocco, Caramanico, Di Pangrazio, D’Amico, Di Luca approvato; -emendamento n. 14 a firma dei consiglieri Caramanico, Ruffini, Di Luca, D’Amico approvato; -emendamento n. 46 a firma dei consiglieri Di Matteo, Chiodi e Giuliante approvato; -emendamento n. 3 a firma dei consiglieri Saia, Acerbo, Caporale approvato; -emendamento n. 44 a firma dei consiglieri Nasuti, Giuliante, Chiodi approvato; -emendamento n. 47 a firma dei consiglieri Chiodi, Masci, Giuliante approvato; -emendamento n. 45 a firma dei consiglieri Chiodi, Giuliante, D’Alessandro Camillo approvato; -emendamenti nn. 10 e 12 aggiuntivi a firma dei consiglieri Chiodi, Giuliante, D’Alessandro Camillo approvati; -emendamento n. 11 aggiuntivo a firma dei consiglieri Giuliante, Chiodi, Saia approvato; -emendamento n. 13 aggiuntivo a firma dei consiglieri Chiodi, Nasuti, Castiglione approvato; -emendamento n. 34 aggiuntivo a firma dei consiglieri D’Amico, Ruffini, Di Pangrazio, Venturoni, Giuliante approvato.</p>
	b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’	GRADO :	OSSERVAZIONI

Numero atto	23 / 2009
Titolo	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009. Bilancio pluriennale 2009 - 2011
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	01.04.2009
❖ Assegnazione	02.04.2009
❖ Licenziamento commissione	24.04.2009
❖ Approvazione Consiglio	24.04.2009
❖ Pubblicazione legge	15.05.2009, BURA n.5 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge è finalizzata alla approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario per l'anno 2009 e del bilancio pluriennale 2009 – 2011.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING Per il presente progetto di legge non è stato possibile elaborare la scheda tecnica a causa dell'evento sismico del 6 aprile.	GRADO :	NUMERO 7 del 30.4.2009 ARTICOLI 37, commi 81 DURATA ITER Giorni 22 TECNICA RED.LE Testo nuovo TIPOLOGIA Legge di NORMAZIONE bilancio EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento n. 1 a firma del consigliere Nasuti ed altri, approvata.
	b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	GRADO :	OSSERVAZIONI

Numero atto	26 / 2009
Titolo	Integrazione alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011" ed altri provvedimenti urgenti.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di FINANZA REGIONALE
Date:	
❖ Presentazione	
❖ Assegnazione	07.05.2009
❖ Licenziamento commissione	19.05.2009
❖ Approvazione Consiglio	20.05.2009
❖ Pubblicazione legge	12.06.2009, BURA n.29

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																		
L'obiettivo della legge è quello di integrare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 della Regione Abruzzo con il bilancio dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT).	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>Per il presente progetto di legge non è stato possibile elaborare la scheda tecnica a causa dell'evento sismico del 6 aprile.</p>	GRADO :	<table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>8 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27.05.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3, commi 3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 13</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table>	NUMERO	8 del		27.05.2009	ARTICOLI	3, commi 3	DURATA ITER	Giorni 13	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA	Legge di	NORMAZIONE	manutenzione	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno.	
	NUMERO	8 del																			
	27.05.2009																				
ARTICOLI	3, commi 3																				
DURATA ITER	Giorni 13																				
TECNICA RED.LE	Novella																				
TIPOLOGIA	Legge di																				
NORMAZIONE	manutenzione																				
EMENDAMENTI IN AULA																					
Nessuno.																					
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	GRADO :	OSSERVAZIONI																			

Numero atto	27 / 2009
Titolo	Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007
Iniziativa	Cons. De Matteis, Menna e Terra
Commissione competente	IV in materia di ATTIVITA' PRODUTTIVE
Date:	
❖ Presentazione	
❖ Assegnazione	12.05.2009
❖ Licenziamento commissione	19.05.2009
❖ Approvazione Consiglio	20.05.2009
❖ Pubblicazione legge	12.06.2009, BURA n.29

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La legge persegue l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree del Comune dell'Aquila e del Nucleo per lo Sviluppo industriale dell'Aquila, interessate dal sisma del 6 aprile 2009.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato particolari irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. E' stato solo suggerita, per maggiore chiarezza, una riscrittura del primo comma dell'articolo 1.</p>	GRADO : TOTALE	<table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>9 del 27.05.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4, commi 8</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 8</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Emendamento aggiuntivo n. 1 a firma del consigliere Prospero ed altri approvato.</p>	NUMERO	9 del 27.05.2009	ARTICOLI	4, commi 8	DURATA ITER	Giorni 8	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA	Legge di	NORMAZIONE	manutenzione
	NUMERO	9 del 27.05.2009													
ARTICOLI	4, commi 8														
DURATA ITER	Giorni 8														
TECNICA RED.LE	Novella														
TIPOLOGIA	Legge di														
NORMAZIONE	manutenzione														
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono stati effettuate segnalazioni.</p>	GRADO :	OSSERVAZIONI													

Numero atto	20 / 2009
Titolo	Modifiche alla L.R. 23.12.1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114".
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di COMMERCIO
Date:	
❖ Presentazione	24.03.2009
❖ Assegnazione	26.03.2009
❖ Licenziamento commissione	30.06.2009
❖ Approvazione Consiglio	21.07.2009
❖ Pubblicazione legge	26.08.2009, BURA, n.44

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
L'obiettivo della di legge è quello di attribuire ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.	GRADO :	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>10 del 04.08.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 117</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	NUMERO	10 del 04.08.2009	ARTICOLI	2, commi 2	DURATA ITER	Giorni 117	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione
	NUMERO	10 del 04.08.2009											
ARTICOLI	2, commi 2												
DURATA ITER	Giorni 117												
TECNICA RED.LE	Novella												
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione												
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	Non sono state effettuate segnalazioni.	GRADO :	<p>EMENDAMENTI IN AULA Presentate le seguenti proposte di emendamenti, con l'esito di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emendamenti n. 1 e 2 a firma dei Consiglieri Costantini, D'Alessandro Cesare e Paolini, messi ai voti, sono approvati; - emendamento n. 3 a firma dei Consiglieri Acerbo, Saia, Caporale e Caramanico, messo ai voti, è approvato; - emendamento n. 4 a firma dei Consiglieri Acerbo, Saia e Caporale, messo ai voti, è approvato. <p>OSSERVAZIONI</p>										

Numero atto	28 / 2009
Titolo	Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di AMBIENTE
Date:	
❖ Presentazione	08.05.2009
❖ Assegnazione	19.05.2009
❖ Licenziamento commissione	24.07.2009
❖ Approvazione Consiglio	21.07.2009
❖ Pubblicazione legge	26.08.2009, n.44

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
<p>La legge intende perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salvaguardare e tutelare la salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto; • Gestire e bonificare i siti, gli impianti, gli edifici, i mezzi di trasporto e i manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto. 	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso dell'espressione "e/o"; • Utilizzo dell'espressione "precedente"; • forma verbale al futuro in luogo del presente; • sigle non esplicitate alla prima occorrenza nel testo. 	<p>GRADO : TOTALE</p>	<p>NUMERO 11 del 04.08.2009</p> <p>ARTICOLI 11, commi 35</p> <p>DURATA ITER Giorni 63</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>		<p>GRADO :</p>

Numero atto	40 / 2009
Titolo	Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile
Iniziativa	Cons. Nasuti
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	13.07.2009
❖ Assegnazione	13.07.2009
❖ Licenziamento commissione	15.07.2009
❖ Approvazione Consiglio	21.07.2009
❖ Pubblicazione legge	26.08.2009, BURA n.44

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
<p>La legge contiene una serie di disposizioni indifferibili ed urgenti volte ciascuna al perseguimento delle specifiche finalità di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli artt. 1 e 2 modificano le norme finanziarie contenute rispettivamente nella L.R. 11.12.2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali" e nella L.R. 11.12.2007, n. 42 " Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie" al fine di consentire l'attuazione delle leggi regionali medesime; - l'art.3, prevedendo la condivisione da parte della Regione Abruzzo degli scopi e delle attività della neo costituita Fondazione l'Abruzzo Risorge Onlus, è finalizzato ad assicurare alla Fondazione medesima la disponibilità di strutture e personale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; - l'art.4 è finalizzato a modificare il comma 1, lett. b) dell'art. 30 della L.R. n. 6/2009, innalzando il termine di revoca dei contributi a cinque anni, in considerazione del peculiare contesto di estrema gravità in cui versa la collettività regionale a causa del sisma del 6 aprile 2009; - l'art.5 proroga i contratti per lavori assistiti da contributo regionale nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009; - l'art.6 è finalizzato a modificare il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 4/2009, oggetto di impugnativa da parte del Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, in recepimento delle argomentazioni poste dal Governo a fondamento del ricorso. 	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>*Il Servizio Legislativo ha collaborato alla redazione del testo del progetto di legge.</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<p>NUMERO 12 del 04.08.2009</p> <p>ARTICOLI 7, commi 9</p> <p>DURATA ITER Giorni 8</p> <p>TECNICA RED.LE Novella</p> <p>TIPOLOGIA Legge di</p> <p>NORMAZIONE manutenzione</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento presentata dal consigliere Del Corvo ed altri che, messa ai voti, è approvata; Proposte di emendamenti a firma del consigliere Costantini ed altri e a firma del consigliere Sclocco ed altri che, messe ai voti, sono respinte.</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>*</p>	<p>GRADO :</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>

Numero atto	34 / 2009
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese)
Iniziativa	Cons. Nasuti
Commissione competente	II in materia di URBANISTICA
Date:	
❖ Presentazione	17.06.2009
❖ Assegnazione	18.06.2009
❖ Licenziamento commissione	28.07.2009
❖ Approvazione Consiglio	30.07.2009
❖ Pubblicazione legge	28.08.2009, BURA n.45

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>La legge persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introdurre accanto a quello di “esclusività” per il prodotto ittico pescato nei trabocchi e utilizzato per l’attività di ristorazione effettuata sugli stessi anche il concetto di “prevalenza” di prodotto ittico locale, delle zone limitrofe e comunque del mare Adriatico; • individuare i requisiti necessari per l’esercizio delle attività di ristorazione esercitata nei trabocchi; • delegare, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, ai Comuni le funzioni amministrative in materia di governo e vigilanza urbanistica delle strutture nonché quelle in materia di autorizzazione stagionale all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)verbi al tempo futuro in luogo del presente; 2)irregolarità di carattere formale; 3)mancanza dell’indicazione del titolo nella prima citazione di atti normativi.</p>	GRADO : TOTALE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">13 dell’11.08.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">4, commi 4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">Giorni 42</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Legge di manutenzione</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamenti con l’esito di seguito riportato: -emendamento n. 1 a firma dei Consiglieri Nasuti, Del Corvo e Chiavaroli, messo ai voti è approvato; -emendamento n. 12 a firma dei consiglieri D’Alessandro Cesare, Sulpizio e Palomba, messo ai voti è approvato; -emendamenti n. 14 e n. 15 a firma dei consiglieri Tagliente, Del Corvo ed altri, che, messi ai voti, sono approvati.</p>	NUMERO	13 dell’11.08.2009	ARTICOLI	4, commi 4	DURATA ITER	Giorni 42	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione
	NUMERO	13 dell’11.08.2009											
ARTICOLI	4, commi 4												
DURATA ITER	Giorni 42												
TECNICA RED.LE	Novella												
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione												
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi all’intervenuta abrogazione di una norma richiamata nel testo.</p>	GRADO : TOTALE	OSSERVAZIONI										

Numero atto	33 / 2009
Titolo	Modifica alla L.R. 29 novembre 1982, n. 87, recante: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi.
Iniziativa	Cons. Nasuti
Commissione competente	V in materia di SOCIALE-BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	17.06.2009
❖ Assegnazione	18.06.2009
❖ Licenziamento commissione	29.07.2009
❖ Approvazione Consiglio	30.07.2009
❖ Pubblicazione legge	28.08.2009, BURA n.45

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
La legge persegue l'obiettivo di definire, a partire dall'esercizio 2009, la percentuale di ripartizione dei contributi iscritti in favore dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale Sordomuti.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.	GRADO :	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>dell' 11.08.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 42</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento n. 1 presentata dal consigliere Febbo ed altri che, messa ai voti, è approvata.</td> </tr> </table>	NUMERO	14		dell' 11.08.2009	ARTICOLI	2, commi 2	DURATA ITER	Giorni 42	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione	EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento n. 1 presentata dal consigliere Febbo ed altri che, messa ai voti, è approvata.	
	NUMERO	14															
	dell' 11.08.2009																
ARTICOLI	2, commi 2																
DURATA ITER	Giorni 42																
TECNICA RED.LE	Novella																
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione																
EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento n. 1 presentata dal consigliere Febbo ed altri che, messa ai voti, è approvata.																	
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state effettuate segnalazioni.	GRADO :	OSSERVAZIONI															

Numero atto	55 / 2009
Titolo	Emergenza terremoto 2009 - Interventi in materia di TPL Emergenza terremoto 2009 - Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005
Iniziativa	Cons. Nasuti
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	29.07.2009
❖ Assegnazione	29.07.2009
❖ Licenziamento commissione	04.08.2009
❖ Approvazione Consiglio	04.08.2009
❖ Pubblicazione legge	28.08.2009, BURA n.45

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge persegue gli obiettivi che seguono: <ul style="list-style-type: none"> • Prorogare la validità delle tessere regionali di trasporto pubblico per l'emergenza terremoto 2009; • Modificare disposizioni contenute nella Legge finanziaria 2009 e nel bilancio di previsione 2009; • Autorizzare la rinegoziazione di prestiti agevolati. 	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING * A causa dell'esiguità del tempo a disposizione, per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda tecnica.	GRADO :	NUMERO 15 dell' 11.08.2009 ARTICOLI 7, commi 12 DURATA ITER Giorni 6 TECNICA RED.LE Novella TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di manutenzione
	b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' *	GRADO :	EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamenti con l'esito di seguito riportato: -emendamento n. 1 a firma dei Consiglieri Del Corvo, D'Alessandro Cesare e Nasuti, messo ai voti è approvato; -emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Nasuti, Rabbuffo, Chiavaroli F. e De Fanis - RITIRATO; emendamento n. 3 a firma dei consiglieri D'Amico, Di Pangrazio e Di Luca – RESPINTO.

Numero atto	52/09 (testo base), 51/09, 17/09
Titolo	Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.
Iniziativa	Giunta regionale / Cons. Menna e Terra / Cons. Caramanico
Commissione competente	II in materia di URBANISTICA
Date:	
❖ Presentazione	22.07.09 22.07.09 19.03.09
❖ Assegnazione	23.07.09 23.07.09 02.04.09
❖ Licenziamento commissione	03.08.2009
❖ Approvazione Consiglio	04.08.2009
❖ Pubblicazione legge	28.08.2009, BURA n.45

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge intende promuovere misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING *Per i progetti di legge confluiti nella l.r. 16/09 non è stata elaborata la scheda tecnica.	GRADO :	NUMERO 16 del 19.08.2009 ARTICOLI 19, commi 54 DURATA ITER Giorni 124 TECNICA RED.LE Testo nuovo TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore
	b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' *	GRADO :	EMENDAMENTI IN AULA Approvati gli emendamenti nn. 1, 3, 4, 6, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 32 e 33. Respinti gli emendamenti nn. 5, 9, 11, 12, 14, 16, 29. Ritirati, decaduti o dichiarati inammissibili gli emendamenti nn. 2, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 e 31.
			OSSERVAZIONI

Numero atto	56 / 2009
Titolo	Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)"
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	V in materia di SANITA'
Date:	
❖ Presentazione	08.09.2009
❖ Assegnazione	08.09.2009
❖ Licenziamento commissione	18.09.2009
❖ Approvazione Consiglio	22.09.2009
❖ Pubblicazione legge	28.09.2009, BURA n.51

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
<p>La legge ha come obiettivo quello di modificare alcune disposizioni contenute nella L.R. 24.12.1996, n. 146 "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517" al fine di semplificare delle procedure relative alla approvazione dei documenti di programmazione finanziaria delle Aziende sanitarie regionali Le modifiche mirano, inoltre, ad inserire norme tese a disciplinare con maggiore puntualità i termini e le modalità del controllo regionale, nonché a adeguare le norme che disciplinano l'attività contrattuale delle ASL alle disposizioni del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". La legge disciplina anche una ipotesi di risoluzione del contratto dei Direttori generali delle ASL per gravi motivi, in caso di mancata approvazione degli strumenti di programmazione o di mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero di mancato invio di chiarimenti richiesti sui documenti di programmazione dalla Direzione regionale politiche della Salute.</p> <p>La legge contiene infine una modifica alla l.r. 10 marzo 2008, n.5 (Piano sanitario regionale 2008-2010) volta a prevedere la nomina da parte della Giunta, entro il 30 settembre 2009, di 2 Commissari straordinari e quattro sub commissari che pongono in essere gli atti necessari per l'attivazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 e dell'Azienda sanitaria locale 2.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)uso di verbi servili; 2)prima citazione non effettuata in forma integrale; 3)uso dell'espressione "precedente" in luogo della partizione esatta nei riferimenti interni.</p>	GRADO : TOTALE	<p style="text-align: right;">17 del 26.09.2009</p> <p>NUMERO</p> <p>ARTICOLI ----- 10, commi 13</p> <p>DURATA ITER ----- Giorni 14</p> <p>TECNICA RED.LE ----- Novella</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE ----- Legge di manutenzione</p>
		<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Rinvio ad atto normativo statale errato.</p>	GRADO : TOTALE

Numero atto	59 / 2009
Titolo	Interventi in materia di trasporto pubblico locale in favore degli studenti e dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di TRASPORTI
Date:	
❖ Presentazione	22.09.2009
❖ Assegnazione	22.09.2009
❖ Licenziamento commissione	23.09.2009
❖ Approvazione Consiglio	22.09.2009
❖ Pubblicazione legge	28.09.2009, BURA n.51

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge prevede, al fine di sostenere la ripresa socio-economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, una serie di agevolazioni per il trasporto pubblico locale in favore dei residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art.1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3754 del 9 aprile 2009.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>* A causa dell'esiguità del tempo a disposizione, per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda tecnica.</p>	GRADO :	<p>NUMERO 18 del 26 settembre 2009</p> <p>ARTICOLI 9, commi 18</p> <p>DURATA ITER TECNICA RED.LE Giorni 1 Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Nessuno.</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>*</p>	GRADO :	OSSERVAZIONI

Numero atto	35 / 2009
Titolo	Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"
Iniziativa	Cons. Nasuti
Commissione competente	V in materia di SANITA'
Date:	
❖ Presentazione	18.06.2009
❖ Assegnazione	18.06.2009
❖ Licenziamento commissione	16.09.2009
❖ Approvazione Consiglio	22.09.2009
❖ Pubblicazione legge	28.09.2009, BURA n.51

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge apporta delle modifiche alla l.r. 31 luglio 2007, 32 (<i>Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private</i>) volte ad inserire tra le strutture sanitarie non assoggettate ad autorizzazione gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, nonchè gli studi di fisioterapisti.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING * Per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda tecnica.	GRADO :	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">19 del 26.09.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">2, commi 4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">Giorni 96</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	NUMERO	19 del 26.09.2009	ARTICOLI	2, commi 4	DURATA ITER	Giorni 96	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione
	NUMERO	19 del 26.09.2009											
ARTICOLI	2, commi 4												
DURATA ITER	Giorni 96												
TECNICA RED.LE	Novella												
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione												
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' *	GRADO :	OSSERVAZIONI Il Consiglio dei ministri con delibera del 12.11.2009 impugna dinanzi la Corte Costituzionale tale legge con riferimento all'art.1, comma 1 poichè escludendo dal regime dell'autorizzazione "gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale", eccede dalla competenza regionale concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, ed incide altresì sui principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 Cost. La medesima norma, inoltre, poichè incide sul mandato ed i poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta, con delibera dell'11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, viola altresì l'art. 120, comma 2, Cost., relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti di Regioni ed enti locali, nonché il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.											

Numero atto	47 / 2009
Titolo	Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti"
Iniziativa	Cons. Argirò
Commissione competente	IV in materia di ENERGIA
Date:	
❖ Presentazione	21.07.2009
❖ Assegnazione	21.07.2009
❖ Licenziamento commissione	15.09.2009
❖ Approvazione Consiglio	06.10.2009
❖ Pubblicazione legge	21.10.2009, BURA n.54

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge persegue l'obiettivo di adeguare la normativa regionale in materia di rete distributiva di carburanti contenuta nella l.r. 16 febbraio 2005, n.10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva di carburanti) ai principi comunitari di libertà di stabilimento di cui all'art.43 del Trattato CE, a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione (2004/4365) nei confronti dell'Italia in materia di distribuzione dei carburanti.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.</p>	GRADO :	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>20 del 16.10.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>13, commi 14</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 77</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	NUMERO	20 del 16.10.2009	ARTICOLI	13, commi 14	DURATA ITER	Giorni 77	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione
	NUMERO	20 del 16.10.2009											
ARTICOLI	13, commi 14												
DURATA ITER	Giorni 77												
TECNICA RED.LE	Novella												
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione												
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	GRADO :	EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamenti con l'esito di seguito riportato: - emendamenti nn. 2 e 4 a firma del consigliere Argirò ed altri, che messi ai voti, sono approvati; - emendamento n. 5 a firma del consigliere Costantini ed altri che, messo ai voti, è approvato. Respinti e ritirati emendamenti a firma della minoranza.											
			OSSERVAZIONI										

Numero atto	69 / 2009
Titolo	Integrazione all'art. 5 della L..R. 26.9.2009, n. 17 concernente: "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)".
Iniziativa	Cons. Veri
Commissione competente	V in materia di SANITA'
Date:	
❖ Presentazione	01.10.2009
❖ Assegnazione	01.10.2009
❖ Licenziamento commissione	06.10.2009
❖ Approvazione Consiglio	06.10.2009
❖ Pubblicazione legge	21.10.2009, BURA n.54

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>La legge integra le disposizioni contenute nella L.R. 26.09.2009, n. 17 al fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di introdurre la disciplina del trattamento economico dei quattro sub commissari la cui nomina è stata prevista dall'art. 5 della L.R. n. 17/2009; ➤ di estendere agli stessi la disciplina dell'aspettativa prevista dall'art. 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; ➤ di introdurre della cause di incompatibilità per gli amministratori o i dirigenti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. 	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.</p>	<p>GRADO :</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>21 del 16.10.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2, commi 4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 5</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	NUMERO	21 del 16.10.2009	ARTICOLI	2, commi 4	DURATA ITER	Giorni 5	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione
	NUMERO	21 del 16.10.2009											
ARTICOLI	2, commi 4												
DURATA ITER	Giorni 5												
TECNICA RED.LE	Novella												
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione												
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p>GRADO :</p>	<p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di emendamenti sottoposte all'esame dell'Assemblea, con l'esito di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emendamento aggiuntivo n. 1 a firma del consigliere Veri ed altri, approvato; - emendamento n. 2 a firma del consigliere Venturoni ed altri, approvato; - emendamento n. 4 a firma del consigliere D'Amico ed altri, respinto; - emendamento n. 19 a firma del consigliere Acerbo ed altri che, messo ai voti è approvato. <p>OSSERVAZIONI</p>										

Numero atto	42 / 2009
Titolo	Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari
Iniziativa	Cons. De Fanis
Commissione competente	VI in materia di POLITICHE EUROPEE
Date:	
❖ Presentazione	15.07.2009
❖ Assegnazione	16.07.2009
❖ Licenziamento commissione	08.10.2009
❖ Approvazione Consiglio	22.10.2009
❖ Pubblicazione legge	06.11.2009, BURA n.57

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La legge ha come obiettivo quello di disciplinare la partecipazione regionale al procedimento di formazione della normativa comunitaria e le procedure di attuazione degli obblighi comunitari, definendo a tal fine i rapporti tra esecutivo e legislativo.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING *Il Servizio ha collaborato alla redazione del testo del p. di l.	GRADO : TOTALE	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>22 del 30.10.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>10, commi 26</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 98</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge istituzionale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA Nessuno.</td> </tr> </table>	NUMERO	22 del 30.10.2009	ARTICOLI	10, commi 26	DURATA ITER	Giorni 98	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge istituzionale	EMENDAMENTI IN AULA Nessuno.	
	NUMERO	22 del 30.10.2009													
ARTICOLI	10, commi 26														
DURATA ITER	Giorni 98														
TECNICA RED.LE	Testo nuovo														
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge istituzionale														
EMENDAMENTI IN AULA Nessuno.															
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' *	GRADO :	OSSERVAZIONI													

Numero atto	24/2009 e 43/2009
Titolo	Nuova legge organica in materia di artigianato
Iniziativa	Mista: p.l. 24/09 (Cons. Ruffini, D'Alessandro e Di Luca) e p.l. 43/09 (Giunta regionale)
Commissione competente	IV in materia di ARTIGIANATO
Date:	
❖ Presentazione	p.l.24/09: 31.03.2009 e p.l.43/09: 15.07.09
❖ Assegnazione	p.l.24/09: 03.04.09 e p.l.43/09: 16.07.09
❖ Licenziamento commissione	13.10.2009
❖ Approvazione Consiglio	22.10.2009
❖ Pubblicazione legge	06.11.2009, BURA n.57

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge intende dettare una nuova disciplina organica della materia dell'artigianato, finalizzata a tutelare e sviluppare l'artigianato nonché a valorizzare le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) prima citazione di atto normativo senza l'indicazione del titolo;</p> <p>2) utilizzo delle espressioni "precedente", "successivo" e "della presente legge" nei riferimenti interni</p> <p>3) verbi al futuro anziché al presente; uso di verbi servili.</p>	<p>GRADO : TOTALE*</p> <p>*con riferimento al testo base che è quello di iniziativa della Giunta regionale (p.l. 43/2009).</p>	<p>NUMERO 23 del 30.10.2009</p> <p>ARTICOLI 61, commi 211</p> <p>DURATA ITER Giorni 202</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p>GRADO :</p>	<p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di emendamenti sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:</p> <p>-emendamento n. 4 a firma del consigliere Giuliante ed altri che è approvato;</p> <p>-emendamento n. 3 a firma del consigliere Argirò ed altri che è approvato;</p> <p>-emendamento n. 5 a firma del consigliere Di Luca ed altri che è approvato;</p> <p>-emendamento n. 9 a firma del consigliere Saia ed altri che è approvato;</p> <p>emendamenti nn. 15, 16, 17 a firma del consigliere Giuliante ed altri che sono approvati;</p> <p>emendamento n. 18 a firma del consigliere Gatti ed altri che è approvato.</p> <p>Respinti emendamenti a firma della minoranza.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>La presente legge contiene all'articolo 57 una clausola valutativa.</p>

Numero atto	70 / 2009
Titolo	Misure straordinarie per gli Enti Locali
Iniziativa	Cons. Masci
Commissione competente	II in materia di ENTI LOCALI
Date:	
❖ Presentazione	05.10.2009
❖ Assegnazione	06.10.2009
❖ Licenziamento commissione	22.10.2009
❖ Approvazione Consiglio	22.10.2009
❖ Pubblicazione legge	06.11.2009, BURA n.57

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La legge è finalizzata ad apportare modifiche normative per la semplificazione delle procedure ed il miglioramento dell'efficienza del sistema delle autonomie locali.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2) verbi al futuro anziché al presente; 3) utilizzo delle espressioni "precedente", "successivo" e "della presente legge" nei riferimenti interni; 4) imprecise formule per le modifiche testuali. 	GRADO : PARZIALE (recepimento solo con riferimento all'ultimo punto).	<table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>24 del 30.10.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4, commi 5</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 16</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td>NORMAZIONE</td> <td>manutenzione</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di emendamenti sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -emendamenti nn. 1 e 2 a firma del consigliere D'Alessandro Cesare ed altri, che messi ai voti separatamente, il n. 1 è approvato , il n. 2 è respinto; -emendamento n. 3 a firma del consigliere D'Alessandro Cesare ed altri che, messo ai voti, è approvato; -emendamento n. 4 a firma del consigliere Febbo ed altri che, messo ai voti, è approvato. 	NUMERO	24 del 30.10.2009	ARTICOLI	4, commi 5	DURATA ITER	Giorni 16	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA	Legge di	NORMAZIONE	manutenzione
	NUMERO	24 del 30.10.2009													
ARTICOLI	4, commi 5														
DURATA ITER	Giorni 16														
TECNICA RED.LE	Novella														
TIPOLOGIA	Legge di														
NORMAZIONE	manutenzione														
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al contrasto dell'art.1 del p.l. con il principio statale in materia di contabilità e bilancio che vieta la distrazione di somme vincolate (art.22, comma 1, d. lgs. 76/2000) ; - al contrasto dell'art.2, comma 1, del p.l. con il capo V del d. lgs. 267/2000 che non pone limiti alla partecipazione dei Comuni alle diverse forme associative. 	GRADO : PARZIALE (recepimento solo con riferimento al primo punto).	OSSERVAZIONI												

Numero atto	8 / 2009
Titolo	Modifica della legge regionale n. 27, del 12 agosto 2005, recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (legge sullo spoil system).
Iniziativa	Cons. Del Corvo
Commissione competente	II in materia di ENTI REGIONALI
Date:	
❖ Presentazione	18.02.2009
❖ Assegnazione	25.02.2009
❖ Licenziamento commissione	22.10.2009
❖ Approvazione Consiglio	03.11.2009
❖ Pubblicazione legge	13.11.2009, BURA n.58

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo). L'aspetto innovativo più rilevante proposto con la presente legge attiene alla sottrazione dal meccanismo dello spoil system delle nomine dei componenti degli organi di controllo regionali.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) utilizzo di espressioni come “della presente legge”, “del presente articolo” ovvero “precedente”, “successivo” nei riferimenti interni;</p> <p>2) abrogazione cd. innominata.</p>	<p>GRADO : un emendamento a firma del proponente ha riformulato l'intero articolato.</p>	<table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>25 del 09.11.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>5, commi 5</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 251</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	NUMERO	25 del 09.11.2009	ARTICOLI	5, commi 5	DURATA ITER	Giorni 251	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione
	NUMERO	25 del 09.11.2009											
ARTICOLI	5, commi 5												
DURATA ITER	Giorni 251												
TECNICA RED.LE	Novella												
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione												
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'obbligo previsto per le società partecipate di prevedere nei propri statuti le nomine dirette ai sensi dell'art.2449 comma 1 c.c. (mentre tale articolo parla di mera facoltà) configurando in tal modo una violazione dell'art.117, secondo comma. lett. l) Cost. al richiamo all'art.2399 c.c. per gli organi di controllo che contrasta con la necessità di escludere tali organi dall'ambito di applicazione dello spoil system stabilita con la sent. Corte Cost. n.390/2008. 	<p>GRADO : NULLO</p>	<p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Proposte di emendamenti sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:</p> <p>-emendamento n. 1 a firma del consigliere Del Corvo ed altri che, messo ai voti, è approvato;</p> <p>-emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Del Corvo, Argirò e Chiavaroli F. che, messo ai voti, è approvato;</p> <p>-emendamento n. 3 a firma del consigliere Del Corvo, Argirò e Di Bastiano che, messo ai voti, è approvato;</p> <p>-emendamento n. 8 a firma dei consigliere Di Matteo, Gatti, Stati ed altri che, messo ai voti, è approvato;</p> <p>-sub-emendamento n. 9 all'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri D'Alessandro Cesare, Paolini ed altri che, messo ai voti, è respinto;</p> <p>-sub-emendamento n. 10 all'emendamento n. 2 a firma dei consiglieri D'Alessandro Cesare, Paolini, Palomba ed altri che, messo ai voti, è respinto.</p>											

Numero atto	74 / 2009
Titolo	Vaccinazione HPV
Iniziativa	Cons. Saia
Commissione competente	V in materia di TUTELA DELLA SALUTE
Date:	
❖ Presentazione	14.10.2009
❖ Assegnazione	15.10.2009
❖ Licenziamento commissione	11.11.2009
❖ Approvazione Consiglio	17.11.2009
❖ Pubblicazione legge	25.11.2009, BURA n.60

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
La legge persegue l'obiettivo di estendere alle donne fino al quarantacinquesimo anno di età la possibilità di effettuare la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione contro l'HPV (<i>Human Papilloma Virus</i>), previo versamento del costo sostenuto dalla ASL per l'acquisto del vaccino.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.</p>	GRADO :	<table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>26 del 20.11.2009</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3, commi 3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>Giorni 33</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table>	NUMERO	26 del 20.11.2009	ARTICOLI	3, commi 3	DURATA ITER	Giorni 33	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno.	
	NUMERO	26 del 20.11.2009															
ARTICOLI	3, commi 3																
DURATA ITER	Giorni 33																
TECNICA RED.LE	Testo nuovo																
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore																
EMENDAMENTI IN AULA																	
Nessuno.																	
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla copertura finanziaria del p. di l.</p>	GRADO : NULLO	OSSERVAZIONI															

Numero atto	89 / 2009 e 84/2009
Titolo	Integrazione alla L.R. 31.7.2007, n. 32 recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"
Iniziativa	Cons. Veri - Cons. Costantini ed altri
Commissione competente	V in materia di SANITA'
Date:	
❖ Presentazione	09.11.2009 - 04.11.2009
❖ Assegnazione	10.11.2009 10.11.2009
❖ Licenziamento commissione	12.11.2009
❖ Approvazione Consiglio	17.11.2009
❖ Pubblicazione legge	25.11.2009, BURA n.60

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge ha come obiettivo quello di integrare la L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" attraverso la previsione di misure (sospensione/revoca dell'accreditamento) volte a fronteggiare la situazione di irregolarità nell'adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita almeno a tre mensilità consecutive, da parte dei soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 6, e delle strutture di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della predetta legge.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.</p>	GRADO :	<p>NUMERO 27 del 20.11.2009</p> <p>ARTICOLI 3, commi 3</p> <p>DURATA ITER Giorni 7</p> <p>TECNICA RED.LE Novella</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di manutenzione</p> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamenti sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato: -emendamento n. 2 a firma dei consiglieri D'Amico, Di Pangrazio, Di Luca, D'Alessandro Camillo, Ruffini e Sclocco che, messo ai voti, è respinto; -emendamenti nn. 3 e 9 a firma dei consiglieri D'Alessandro Camillo, Ruffini, Caramanico, Sclocco, Di Pangrazio, Di Luca e D'Amico che, messi ai voti, sono respinti; -emendamenti nn. 4 e 5 a firma dei consiglieri Costantini, D'Alessandro Cesare, Paolini, Palomba e Milano che, messi ai voti, sono respinti; -emendamenti nn. 6 e 7 a firma dei consiglieri Venturoni, Veri e Chiavaroli che, messi ai voti, sono approvati; -emendamento n. 8 a firma dei consiglieri Saia e Acerbo che, messo ai voti, è respinto.</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla legittimità delle misure della sospensione e della revoca degli accreditamenti attraverso un meccanismo pressocché automatico.</p>	GRADO : NULLO	OSSERVAZIONI

Numero atto	83 / 2009
Titolo	Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	04.11.2009
❖ Assegnazione	04.11.2009
❖ Licenziamento commissione	18.11.2009
❖ Approvazione Consiglio	01.12.2009
❖ Pubblicazione legge	03.12.2009, BURA n.11 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La variazione di bilancio, di cui alla presente legge, è finalizzata al reperimento delle risorse necessarie per la quota di cofinanziamento regionale del Programma triennale per la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli edifici scolastici in corso di attuazione.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) la partizione interna al comma va contrassegnata da lettere minuscole dell'alfabeto e non da lineette.</p>	GRADO : NULLO	<p>NUMERO 28 del 2.12.2009</p> <p>ARTICOLI 2, commi 2</p> <p>DURATA ITER Giorni 27</p> <p>TECNICA RED.LE Novella</p> <p>TIPOLOGIA Legge di</p> <p>NORMAZIONE manutenzione</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	GRADO :	OSSERVAZIONI
			EMENDAMENTI IN AULA Nessuno.

Numero atto	94 / 2009
Titolo	Disposizioni urgenti in materia venatoria
Iniziativa	Cons. Del Corvo
Commissione competente	III in materia di CACCIA
Date:	
❖ Presentazione	20.11.2009
❖ Assegnazione	20.11.2009
❖ Licenziamento commissione	26.11.2009
❖ Approvazione Consiglio	01.12.2009
❖ Pubblicazione legge	03.12.2009, BURA n.11 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge detta disposizioni urgenti ed eccezionali volte a disciplinare la stagione venatoria 2009/2010 che riguardano essenzialmente i periodi di prelievo per alcune specie cacciabili come la lepore comune, il fagiano, la beccaccia, il cinghiale.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sigle non esplicitate alla prima citazione; 2) partizioni interne ai commi non contrassegnate con le lettere; 3) dichiarazione d'urgenza non più necessaria. 	GRADO : PARZIALE (non vi è stato adeguamento rispetto al punto 1)	<p>NUMERO 29 del 2.12.2009</p> <p>ARTICOLI 2, commi 6</p> <p>DURATA ITER Giorni 11</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi a possibili profili di incostituzionalità della legge per violazione della procedura stabilita dalla legge statale di principio per l'approvazione del calendario venatorio.</p>	GRADO : NULLO	<p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Presentati i seguenti emendamenti con l'esito di seguito riportato:</p> <p>-emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Di Pangrazio, D'Amico e Di Luca , approvato;</p> <p>emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Febbo, Menna e Rabbuffo, approvato;</p> <p>-emendamento n. 4 a firma dei consiglieri Caporale, Acerbo, D'Alessandro Cesare e Di Pangrazio, è approvato;</p> <p>- emendamento n. 5 a firma dei consiglieri Rabbuffo, Sospiri e Di Bastiano, approvato.</p> <p>OSSERVAZIONI</p>

Numero atto	72 / 2009
Titolo	Disciplina dell'apprendistato
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE
Date:	
❖ Presentazione	13.10.2009
❖ Assegnazione	15.10.2009
❖ Licenziamento commissione	18.11.2009
❖ Approvazione Consiglio	01.12.2009
❖ Pubblicazione legge	16.12.2009, BURA n.65

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
<p>La legge persegue l'obiettivo di disciplinare gli aspetti formativi delle tre tipologie di contratto di apprendistato previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n.30</i>):</p> <p>il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art.48);</p> <ul style="list-style-type: none"> il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (art.49); il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art.50). 	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)uso di espressioni come "della presente legge", "del presente articolo", "precedente" o "successivo" aggiunte ai riferimenti interni;</p> <p>2)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale.</p>	<p>GRADO : PARZIALE (non vi è stato adeguamento al rilievo di cui al punto 2).</p>	<p>NUMERO 30 del 4.12.2009</p> <p>ARTICOLI 36, commi 102</p> <p>DURATA ITER Giorni 47</p> <p>TECNICA RED.LE Testo nuovo</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati principalmente aspetti relativi all'incostituzionalità delle norme contenute all'art.25, comma 5 e 29 comma 7 del p. di l., nonché altri aspetti relativi alla Commissione regionale per l'apprendistato, nonché alla delega alla Province contenuta all'art.23.</p>		<p>GRADO : PARZIALE (Vi è stato adeguamento ai soli rilievi di incostituzionalità).</p>

Numero atto	97 / 2009
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo), ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	24.11.2009
❖ Assegnazione	26.11.2009
❖ Licenziamento commissione	02.12.2009
❖ Approvazione Consiglio	15.12.2009
❖ Pubblicazione legge	21.12.2009, BURA n.12 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE								
<p>La legge persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la riprogrammazione di economie vincolate in materia di agricoltura; il finanziamento regionale in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze derivate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati; la partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della SAGA. <p>La legge apporta altresì delle modifiche alle seguenti leggi regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> L.R. 16/2009 (Intervento a sostegno del settore edilizio) L.R. 35/2006 (Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare) L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato). 	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>*A causa dell'esiguità dei tempi a disposizione, per il presente progetto di legge non è stata elaborata la scheda istruttoria.</p>	<p>GRADO :</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO ARTICOLI</td> <td>31 del 18.12.2009</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>7, commi 23 Giorni 19</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Proposte di emendamenti sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato: -emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Venturoni, Nasuti, Di Matteo, approvato; -emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Nasuti, Di Matteo, Chiavaroli F., Veri, approvato; -emendamento n. 3 a firma dei consiglieri Tagliente, Nasuti, Veri, Rabbuffo ed altri, approvato; -emendamento n. 4 a firma dei consiglieri Nasuti, Caporale, D'Amico, approvato; -emendamento n. 6 a firma dei consiglieri Castiglione, Argirò, Nasuti, approvato; -emendamento n. 7 a firma dei consiglieri D'Alessandro Cesare, Costantini, Sulpizio, approvato; -emendamento n. 8 a firma dei consiglieri Caramanico, Ruffini, Sclocco, respinto.</p>	NUMERO ARTICOLI	31 del 18.12.2009	DURATA ITER	7, commi 23 Giorni 19	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione
	NUMERO ARTICOLI	31 del 18.12.2009									
DURATA ITER	7, commi 23 Giorni 19										
TECNICA RED.LE	Novella										
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di manutenzione										
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>*</p>	<p>GRADO :</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>								

Numero atto	80/09, 88/09, 104/09 e 99/09
Titolo	Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)
Iniziativa	Consiliare (80, 88 e 104/2009) Giunta regionale (99/2009)
Commissione competente	II in materia di AMBIENTE-GOVERNO DEL TERRITORIO-ENERGIA
Date:	
❖ Presentazione	p. di l. 80/09: 29.10.09 - p. di l. 88/09: 9.11.09 - p. di l. 104/09: 10.12.09 - p. di l. 99/09: 3.12.2009
❖ Assegnazione	p. di l. 80/09: 3.11.09 - p. di l. 88/09: 10.11.09 - p. di l. 104/09: 15.12.2009 - p. di l. 99/09: 3.12.09
❖ Licenziamento commissione	15.12.2009
❖ Approvazione Consiglio	15.12.2009
❖ Pubblicazione legge	21.12.2009, BUR n.12 Straord.

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
<p>Obiettivo della legge è quello di stabilire il divieto delle attività di prospezione, ricerca estrazione e prima lavorazione di olio combustibile in particolari aree che, per la loro natura e la loro fisiologica destinazione, necessitano di una particolare tutela.</p> <p>Ciò al fine di salvaguardare l'ambiente, l'agricoltura e la salute umana nell'ambito del territorio regionale.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) uso delle espressioni "precedente" e "del presente articolo."</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<p>NUMERO 32 del 18.12.2009</p> <p>ARTICOLI 3, commi 3</p> <p>DURATA ITER Giorni 42</p> <p>TECNICA RED.LE Novella</p> <p>TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di manutenzione</p>
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>L'iniziativa normativa proposta, originata anche dall'intento di rimuovere i motivi di impugnativa avanzati dal Governo avverso la L.R. 14/2008 attualmente al vaglio della Corte Costituzionale, non ha migliorato la posizione della legge regionale stessa nel contenzioso di legittimità.</p>		<p>GRADO : NULLO</p>

Il Rapporto è stato curato
dal Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi
del Consiglio regionale

Redazione ed elaborazione
Dott.ssa Rita D'Ambrosio e Dott.ssa Antonella Salvati

Il testo del presente Rapporto è disponibile sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale
all'indirizzo: <http://consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>